



Data Delibera **17/12/2018**

N. **1155**

Dipartimento: **FUNZIONAMENTO**

## Modifiche apportate al Regolamento Generale FISE

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la deliberazione n. 545 del 18 dicembre 2017 con cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. deliberava l'approvazione ai fini sportivi del testo del Regolamento Generale F.I.S.E.;
VISTA	la delibera n.16 del 15 gennaio 2018 con cui il Consiglio Federale prendeva atto, e ratificava il testo del Libro I del Regolamento Generale F.I.S.E., per come sopra approvato dalla Giunta Nazionale del CONI;
CONSIDERATI	gli indirizzi del Consiglio Federale in merito alla riorganizzazione dell'impostazione dei Regolamenti della F.I.S.E. che richiede di escludere dai Regolamenti delle singole Discipline Sportive le norme di carattere generale dal contenuto omogeneo e trasversale a tutte le Discipline Sportive, fatto salvo per questi argomenti quanto nella Disciplina Sportiva necessita di regolamentazione specifica che differisce dalle norme di carattere generale, per aspetti tipici della stessa disciplina che ne richiedono una differenziazione;
VALUTATO	in ripetute riunioni tra Consiglieri Federali il testo dei Libri I , II, III, IV, V, VI, proposto dall'apposita Commissione costituita con delibera n. 730 del 24 luglio 2017;
CONSIDERATA	la lettura congiunta delle ultime modifiche richieste dai Consiglieri Federali in occasione dell'odierno Consiglio Federale;
PRESO ATTO	delle delibere di specifiche modifiche e/o integrazioni a detto testo approvate nel corso del 2018 dal Consiglio Federale;
VALUTATI	i ripetuti disservizi e ritardi causati da numerose A.P.A. delegate all'iscrizione nella Anagrafe Equina dei cavalli introdotti in Italia, anche per la chiusura o le rilevanti difficoltà operative in cui vertono alcune delle stesse;
CONSIDERATO	il protrarsi dei tempi tecnici per giungere a soluzioni normative o regolamentari da parte del Ministero della Salute, ora competente per materia, che possano consentire di pervenire rapidamente all'iscrizione nella Anagrafe Equina dei cavalli introdotti in Italia e al rilascio della conseguente documentazione;
CONSIDERATO	che l'iscrizione presso l'Anagrafe Equina è un presupposto per l'iscrizione ai repertori federali;
VALUTATO	che i ritardi penalizzano molti cavalieri che hanno l'esigenza di partecipare alle gare nazionali con cavalli stranieri acquistati all'estero;
CONSIDERATO	che è già prevista dai nostri Regolamenti la licenza d'ospite per i cavalli stranieri non iscritti ai ruoli federali che consentirebbe l'immediata partecipazione di tali cavalli stranieri alle gare nazionali;
CONSIDERATO	che la licenza d'ospite per cavalli stranieri prevede il pagamento della quota di spettanza prevista annualmente;
VALUTATO	che la successiva iscrizione al repertorio federale imporrebbe il pagamento dell'ulteriore quota di spettanza prevista dai Regolamenti;

### DELIBERA

di approvare ulteriore parte del Regolamento Generale - Libri I , II, III, IV, V, VI - come da testo allegato, conferendo incarico al Presidente Federale di sottoporlo all'approvazione dei competenti Organi del CONI, apportando al testo, anche con provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 27.9 dello Statuto Federale, eventuali integrazioni o modifiche richieste al CONI stesso;

di approvare il Testo Unico del Regolamento Generale - Libri I , II, III, IV, V, VI per come al testo allegato;

di consentire ai cavalli stranieri non ancora iscritti all' Anagrafe Equina, ma presenti in Italia con licenza d'ospite, di iscriversi ai Ruoli federali senza il pagamento della quota prevista, qualora l'iscrizione ai ruoli federali intervenga entro



Data Delibera 17/12/2018

N. 1155

Dipartimento: **FUNZIONAMENTO**

---

**Modifiche apportate al Regolamento Generale FISE**

60 giorni dalla data di ottenimento della licenza d'ospite.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

---

# Regolamento Generale

# F.I.S.E.

**EDIZIONE 2019**

Approvato con delibera del Consiglio Federale del 17 dicembre 2018



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## PREMESSA

**Il presente Regolamento Generale è stato redatto con l'obiettivo di razionalizzare, sintetizzare, eliminare duplicazione, sovrapposizioni e contraddizioni dei molteplici documenti e circolari F.I.S.E. reperiti all'interno del sistema regolamentare della Federazione.**

**La finalità principale è rendere semplice e comprensibile il sistema normativo della F.I.S.E. per tutti gli operatori ed i tesserati, consentendo agli stessi di avere un unico testo di riferimento per le tematiche di carattere generale.**

**Legenda: testi negli articoli in **colore rosso** per collegamento e download\*  
(\* funzione che sarà abilitata quando il sistema informativo sarà adeguato).**



# LIBRO I

## NORME ATTUATIVE DI CARATTERE GENERALE

### TITOLO I FONTI E ATTIVITA'

#### **Art. 1 – Fonti Normative**

- 1.1. Costituiscono fonti in ordine gerarchico: le leggi e i regolamenti dello Stato e degli enti gerarchicamente subordinati, i regolamenti del CONI, lo Statuto Federale, il Codice Mondiale Antidoping (WADA), il FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations, il Codice di condotta del CONI, le direttive del CONI, le Linee Guida del CONI, le norme del presente Regolamento, le disposizioni di specifici Regolamenti della specifica disciplina e/o attività e/o materia che, deliberati dal Consiglio Federale, regolano le attività organizzative ed agonistiche, eventuali programmi sportivi di disciplina e/o di specifici eventi e/o di attività, deliberati dal Consiglio Federale.
- 1.2. In caso di contrasto prevale la regola gerarchicamente superiore o quella più restrittiva sempre nel rispetto di quella generale di rango gerarchico superiore.
- 1.3. Eventuali circolari emanate dal Presidente Federale e/o dal Segretario Generale vincolano solo i soggetti gerarchicamente subordinati – dipendenti F.I.S.E., collaboratori, consulenti - in base allo Statuto e/o a rapporti di servizio. Le circolari e/o le direttive del Presidente Federale e/o del Segretario Generale e/o dei Direttori Sportivi e/o dei Responsabili di Uffici e Dipartimenti, non possono contrastare e/o modificare lo Statuto e/o i Regolamenti e/o le materie, le attività e i compiti attribuiti dallo Statuto al Consiglio Federale o ai Comitati Regionali.
- 1.4. Il Regolamento di Giustizia, le Norme attuative Antidoping CONI e le disposizioni del presente Regolamento Generale per gli aspetti di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello Statuto CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 1.5. Alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia nelle discipline di competenza (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Paralimpica) si applicano i regolamenti e le direttive emanate dalla F.E.I.. Le normative F.E.I. si applicano inoltre in ogni fattispecie espressamente richiamata dai singoli Regolamenti delle relative Discipline.
- 1.6. F.I.S.E. aderisce quale affiliata a European Equestrian Federation (EEF), Federazione Horse Ball (FIHB), Federation of International Polo (FIP), Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI), International Group for



Equestrian Qualification (IGEQU), International Mounted Games Association (IMGA), World Association for Working Equitation (WAVE). Alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia nelle discipline di competenza si applicano i regolamenti e le direttive emanate da tali organismi. Le normative emanate da questi si applicano, inoltre, in ogni fattispecie espressamente richiamata dai singoli Regolamenti delle relative Discipline.

## Art. 2 - Attività federale

- 2.1 L'attività della F.I.S.E. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali in armonia con la normativa dettata dal CONI e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e degli altri organismi nazionali e internazionali di cui la F.I.S.E. è membro.
- 2.2 La Federazione è competente a regolamentare nell'attività svolta il doping equino (**Regolamento Antidoping Equino F.I.S.E.**) mentre è di competenza esclusiva del CONI la regolamentazione del doping umano (**Codice Mondiale Antidoping (WADA), Norme attuative Antidoping CONI**).
- 2.3 La F.I.S.E. svolge attività sportiva ed attività di formazione.
- 2.3.1 **Attività sportiva:** L'attività sportiva è agonistica o non agonistica in quanto ludico-addestrativa-promozionale (ove per ludico-addestrativa si intende anche l'attività sportiva di avviamento allo sport). La F.I.S.E., come indicato nell'art. 1.2 Statuto Federale, ha **competenza:**
- ✓ in **tutte** le discipline praticate con il cavallo;
  - ✓ **esclusiva agonistica** nelle discipline riconducibili alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Paralimpica) e nelle discipline Horse Ball e Polo.
- 2.3.2 **Attività di formazione:**
- 2.3.2.1 **Formazione cavaliere:**
- Ogni cavaliere, per svolgere attività agonistica o non agonistica in enti affiliati/aggregati F.I.S.E., deve essere tesserato alla Federazione. I Regolamenti di ogni disciplina stabiliscono specificamente i requisiti abilitanti alla partecipazione all'attività ludica-addestrativa e all'attività agonistica e le modalità di rilascio delle specifiche patenti.
- **Regolamento Disciplina Salto Ostacoli**
  - **Regolamento Disciplina Concorso Completo**
  - **Regolamento Disciplina Dressage**
  - **Regolamento Disciplina Endurance**
  - **Regolamento Disciplina Attacchi**
  - **Regolamento Disciplina Volteggio**
  - **Regolamento Disciplina Reining**
  - **Regolamento Disciplina Horse Ball**
  - **Regolamento Disciplina Polo**
  - **Regolamento Disciplina Country-Jumping**



- Regolamento Disciplina Equitazione di lavoro, Sentieristica e dei Percorsi di Escursionismo a cavallo
- Regolamento Disciplina della Marcia a tappe (Grand Tour – Giro d'Italia a Cavallo)
- Regolamento Equitazione Americana
- Regolamento Attività ludica-addestrativa, Mounted Games (Elite), Gimkane
- Regolamento Disciplina Paralimpica
- Regolamento Interventi Assistiti con il cavallo e Sport Integrati in Equitazione e Paraequestri (già Riabilitazione Equestre)
- Regolamento Attività Equestre di Tradizione e Rassegne

#### 2.3.2.2 **Formazione Quadri Tecnici:**

La Federazione prevede iter formativi specifici per ogni disciplina equestre (Formazione Quadri Tecnici).

## **TITOLO II** **AFFILIAZIONI - AGGREGAZIONI**

### **Art. 3 - Affiliazione/agggregazione**

- 3.1. La Federazione regola i requisiti e la procedura (**affiliazioni/agggregazioni**) per ottenere l'affiliazione e l'agggregazione, come definite rispettivamente dagli artt. 4 e 15 Statuto Federale.
- 3.2. Si definiscono genericamente "enti" i soggetti giuridici costituiti in forma di associazione sportiva dilettantistica, o società sportiva dilettantistica e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato, che hanno i requisiti per essere affiliati e/o aggregati e/o sono affiliati/agggregati.
- 3.3. Non è ammessa la richiesta di affiliazione/agggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. Nel caso delle affiliate per sede del richiedente si intende quella ove il richiedente dispone dell'impianto sportivo di cui al successivo punto 5.1.11 e non quella legale o amministrativa.
- 3.4. Il legale rappresentante dell'ente affiliato/agggregato deve impegnarsi e garantire alla F.I.S.E. il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività sportiva, agonistica e non, presso il proprio impianto salvo che non siano già tesserati F.I.S.E. tramite altro affiliato/agggregato, anche al fine di garantire le coperture assicurative previste dalle disposizioni vigenti. Deve, altresì, garantire il rinnovo annuale dei tesseramenti nei termini determinati dal presente regolamento.
- 3.5. Tutti i cavalli che svolgono attività di cui al precedente art. 2.3.1 presso un ente affiliato/agggregato devono essere iscritti annualmente nei termini determinati dal presente regolamento ai ruoli federali del cavallo atleta.
- 3.6. Gli enti affiliati/agggregati alla F.I.S.E. garantiscono la sicurezza e il benessere dei cavalieri, dei cavalli e dei terzi all'interno dei propri impianti.



- 3.7. L'ente affiliato/aggregato è responsabile in via esclusiva di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione da richiedere alle autorità amministrative competenti e del rispetto delle norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e, comunque, di ogni norma di legge e/o regolamentare per la costruzione e/o il mantenimento del proprio impianto sportivo e/o della sua manutenzione, vigilanza e controllo e per l'accesso del pubblico nell'impianto anche durante eventuali manifestazioni sportive.
- 3.8. La F.I.S.E., pertanto, non è responsabile né risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti dei tesserati e/o di terzi delle violazioni da parte dell'ente affiliato/aggregato degli obblighi di cui sopra, essendo le proprie competenze esclusivamente afferenti all'indirizzo e controllo degli aspetti sportivi dell'attività degli affiliati/aggregati.
- 3.9. Le istanze di affiliazione e di aggregazione sono sottoposte all'esame del Consiglio Federale al primo Consiglio utile successivo all'invio telematico da parte del Comitato Regionale alla Segreteria Generale, esaurita la fase istruttoria di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, F.I.S.E. invia tempestivamente comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento l'affiliazione o l'aggregazione decorrono dalla data della relativa delibera consiliare o successiva se espressamente richiesta ed autorizzata.
- 3.10. Gli enti affiliati - successivamente alla delibera del Consiglio Federale di cui all'art. 4.2 Statuto - provvedono entro il termine comunicato dal CONI all'iscrizione presso il Registro CONI per il conseguente riconoscimento ai fini sportivi e per fruire del previsto regime fiscale. A tal fine F.I.S.E. provvede ad effettuare comunicazione al CONI, trasmettendo i dati dell'ente di nuova affiliazione. L'ente deve poi autonomamente provvedere a perfezionare l'iscrizione al Registro CONI, inserendo gli ulteriori dati richiesti dal CONI.
- 3.11. Tutte le autocertificazioni previste dal presente Regolamento Generale o dai Regolamenti della specifica disciplina devono essere rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. ed accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

## **CAPO I** **AFFILIAZIONE**

### **Art. 4 - Affiliazione: norme generali**

- 4.1. L'ente che acquisisce l'affiliazione senza richiedere ulteriori abilitazioni di cui al Capo II del presente Regolamento può:
- 4.1.1. esercitare il diritto al voto, acquisita l'anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo Statuto Federale e al Regolamento Generale;



- 4.1.2. svolgere attività sportiva non agonistica, ludico addestrativa di avviamento allo sport promozionale con ponies e cavalli;
- 4.1.3. rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che maggiorenni;
- 4.1.4. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati maggiorenni;
- 4.1.5. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati minori di età, in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente;
- 4.1.6. fregiarsi della qualifica di "affiliato F.I.S.E." ed abbinare il proprio logo e la propria immagine a quella di F.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nell'apposito Libro del presente Regolamento.
- 4.2. Oltre quanto al precedente art. 4.1, l'ente che richiede oltre all'affiliazione anche eventuali ulteriori abilitazioni di cui Capo II del presente Regolamento può inoltre:
  - 4.2.1. svolgere attività sportiva agonistica in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente;
  - 4.2.2. rilasciare/rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente.
- 4.3. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 4.4. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti ai Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

#### **Art. 5 - Affiliazione: requisiti**

- 5.1 L'ente che richiede l'affiliazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
  - 5.1.1. atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
  - 5.1.2. statuto ASD o SSD, e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato:
    - a) ispirato al principio di democraticità interna;
    - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti F.I.S.E.;
    - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
    - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono*);
  - 5.1.3. dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
  - 5.1.4. certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;



- 5.1.5. esclusivamente per le ASD, elenco nominativo con anagrafiche di almeno 10 associati con diritto di voto (*requisito non richiesto per SSD rl, spa e cooperative*);
- 5.1.6. elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E.;
- 5.1.7. **autocertificazione** di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, comminate da Federazione Sportiva Nazionale o da Disciplina Sportiva Associata o da Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da Organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
- 5.1.8. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come da "**dichiarazione di responsabilità e consapevolezza**" allegata al presente Regolamento Generale;
- 5.1.9. **autocertificazione** del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione (*non può essere richiesta l'affiliazione da due soggetti diversi che dispongano dello stesso impianto a meno che l'impianto non sia divisibile, consentendo a ciascun affiliato di ottemperare ai requisiti richiesti per le diverse specialità*);
- 5.1.10. ai sensi dell'art. 4.3 Statuto Federale, presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse patenti promozionali (*si considerano tali le patenti: scolastica, giornaliera, battesimo della sella*);
- 5.1.11. **autocertificazione** del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la dotazione di cui dispone l'ente riferita ad impianti, attrezzature e cavalli/pony, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box.  
Da tale autocertificazione deve risultare la sussistenza di un impianto sportivo che disponga di:
- a) almeno 1 campo di addestramento con fondo in sabbia o in erba di superficie minima metri quadri 800, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
  - b) almeno n. 5 box, in muratura o prefabbricati, idonei per il benessere del cavallo/pony o n. 5 capannine idonee a garantire il riparo del cavallo/pony e con paddock idonei di superficie adeguata al movimento libero del



- cavallo/pony, dotati di abbeveratoi con acqua pulita, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- c) elenco nominativo di almeno n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
- d) servizi igienico-sanitari;
- 5.1.12. Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni istruttore tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020.
- 5.1.13. versamento quota annuale di affiliazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo (compresi organi direttivi dei Gruppi Sportivi Militari, anche se designati dalle competenti autorità amministrative), esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici. Detto versamento deve avvenire nei termini indicati nelle successive disposizioni "Prima affiliazione" o "Rinnovo affiliazione".
- 5.2. Il legale rappresentante dell'ente può richiedere – in fase di affiliazione, o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi, che dispongano almeno di requisiti di cui al precedente punto 5.1.11. La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente di beneficiare anche per questi impianti dei diritti dell'ente affiliato.

## CAPO II **ABILITAZIONI PER ENTI AFFILIATI**

- Art. 6 - Norme generali relative alle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e per il relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare**
- 6.1. All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 6.2. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato



all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.

- 6.3. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 6.4. Per ogni ulteriore disciplina di cui l'ente affiliato chiede abilitazione deve disporre di Istruttore Federale II livello o Tecnico Equitazione di Campagna II livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni istruttore o tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020.

**Art. 7 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche: Concorso Completo, Dressage, Salto Ostacoli e Paradressage**

- 7.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) Il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere una superficie minima non inferiore a metri quadri 1200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
  - b) oltre ai box di cui all'art. 5.1.11 sub b), ulteriori n. 5 box in muratura o prefabbricati idonei per il benessere del cavallo/pony;
  - c) oltre ai cavalli/pony di cui all'art. 5.1.11 lett. c), ulteriori n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
  - d) locale selleria;
  - e) spogliatoi per atleti;
  - f) Istruttore Federale II livello Discipline Olimpiche in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni istruttore può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
  - g) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche.
- 7.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche Discipline Olimpiche in funzione del livello posseduto dall'Istruttore.

**Art. 8 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance e Paraendurance**



- 8.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
  - b) locale selleria;
  - c) spogliatoio per atleti;
  - d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance.
- 8.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Endurance in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

#### **Art. 9 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Attacchi e Paradriving**

- 9.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) può essere anche con fondo erboso e deve avere dimensioni minime metri quadrati 1800;
  - b) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
  - c) locale selleria;
  - d) spogliatoio per atleti;
  - e) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un attacco;
  - f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Attacchi.
- 9.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Attacchi in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

#### **Art. 10 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio**

- 10.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:



- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
  - b) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un cavallo finto e di un fascione da volteggio;
  - c) locale selleria;
  - d) spogliatoio per atleti;
  - e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio;
- 10.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Volteggio in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

#### **Art. 11 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Reining e Parareining**

- 11.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1.200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo, priva di spigoli vivi;
  - b) locale selleria;
  - c) spogliatoi per atleti;
  - d) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
  - f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Reining.
- 11.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Reining in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

#### **Art. 12 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Paralimpica**

- 12.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:



- a) un Tecnico di Equitazione abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
- b) ausili idonei (pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- c) cavalli idonei per la specifica attività;
- d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività agonistica Paralimpica.

12.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

### **Art. 13 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Horse Ball**

13.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1650 (preferibilmente con forma regolare metri 25 x metri 65) in sabbia indoor/outdoor con recinzione idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
- c) presenza nella dotazione dell'ente almeno di n. 2 canestri regolamentari provvisti di reti e di palla con maniglie;
- d) locale selleria;
- e) spogliatoio per atleti;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Horse Ball.

13.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Horse Ball in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

### **Art. 14 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Polo**

14.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:



- a) Il campo di addestramento può avere le dimensioni necessarie per il gioco Arena Polo: lunghezza: minimo metri 40, larghezza minimo metri 20, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b) presenza nella dotazione dell'ente di attrezzatura idonea alla disciplina (palle, stecche, porte, ecc.);
- c) locale selleria;
- d) spogliatoio per atleti;
- e) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati. Ogni tecnico può essere di riferimento per un solo ente affiliato dal 1.1.2020;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Polo.

14.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Polo in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

**Art. 15 – Norme generali relative alle abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di Cross Country, Monta da lavoro – Gimkane, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre – Point to Point – Trekking e Orienteering, Equitazione Americana, Attività Equestri di Tradizione e Rassegna, Pony e Mounted Games ecc. e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare**

- 15.1 All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui al presente articolo se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 15.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 15.3 L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 15.4 L'ulteriore Tecnico richiesto per le varie abilitazioni può risultare essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2020.



**Art. 16 – Requisiti per le abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di cui F.I.S.E. ai sensi dell’art. 1.2 Statuto Federale è competente a regolamentare l’attività non in via esclusiva**

- 16.1 Per l’abilitazione l’ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l’aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività nell’ente. Sino al 31.12.2019 può essere prestata attività, debitamente autocertificata, per due enti affiliati; in tal caso, nelle autocertificazioni rilasciate devono essere citati entrambi gli enti. A partire dal 1.1.2020 ogni Tecnico può prestare attività in un solo ente affiliato;
  - b) versamento quota annuale per l’abilitazione allo svolgimento alla specifica attività sportiva.
- 16.2 L’ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della specifica disciplina in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

**Art. 17 - Abilitazione per lo svolgimento di Interventi Assistiti con il cavallo e Sport Integrati in Equitazione e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare**

- 17.1 Per l’abilitazione l’ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) essere in regola con quanto disposto dalle **“Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali”** approvato il 25.3.2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in riferimento alle specifiche normative emanate dalla Regione di appartenenza dell’ente;
  - b) un Tecnico abilitato (ex RE) oltre all’Istruttore o al Tecnico di cui all’art. 5.1.12 qualora detta qualifica non sia già rivestita dal Tecnico abilitato (ex RE), in regola con il rinnovo del tesseramento e con l’aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività per l’ente richiedente e che può svolgere le seguenti attività:
    - IAA (intervento di tipo ludico ricreativo), attività presportiva e sport integrati se operanti figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica;
    - EAA (interventi di tipo educativo) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all’area sanitaria come indicato dalle Linee Guida;
    - TAA (terapia assistita con gli animali) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all’area sanitaria come indicato dalle Linee Guida;



- c) avvalersi della collaborazione di un Medico Veterinario indicato dalle Linee Guida;
  - d) essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
  - e) essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività con certificazione sanitaria come indicato dalle Linee Guida;
  - f) essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.
- 17.2 Tale abilitazione non prevede il versamento della quota annuale.
- 17.3 Tutte le figure sopra indicate, di tipo tecnico o sanitario, devono possedere idonea abilitazione ai sensi delle Linee Guida sugli IAA e delle relative norme regionali, fatta eccezione per le figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica che devono essere di formazione F.I.S.E..
- 17.4 Dal mese di marzo 2018 il Tecnico RE deve tassativamente aver ottenuto, in base a quanto indicato nelle Linee Guida, il riconoscimento anche come “Coadiutore del cavallo”, pena la revoca delle autorizzazioni da parte della F.I.S.E..
- 17.5 Nella formazione dell’equipe multidisciplinare si devono rispettare le indicazioni delle Linee Guida stabilite dall’Accordo tra Stato e Regioni e Province di Autonome Trento e Bolzano e dall’applicazione delle stesse che ogni Regione stabilisce con specifiche deliberazioni. Deve, comunque, essere presente un Tecnico F.I.S.E. abilitato.
- 17.6 L’ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche della specifica attività e rinnovare le eventuali patenti agonistiche degli Istruttori/Tecnici presenti nell’equipe.
- 17.7 Per l’abilitazione alle sopra descritte attività, il legale rappresentate dell’ente deve compilare e sottoscrivere apposita griglia per ogni rinnovo annuale.

### **CAPO III** **OMOLOGAZIONE**

#### **Art. 18 - Omologazione degli impianti sportivi agonistici: rinvio al Regolamento Tecnico Federale**

- 18.1 In ossequio alla delibera CONI n. 1379/2008 gli impianti sportivi agonistici, nuovi od oggetto di ristrutturazione, che svolgano attività agonistiche inserite nel calendario federale devono essere omologati dalla Federazione Nazionale in base al **Regolamento Tecnico Federale per l’Omologazione degli impianti**.
- 18.2 Tale Regolamento tiene conto degli specifici requisiti tecnici delle diverse discipline equestri, olimpiche e non olimpiche, e consente di fornire una concreta e fondamentale tutela ai Comitati Organizzatori, evitando l’applicazione di più gravose disposizioni.

### **CAPO IV**



## AGGREGAZIONE

### Art. 19 - Aggregazione: norme generali

- 19.1 L'ente aggregato:
- 19.1.1 può svolgere attività ludica-addestrativa/ricreativa/amatoriale/culturale;
  - 19.1.2 può rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti maggiorenni;
  - 19.1.3 può rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
  - 19.1.4 può svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tesserati maggiori di età;
  - 19.1.5 non può esercitare, ai sensi dell'art. 15.3 Statuto Federale, il diritto al voto;
  - 19.1.6 non può avvalersi del riconoscimento ai fini sportivi e dei conseguenti benefici fiscali derivanti dall'iscrizione nel Registro CONI, essendo tale iscrizione, ai sensi dell'art. 3 delibera Coni n. 1288/2004, riservata esclusivamente agli enti affiliati.
- 19.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'aggregazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 19.3 L'ente aggregato deve garantire l'accesso agli impianti, quando esistenti, a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

### Art. 20 - Aggregazione: requisiti

- 20.1 L'ente che richiede l'aggregazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
- 20.1.1 atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
  - 20.1.2 statuto ASD o SSD e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato:
    - a) ispirato al principio di democraticità interna;
    - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti F.I.S.E.;
    - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
    - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono*);
  - 20.1.3 dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
  - 20.1.4 certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
  - 20.1.5 elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E..



- 20.1.6 **autocertificazione** di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto Federale;
- 20.1.7 in caso di aggregazione con impianto, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come "**dichiarazione di responsabilità e consapevolezza**" allegata al presente Regolamento Generale;
- 20.1.8 versamento quota annuale di aggregazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici nei termini indicati nelle disposizioni "Prima aggregazione" e "Rinnovo aggregazione".

#### **Art. 21 - Aggregazione nazionale: requisiti**

- 21.1 L'ente che richiede l'aggregazione nazionale, ai sensi dell'art. 15.2 Statuto Federale, deve ottemperare alle medesime disposizioni generali e ai medesimi requisiti delle aggregazioni di cui ai precedenti artt. 19 e 20 del presente Regolamento Generale.

### **CAPO V** **PROGETTI F.I.S.E.**

#### **Art. 22 - Progetto "Cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero condizione psico-fisica"**

- 22.1 Gli enti affiliati/aggregati che intendono ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività di cui al presente progetto specificatamente indicata nell'**Allegato A "Manifestazione impegno"** (sito federale Area Attività/Salute e Benessere del Cavallo) devono autocertificare, allegando documentazione fotografica e planimetrica (che dettagli i luoghi e la dimensione dei paddock e/o dell'area), di essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 5, se enti affiliati, o art. 20, se enti aggregati, dei seguenti ulteriori requisiti:
- 22.2 per alternanza paddock/box:
- box in muratura o prefabbricati idonei al benessere dei cavalli atleti pari al numero dei paddock destinati al Progetto;
  - paddock in buono stato di manutenzione di superficie non inferiore a metri quadri 300 per cavallo atleta, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per



- altezza e materiale, priva di spigoli vivi, dotati di zone d'ombra e di abbeveratoi con acqua pulita;
- 22.3 per mantenimento dei cavalli atleti all'aperto:
- a) area verde in buono stato di manutenzione, delimitata da recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale e priva di spigoli vivi;
  - b) l'area deve essere di superficie non inferiore a metri quadri 1000 per cavallo;
  - c) l'area deve essere priva al suo interno di costruzioni, oggetti e/o impedimenti che possano ferire, spaventare e/o colpire gli animali;
  - d) l'area deve essere dotata di adeguato numero di capannine in relazione al numero dei cavalli/pony atleti ospitati, idonee a garantire agli stessi il riparo;
  - e) punti di abbeveramento con acqua pulita sempre disponibile all'interno dell'area.
- 22.4 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato.
- 22.5 L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporterà la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.
- 22.6 L'ente affiliato/aggregato dovrà garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e permanenza dei requisiti.

## CAPO VI **RINNOVO AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE**

### **Art. 23 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: procedura**

- 23.1 Per poter rinnovare annualmente l'affiliazione/aggregazione gli enti devono operare effettuando esclusivamente la procedura on-line collegandosi tramite i propri codici di accesso al sito internet F.I.S.E. nella sezione Tesseramento on-line.  
Una volta effettuato l'accesso devono:
- a) accedere alla propria scheda, controllare ed eventualmente aggiornare i dati riportati sulla scheda, caricando gli eventuali nuovi documenti previamente scansati, e procedere quindi con la riaffiliazione/riaggregazione;
  - b) la richiesta di rinnovo attiva automaticamente il tesseramento del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c) pagare la quota di affiliazione/aggregazione annuale con le modalità e nei tempi previsti dalla Federazione, come da successivi artt. 25.3 e 25.8 del presente Regolamento;
  - d) presentare **autocertificazione** del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione.

### **Art. 24 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: requisiti**



- 24.1 Per ottenere il rinnovo dell'affiliazione/agggregazione, gli enti devono continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione/agggregazione; analogamente per il rinnovo delle abilitazioni all'ente affiliato a svolgere le attività agonistiche di cui al Titolo I, capo II del presente Regolamento Generale e le ulteriori attività di cui agli artt. 17 e 22 del presente Regolamento Generale l'ente deve mantenere la disponibilità dell'impianto o degli impianti con le attrezzature e caratteristiche dichiarate.
- 24.2 Qualora al momento della richiesta di rinnovo gli organi degli enti avessero subito variazioni e/o quanto attestato nella documentazione già prodotta fosse variato e/o scaduto rispetto alla richiesta di prima affiliazione/agggregazione o di rinnovo del precedente anno, il legale rappresentante dell'ente deve previamente scansionare e caricare nell'area riservata la documentazione aggiornata, comprovante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il rinnovo, ivi compresa l'autocertificazione relativa alla disponibilità giuridica dell'impianto, se scaduta.

#### **Art. 25 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: termine**

- 25.1. Gli affiliati/agggregati sono tenuti a presentare on-line la richiesta di rinnovare annualmente la propria affiliazione/agggregazione nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio.
- 25.2. L'affiliato/agggregato che non rispetta tale termine del 15 gennaio, viene automaticamente sospeso dal rapporto associativo con F.I.S.E. e non può rinnovare e/o rilasciare tesseramenti di alcun tipo né rilasciare patenti. Ove le procedure per il rinnovo dell'affiliazione/agggregazione non fossero regolarizzate entro il 30 aprile, cessa definitivamente il rapporto associativo già sospeso.
- 25.3. Il pagamento della quota annuale di rinnovo, sia dell'affiliazione o aggregazione sia della/e abilitazione/i, può essere effettuato in una o due rate:
- dal 1° dicembre al 15 gennaio: l'intera quota annuale (per gli enti che optano per il pagamento in un'unica rata) o il primo 50% della quota annuale (per gli enti che abbiano optato il pagamento in due rate);
  - entro il 15 maggio: il restante 50% della quota annuale.
- 25.4. Nel caso in cui gli affiliati/agggregati non dovessero perfezionare il pagamento della quota annuale nei termini indicati ed opzionati, il rapporto associativo viene sospeso con contestuale blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo atleta. Detto blocco viene rimosso successivamente al pagamento della quota dovuta, ammissibile a questo punto esclusivamente in unica soluzione.
- 25.5. Nel caso in cui - dopo il pagamento della quota annuale ed il rinnovo del rapporto associativo - l'ente affiliato/agggregato dovesse somme alla F.I.S.E. per qualsiasi altra ragione e/o titolo, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo viene attivato d'ufficio; detto blocco viene rimosso successivamente al pagamento del saldo dovuto a F.I.S.E.. Tali provvedimenti vengono disposti dal Segretario Generale.



- 25.6. La Federazione ha facoltà, in relazione all'entità della somma dovuta, di concedere all'ente affiliato/aggregato pagamenti dilazionati, accogliendo proposte di piano di rientro rateizzato.
- 25.7. In pendenza del piano di rientro autorizzato, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo viene rimosso; detto blocco viene ripristinato su disposizione del Segretario Generale qualora si verifichi il mancato puntuale (anche di un solo giorno) pagamento da parte dell'affiliato/aggregato anche di una sola delle rate del piano di rientro autorizzato.
- 25.8. Se un ente effettua on-line successivamente al 15 gennaio la presentazione della richiesta di rinnovo di affiliazione/aggregazione non può opzionare a causa del ritardo il pagamento della quota annuale in due rate.

## **CAPO VII** **PRIMA AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE**

### **Art. 26 - Prima affiliazione e aggregazione: procedura**

- 26.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda affidarsi/aggiungersi per la prima volta alla Federazione deve seguire la seguente procedura:
- 26.1.1 il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;
- 26.1.2 anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza di cui ai Titoli che precedono, previa scansione degli atti/dichiarazioni/autocertificazioni;
- 26.1.3 al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scannerizzati, il richiedente procede alla conferma della richiesta di prima affiliazione/aggregazione. Il sistema effettua l'inoltro telematico al Comitato Regionale territorialmente competente del modulo compilato;
- 26.1.4 il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone di impianto sportivo e non quella legale o amministrativa;
- 26.1.5 il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
- 26.1.6 il Comitato Regionale interviene nella procedura e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;



26.1.7 la delibera del Consiglio Federale di affiliazione/agggregazione è sospensivamente condizionata a:

- 1) versamento della quota di prima affiliazione/agggregazione che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
- 2) acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico.

26.1.8 L'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza, l'avvenuta ricezione.

26.1.9 Tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitiva l'affiliazione/agggregazione.

#### **Art. 27 - Prima affiliazione e aggregazione: richieste in corso d'anno**

27.1 L'ammontare della quota annuale dovuta per le richieste di prima affiliazione/agggregazione alla F.I.S.E. approvate dal Consiglio Federale nel secondo semestre dell'anno è dovuto nella misura del 50% dell'intera quota; per le richieste di prima affiliazione/agggregazione approvate dal Consiglio Federale nell'ultimo trimestre dell'anno l'importo della quota annuale è dovuta nella misura del 25%.

### **CAPO VIII** **QUOTE**

#### **Art. 28 - Quote affiliazione/agggregazione, quote rinnovi, quote abilitazioni, quote omologazioni impianti**

28.1 Sono annualmente deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:

- 1) la quota annuale di affiliazione/agggregazione;
- 2) la quota annuale per le abilitazioni dell'ente affiliato per svolgere l'attività sportiva agonistica nelle varie discipline equestri;
- 3) la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente affiliato/agggregato;
- 4) la quota di omologazione degli impianti sportivi per svolgere le manifestazioni agonistiche di cui al calendario federale.

### **CAPO IX** **DIRITTI e DOVERI**

#### **Art. 29 – Diritti e Doveri degli affiliati/aggregati**

29.1 Il legale rappresentante dell'ente affiliato/agggregato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente



competente, eventuali modifiche allo Statuto che non incidano sui principi inderogabili di cui alle lettere a), b), c) e d) degli artt. 5.2 e 20.2, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte le variazioni statutarie devono essere trasmesse al CONI dall'ente per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

- 29.2 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, maturati nel periodo di vigenza della carica.
- 29.3 Tutti gli Affiliati e gli Aggregati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 29.4 Gli Affiliati/Aggregati nell'ambito dell'attività a loro delegata dalla F.I.S.E. per la raccolta delle richieste di tesseramento, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività di tesseramento, nel rispetto del D.lgs. n.196/03 e ss.mm. della normativa in qualità di titolari del trattamento.
- 29.5 Laddove la F.I.S.E. adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale si deve procedere a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.

### **Art. 30 – Fusioni e cessioni di rami di attività**

- 30.1 Le fusioni, anche per incorporazione, e le cessioni di rami di attività possono avvenire soltanto tra enti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione.
- 30.2 Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio del medesimo Comitato Regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale di competenza. Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio di differenti Comitati Regionali debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale in cui avrà sede l'ente risultante dalla fusione o dalla cessione.
- 30.3 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli enti che hanno deliberato la fusione o la cessione, lo Statuto e l'atto costitutivo dell'ente che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'ente incorporante o dell'ente cessionario.
- 30.4 La maggiore anzianità di affiliazione maturata dagli enti, oggetto della fusione o della cessione di rami di attività, verrà riconosciuta al nuovo ente derivante dalla stessa e i



titoli sportivi conseguiti dagli enti, oggetto della fusione o della cessione, verranno cumulati nel nuovo soggetto o nell'ente cessionario.

- 30.5 In caso di fusione per incorporazione vige la posizione di anzianità dell'ente incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato. I titoli sportivi conseguiti dall'ente incorporato, verranno cumulati nel soggetto incorporante.
- 30.6 L'eventuale cessione di rami d'azienda seguirà le disposizioni di cui ai punti precedenti in quanto applicabili.

### **Art. 31 Scuole Federali di Equitazione**

- 31.1 Ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale il riconoscimento come "Scuola Federale di Equitazione" avviene in favore di enti affiliati che si distinguano per lo svolgimento di significativa attività formativa e/o per risultati sportivi secondo specifiche indicazioni emesse dal Consiglio Federale.
- 31.2 Gli enti che hanno le caratteristiche individuate e deliberate dal Consiglio Federale per essere qualificati come Scuole Federali di Equitazione ricevono specifica targa numerata dalla Federazione Nazionale e saranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito F.I.S.E.
- 31.3 Il venir meno delle specifiche richieste per la qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" comporta l'obbligo da parte dell'ente affiliato dell'immediata restituzione di detta targa, e l'eliminazione della qualifica e del relativo numero in qualsiasi documentazione, targa, forma di pubblicità, in cui la stessa qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" fosse riportata.
- 31.4 Il Consiglio federale può prevedere diverse tipologie di scuole federali, determinandone i requisiti.

## **TITOLO III** **TESSERAMENTO**

### **Art. 32 – Tesserati**

- 32.1 Tesserato è la persona fisica che rientra nelle categorie di seguito indicate. Specificamente:
- a) Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma del Libro IV del presente Regolamento Generale;
  - b) Proprietari e Allevatori-Proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione ai Ruoli Federali del cavallo atleta della F.I.S.E.;
  - c) Dirigenti sociali e componenti del Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione di enti affiliati/aggregati;
  - d) Soci di associazioni e società affiliate e aggregate;
  - e) Ufficiali di Gara;
  - f) Segretari di Concorso, Segretari di Giuria, Segretari/Speakers;



- g) Dirigenti federali, centrali o periferici;
  - h) Tecnici, Allenatori e Istruttori iscritti nei relativi ruoli federali;
  - i) Soci benemeriti;
  - j) Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, assistenti al campo gara e al campo prova e assistenti equestri;
  - k) Veterinari accreditati F.I.S.E. inseriti nei relativi elenchi federali;
  - l) Soci sostenitori;
  - m) Medici federali.
- 32.2 Tutti i Tesserati F.I.S.E. di cui al precedente articolo hanno diritto a fregiarsi del titolo di Tesserati della Federazione Italiana Sport Equestri, beneficiano di ogni diritto e tutela prevista dai Regolamenti Federali, sono coperti da garanzia assicurativa per gli infortuni (con le limitazioni e massimali previsti dalla polizza stipulata dalla F.I.S.E. nel rispetto dei limiti delle vigenti leggi) e hanno la possibilità di partecipare a periodici seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento promossi dalla F.I.S.E., oltre a poter beneficiare di particolari privilegi a seguito di convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. con società venditrici di beni e servizi, comprese eventuali facilitazioni per l'accesso a manifestazioni agonistiche. I Tesserati rispettano tutte le fonti normative indicate nell'art. 1 del presente Regolamento Generale e tutti i Regolamenti della specifica disciplina e le disposizioni approvate dal Consiglio Federale.
- 32.3 La richiesta di tesseramento di tutte le categorie di cui all'art. 32.1 deve essere preceduta dalla registrazione negli appositi campi della funzione tesseramento on-line dei seguenti dati del soggetto: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, e, per coloro che ne dispongono, indirizzo PEC.
- 32.4 Ogni tesserato è obbligato ad aggiornare con tempestività ogni dato registrato e che dovesse successivamente modificarsi nel tesseramento on-line.
- 32.5 Ogni tesserato è tenuto al versamento della quota annuale di tesseramento deliberata dal Consiglio Federale per la categoria per la quale è tesserato, ad eccezione dei tesserati Soci benemeriti. Il rinnovo del rapporto di tesseramento annuale decorre dal momento in cui perverrà a F.I.S.E. il pagamento di detta quota, ed in costanza di tutti i requisiti richiesti per la specifica categoria di tesserato.
- 32.6 La qualifica del socio benemerito di cui al precedente art. 32.1. lett. i) è vitalizia e non prevede versamento di quota annuale di tesseramento.
- 32.7 Nel caso in cui il tesserato sia debitore di somme per qualsiasi ragione e/o titolo della F.I.S.E. al momento del pagamento della quota annuale di tesseramento, il rapporto associativo viene rinnovato ma si attiva d'ufficio il blocco dell'operatività del tesseramento; detto blocco viene rimosso solo successivamente al pagamento del saldo dei debiti. Tali provvedimenti vengono disposti dal Segretario Generale.
- 32.8 F.I.S.E. ha facoltà, in relazione all'entità del debito, di concedere al tesserato una dilazione nel pagamento, accogliendo proposta di piano di rientro rateizzato; in



questo caso il blocco dell'operatività del tesseramento viene rimosso ma si ripristina d'ufficio – su disposizione del Segretario Generale - in caso di ritardato (anche di un solo giorno) pagamento delle rate del piano di rientro autorizzato.

- 32.9 Per il tesserato di cui alla lett. a) il rapporto di tesseramento con la Federazione si instaura contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione a montare.
- 32.10 I tesserati di cui alla lett. a) in relazione all'età si distinguono in:
- **Giovanissimi:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 3 anni e sino al raggiungimento dell'11mo anno di età (anno solare);
  - **Children:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 12 anni e sino al raggiungimento del 14mo anno di età (anno solare);
  - **Juniore:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 14 anni e sino al raggiungimento del 18mo anno di età (anno solare);
  - **Young Riders e Young Drivers:** tesserati di ambo ai sessi, di età non inferiore ai 16 anni e sino al raggiungimento del 21mo anno di età (anno solare);
  - **Youth:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 8 anni e sino al raggiungimento del 18mo anno di età (anno solare);
  - **Seniores:** tesserati di ambo i sessi, a partire dal 19mo anno di età (anno solare);
  - **Ambassadors:** tesserati di ambo i sessi, a partire dal 45mo anno di età (anno solare);
  - **Amazzoni:** tesserati di sesso femminile.
- 32.11 Il Tesserato passa da una qualificazione all'altra di cui al precedente articolo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compie l'età limite suindicata. Tale criterio si adotta ogni qual volta un regolamento o programma di gara o altro documento nel sistema F.I.S.E. fa riferimento all'età del Tesserato.
- 32.12 Allorquando in un programma di categoria, gara, o partita, c'è l'indicazione di Under 18, la partecipazione è riservata ai cavalieri tesserati Juniores, Children e Giovanissimi.
- 32.13 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui all'art. 32.1 lett. a), c), d), h) del presente Regolamento Generale viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. tramite gli enti affiliati/aggregati. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 32.14 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui alle lettere e), f), i), k), l), m) dell'art. 32.1 viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dai soggetti interessati.
- 32.15 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui alla lettera j) dell'art. 32.1 può essere effettuato tramite gli enti affiliati/aggregati oppure on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dagli stessi soggetti interessati.
- 32.16 Il tesseramento dei cavalieri maggiorenni, cittadini italiani residenti in Italia, che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo può essere effettuato on-line sul sito F.I.S.E. anche direttamente dai soggetti interessati, secondo le modalità descritte nel successivo art. 32.23.



- 32.17 Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11.5 e 1.2 Statuto Federale, è fatto espresso divieto ai tesserati di cui all'art. 9 lett. a), c), d), e), f), g), i) Statuto Federale di partecipare a qualsiasi titolo a manifestazioni agonistiche organizzate da enti e organismi non sotto l'egida F.I.S.E., relative agli Sport Equestri nelle discipline di competenza esclusiva della F.I.S.E.. Ciò ad eccezione delle manifestazioni organizzate in forza di specifiche convenzioni stipulate da F.I.S.E. e altri enti e/o associazioni.
- 32.18 Salvo quanto previsto dalla nota ministeriale 28.2.2018 (esenzione dall'obbligo di certificazione medica per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare per i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra di riferimento), i soggetti che vogliono svolgere attività agonistica devono essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e ss. mm.. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato dalla società sportiva di appartenenza. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica, è necessario essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico" come disposto all'art. 42 bis D.L. n. 69 del 9.8.2013 e ss. mm., nonché dal Decreto del Ministero della Salute dell'8.8.2014. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato dalla società sportiva di appartenenza.
- 32.19 I cavalieri portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo dell'idoneità specifica alla disciplina dello sport equestre, in conformità a quanto determinato dai protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica ai portatori di handicap, di cui al Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 4.3.1993 e ss.mm.. Per cavalieri con handicap fisico ipovedenti e non vedenti è necessario integrare la suddetta documentazione con un certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica dell'attività equestre; i cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra, devono depositare anche la Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma.
- 32.20 In qualsiasi momento il tesserato può trasferire la propria residenza sportiva, intendendosi come tale l'ente affiliato/aggregato attraverso il quale è avvenuto il tesseramento F.I.S.E..
- 32.21 Il cambio di residenza sportiva dei tesserati di cui all'art. 32.1 lett. a), c), d), h) è curato dall'ente presso il quale il tesserato sposta la propria residenza sportiva. Il tesserato deve richiedere il trasferimento di residenza e rilasciare all'ente presso il quale si trasferisce consenso espresso al cambio di residenza mediante sottoscrizione in forma di autocertificazione dell'apposito **modulo** allegato al presente regolamento. Per il tesserato minorenni detto consenso espresso è rilasciato dal/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale.



- 32.22 Al fine dell'acquisizione di detto consenso, il legale rappresentante dell'ente presso il quale il tesserato trasferisce la propria residenza sportiva, provvede ad inviare scansione dell'apposito **modulo** di cui al precedente punto, sottoscritto dal tesserato, con cui autorizza il cambio di residenza sportiva a F.I.S.E., mediante pec o mediante apposita funzione del tesseramento on-line quando resa disponibile. F.I.S.E., verificata la completezza della procedura, rende efficace il cambio di residenza sportiva e ne dà comunicazione all'ente presso il quale il soggetto era tesserato precedentemente affinché questo abbia ne contestuale conoscenza.
- 32.23 I soggetti cittadini italiani residenti in maniera permanente all'estero possono essere tesserati per il tramite dell'Ufficio Tesseramento della F.I.S.E.; devono procedere alla registrazione di cui al precedente art. 32.3 ed inviare a F.I.S.E. la necessaria documentazione, compreso quanto comprovante la propria stabile residenza all'estero. Questi soggetti, così come i cavalieri seniores che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo direttamente alla F.I.S.E. devono inviare all'Ufficio Tesseramento scansione del documento d'identità e "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e successive modificazioni, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, accompagnato dall'autocertificazione attestante le avvenute vaccinazioni prescritte dalla legge, salvo motivi di salute debitamente certificati.
- 32.24 Il tesseramento ha validità fino al 31 dicembre, salvo espressa proroga prevista dal Consiglio Federale.
- 32.25 I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di rappresentative o squadre di club (inteso quale ente affiliato o aggregato) o regionali. Al fine di individuare l'Ente o la Regione per la quale il singolo cavaliere può concorrere, si ricorre al criterio del primo tesseramento dell'anno.
- 32.26 Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di club o regionale solamente se detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della categoria, gara o partita di cui al punto che precede.
- 32.27 I cavalieri tesserati da Enti Militari al fine di individuare la regione presso la quale hanno residenza sportiva – e quindi per la quale possono partecipare a categorie, gare o partite in cui è prevista la rappresentativa regionale – optano in fase di rilascio o rinnovo del tesseramento annuale alternativamente per:
- la regione di residenza sportiva;
  - la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva.

### **Art. 33 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo”**

- 33.1 Tutti gli equidi che svolgono attività sotto l'egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo.



- 33.2 L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce all'equide la qualifica di "atleta", qualora lo stesso non sia destinato alla produzione di alimenti (così detto non Destinato alla Produzione di Alimenti "DPA").
- 33.3 L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo deve essere annualmente rinnovata con il versamento della quota deliberata dal Consiglio Federale. Il rinnovo dell'iscrizione annuale decorre dal momento in cui perverrà a F.I.S.E. il pagamento di detta quota.
- 33.4 L'iscrizione al ruolo necessita la preliminare registrazione dell'equide presso la competente Banca Dati Nazionale ai sensi dell'art. 2 **Regolamento Veterinario F.I.S.E.**.
- 33.5 Il richiedente l'iscrizione al ruolo federale deve presentare i seguenti documenti:
- 33.5.1 documento di identificazione dell'equide. Sono tali:
- a) i documenti identificativi rilasciati da Associazioni di Razze Italiane riconosciute (es. ANICA, UNIRE, MiPAFFT, ANARCRHAL ecc. v. elenco al seguente link:  
[https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms\\_info\\_en](https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en)  
in quanto automaticamente inseriti nella Banca Dati Nazionale degli Equini;
  - b) il documento di identificazione AIA-APA o equivalente in funzione delle vigenti disposizioni ministeriali se compilato anche nella parte descrittiva e grafica del cavallo. Qualora non vi fosse parte descrittiva e grafica del cavallo, il documento integrativo (così detto "pupazzetto") può essere predisposto e rilasciato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
  - c) il documento di identificazione, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), se redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese). Qualora fosse incompleto nella parte grafica, può essere completato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
  - d) il documento di identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) deve essere integrato dall'**Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E.**, compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E.;
  - e) il documento di identificazione straniero, già registrato presso uno degli Enti abilitati ai sensi delle vigenti leggi all'inserimento nella competente Banca Dati Nazionale, non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) e dal quale il Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E. non possa dedurre l'identificazione dell'equide attraverso la descrizione grafica, il microchip o altri segni di identificazione deve essere integrato dalla traduzione giurata dei dati segnaletici del documento e dall'**Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E.** compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E..
- 33.5.2 L'**Allegato A Regolamento Veterinario F.I.S.E.** pubblicato sul sito F.I.S.E..
- 33.6 Si definisce "Cavallo Italiano" ai fini dei Regolamenti F.I.S.E. quello iscritto ad uno dei libri genealogici tenuti dal MiPAFFT e quelli iscritti nei registri sportivi tenuti dallo



stesso MiPAFFT. Sono comunque esclusi fattrici e/o stalloni registrati al MiPAFFT a tal fine.

- 33.7 Il termine cavallo senza distinzione di sesso o razza è riferito anche ai pony o altri componenti del genere equino, intendendo come tali quelli nati da una fattrice del genere cavallo.
- 33.8 È istituita una sezione speciale del Ruolo federale del cavallo cui possono essere iscritti – con analoghe forme e procedure previste per i cavalli – anche i muli. Detti ibridi, iscritti ad apposita sezione del Ruolo, potranno partecipare a manifestazioni sportive, e quindi a categorie, gare o partite nei limiti e forme stabiliti dai singoli regolamenti di disciplina.

**Art. 34 – Iscrizione degli equidi sportivi al “Ruolo federale del cavallo”: procedura**

- 34.1 Il proprietario richiedente effettua la registrazione quale “proprietario” in apposita sezione del sito della Federazione. Il sistema provvede al rilascio di credenziali per l’accesso ad area riservata del proprietario.
- 34.2 Presentazione richiesta: accedendo all’apposita sezione del sito con le credenziali di accesso il proprietario provvederà ad iscrivere l’equide compilando la richiesta online ed allegando la scansione in pdf del documento di identificazione dell’equide di cui all’art. 33.4.1 e dell’allegato A di cui all’art. 33.4.2. Qualora l’iscrizione ad una specifica disciplina richieda la registrazione dell’altezza dell’equide questa deve essere desunta dal Certificato Ufficiale di Misurazione F.I.S.E. di cui all’**Allegato P Regolamento Veterinario F.I.S.E.** la cui scansione in formato PDF deve essere altresì allegata.
- 34.3 Inserimento dati e rilascio attestazione: acquisiti i dati identificativi dell’equide nell’apposita sezione e validata da parte dei competenti uffici federali l’identificazione del cavallo, la F.I.S.E. invia all’indirizzo mail del richiedente, inserito all’atto della registrazione, apposita attestazione dell’avvenuta iscrizione dell’equide ai ruoli federali riportante i dati identificativi dell’equide.
- 34.4 E’ obbligatorio procedere a registrare nel ruolo i passaggi di proprietà dell’equide iscritto nel Ruolo Federale dell’equide atleta F.I.S.E. in quanto l’aggiornata registrazione della proprietà dell’equide è indispensabile informazione per la gestione della responsabilità legata all’attività sportiva e all’attribuzione di eventuali premi di ciascun equide. Per procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà il nuovo proprietario deve preventivamente procedere alla registrazione del passaggio di proprietà presso l’Ente riconosciuto, autorizzato a tale funzione dalle norme vigenti. Effettuato questo il nuovo proprietario procede alla propria registrazione - se non sia già in possesso di credenziali d’accesso - e successivamente procede come per la prima iscrizione, integrando i documenti già in possesso di F.I.S.E., con l’invio di scansione in pdf di quanto è stato soggetto a modifica.



- 34.5 È obbligatorio procedere a registrare tutti i cambiamenti inerenti gli aspetti identificativi dell'equide (specie, castrazione, ingrignimento, cicatrici, ecc.) in quanto indispensabili informazioni per l'identificazione e gestione del soggetto in tutti i casi in cui non sia possibile leggere il microchip.
- 34.6 Nel caso in cui gli Enti degli uffici genealogici dovessero procedere ad un cambio di nome dell'equide, è fatto obbligo da parte del proprietario di darne immediata comunicazione a mezzo pec a F.I.S.E., scansionando ed inviando tutta la documentazione inerente.
- 34.7 Eventuali ritardi nel rilascio dell'iscrizione alla F.I.S.E. (difetti di sistema o incompletezza e/o irregolarità della documentazione scansionata) possono consentire un'iscrizione provvisoria di durata di 30 giorni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 giorni.
- 34.8 I proprietari di equidi tesserati possono richiedere con apposito **modulo** il blocco dell'equide al Ruolo federale del cavallo nei seguenti casi e con la seguente procedura:
- a) equide venduto all'estero: il Comitato Regionale territorialmente competente, acquisita la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente e la dichiarazione di vendita, provvede ad inserire nella scheda dell'equide atleta la nota "proprietario non F.I.S.E.", inviando contestualmente la documentazione all'ufficio tesseramento.  
F.I.S.E., verificata la documentazione, provvede al blocco dell'equide che verrà rimosso solo contestualmente ad un successivo passaggio di proprietà, con nuovo proprietario italiano;
  - b) equide dichiarato non più di proprietà: il Comitato Regionale territorialmente competente, acquisita la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente e la dichiarazione di perdita di possesso, provvede ad inviare la documentazione all'ufficio tesseramento.  
F.I.S.E., verificata la documentazione, provvede al blocco dell'equide che verrà rimosso solo contestualmente ad un passaggio di proprietà;
  - c) equide dichiarato deceduto: il Comitato Regionale territorialmente competente, acquisita la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente e la dichiarazione del veterinario che attesta il decesso, provvede ad inviare la documentazione all'ufficio tesseramento.  
F.I.S.E., verificata la documentazione, provvede al blocco definitivo del cavallo.
- 34.9 Il Consiglio Federale determina annualmente le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 35 – Prima iscrizione ai ruoli F.E.I. – rinnovo passaporto F.E.I.**

- 35.1 Per gli equidi che devono effettuare la prima iscrizione ai ruoli F.E.I., il proprietario richiedente deve seguire la procedura nell'apposita sezione del Tesseramento online del sito F.I.S.E., eseguendo l'inserimento dei dati e della scansione dei



documenti richiesti dalle schermate informatiche ed indicando la disciplina per cui si richiede la registrazione.

- 35.2 L'emissione ed il rinnovo del passaporto F.E.I., il passaggio di proprietà, il cambio di nome, l'apposizione di prefissi o suffissi commerciali, il rilascio di duplicati, in ossequio alle disposizioni F.E.I. in vigore, devono essere richiesti ai competenti uffici della F.I.S.E., unico interlocutore riconosciuto dalla F.E.I..
- 35.3 L'emissione ed il rinnovo del passaporto F.E.I., il passaggio di proprietà, il cambio di nome, l'apposizione di prefissi o suffissi commerciali, il rilascio di duplicati, in ossequio alle disposizioni F.E.I. in vigore, devono essere richiesti ai competenti uffici della F.I.S.E., unico interlocutore riconosciuto dalla F.E.I..
- 35.4 Il Consiglio Federale determina annualmente le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.

**Art. 36 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo” come “cavallo iscrizione temporanea”**

- 36.1. La F.I.S.E. prevede la possibilità che un cavallo o un pony possa essere temporaneamente iscritto al Ruolo federale del cavallo affinché possa partecipare a manifestazioni organizzate sotto l'egida F.I.S.E. fuori classifica.
- 36.2. Al fine dell'iscrizione temporanea al Ruolo federale del cavallo, che deve necessariamente essere effettuata prima dell'iscrizione del cavallo a qualsiasi manifestazione, il proprietario o detentore provvede all'iscrizione telematica; a tal fine deve indicare i dati del proprietario o detentore come previsto dall'art. 34.1 del presente Regolamento e per il cavallo o pony esclusivamente: il numero di microchip, il sesso (maschio, femmina, castrone), il colore del mantello, la destinazione finale NON Dpa in coerenza al disposto del precedente art. 33. Non sono da indicare il nome del cavallo, i segni distintivi o di altri elementi identificativi.
- 36.3. Non è richiesto l'inserimento dei dati del documento di origine o l'iscrizione o la registrazione ad albi o enti.
- 36.4. Ai fini dell'iscrizione temporanea il pony non necessita del certificato ufficiale di misurazione F.I.S.E., poiché l'iscrizione temporanea al Ruolo consente di partecipare a manifestazioni esclusivamente in forma anonima e fuori classifica senza distinzione tra pony e cavallo.
- 36.5. Completata la registrazione, la F.I.S.E. previa verifica del corretto inserimento dei dati richiesti, invia all'indirizzo mail del richiedente, inserito all'atto della registrazione, apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione temporanea del cavallo al Ruolo federale, attribuendo al cavallo o pony un nominativo composto dal termine “TEMPORANEA” seguito da un codice numerico casualmente generato: per esempio “TEMPORANEA 1234”.
- 36.6. L'iscrizione temporanea ha validità 60 giorni e consente di registrare e denominare in gara il cavallo o pony con una dicitura “TEMPORANEA 1234”, dove la sequenza numerica 1234 sta per un numero casuale assegnato dal sistema F.I.S.E. all'atto



- dell'iscrizione temporanea del cavallo o pony che consente l'iscrizione e la partecipazione anonima e "fuori classifica" del cavallo o pony alla manifestazione. L'iscrizione temporanea ha comunque scadenza il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata, anche qualora sia trascorso un termine inferiore ai 60 giorni.
- 36.7. Il cavallo o pony così iscritto è coperto dalla polizza assicurativa attivata da F.I.S.E. per i cavalli o pony iscritti al Ruolo federale del cavallo, limitatamente al periodo di validità dell'iscrizione come sopra definito.
- 36.8. F.I.S.E. garantisce la non accessibilità al data base che archivia il numero di microchip del cavallo o pony abbinandolo al nome "TEMPORANEA 1234" salvo che tale dato sia richiesto ai fini della verifica della copertura assicurativa in caso di sinistro.
- 36.9. Scaduto il termine di validità, l'iscrizione temporanea del cavallo cessa e il proprietario o detentore può procedere a nuova iscrizione temporanea con analogha procedura con le limitazioni del comma seguente.
- 36.10. L'iscrizione temporanea di un cavallo o pony può essere richiesta ed effettuata per un massimo di 2 volte nell'anno solare, anche non consecutive.
- 36.11. Il Consiglio Federale determina annualmente la quota dovuta per ogni iscrizione temporanea.

#### **Art. 37 - Partecipazione a manifestazioni di cavalli o pony "Fuori Classifica"**

- 37.1 Un cavallo può partecipare come "Fuori Classifica" a manifestazione organizzata sotto l'egida F.I.S.E. quando ciò viene espressamente richiesto in fase di iscrizione.
- 37.2 Il cavallo fuori classifica partecipa, per finalità di addestramento o equivalenti, anche montato da cavaliere che abbia abilitazioni differenti da quelle ammesse nella categoria, gara o partita in cui viene iscritto, purché l'autorizzazione a montare posseduta dal cavaliere sia di livello eguale o agonisticamente superiore a quella necessaria per prender parte alla competizione del livello della categoria, gara, o partita cui si iscriva, in coerenza ai criteri definiti per le Autorizzazioni a Montare nel Titolo IV del Libro III del presente Regolamento.
- 37.3 La partecipazione fuori classifica è consentita esclusivamente a cavalieri in regola con il tesseramento e che abbiano al momento della partecipazione i requisiti e le condizioni per partecipare a manifestazioni "in classifica".
- 37.4 La partecipazione fuori classifica del cavallo non è annotata nella classifica della categoria, gara o partita cui il cavallo o pony sia ammesso a partecipare e in qualsiasi altro documento F.I.S.E.. Alla prova effettuata non è attribuito alcun esito, e pertanto – anche nelle comunicazioni al pubblico, negli annunci del segretario-speaker, e in qualsiasi altro documento, si annota che il cavallo fuori classifica è "partito" senza ulteriore precisazione sull'esito (penalità, punteggio, tempo, ecc.). Negli Ordini di Partenze e nelle Classifiche figura pertanto esclusivamente il nome e cognome del cavaliere e (al posto del nome del cavallo) l'indicazione "Fuori Classifica".



## TITOLO IV ORGANI E ORGANISMI DELLA F.I.S.E.

### CAPO I ORGANI CENTRALI

#### **Art. 38 – Assemblea Nazionale**

- 38.1 In riferimento alla disposizione di cui all'art. 19.3 Statuto Federale, il Consiglio Federale o il Consiglio Regionale all'approssimarsi della scadenza del mandato provvedono a predisporre relazione sulla gestione e sull'attività svolta nel mandato in via di conclusione.
- 38.2 Dette relazioni devono essere inviate al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione sul sito federale almeno 10 giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea nazionale o regionale. Le relazioni per l'assemblea regionale devono essere altresì pubblicate sul sito del Comitato Regionale.
- 38.3 Il Presidente dell'Assemblea nazionale o regionale dà atto dell'avvenuta pubblicazione della relazione e l'assemblea si esprime su quella di cui al precedente punto 36.1 per alzata di mano.
- 38.4 Le disposizioni di cui al presente Capo del Regolamento Generale si applicano all'assemblea nazionale e all'assemblea regionale, per quanto compatibili.

#### **Art. 39 – Modalità di convocazione delle Assemblee**

- 39.1 All'approssimarsi della scadenza del quadriennio olimpico e, comunque, non oltre il 31 ottobre successivo allo svolgimento delle Olimpiadi estive, il Consiglio Federale e ciascun Consiglio Regionale, individuano con delibera la data di celebrazione delle assemblee elettive. Di tale determinazione deve essere data comunicazione al Segretario Generale entro i 3 giorni successivi.
- 39.2 La convocazione delle assemblee, predisposta in coerenza al **format** allegato al presente Regolamento Generale, avviene, ai fini della validità della convocazione stessa, con la pubblicazione sul sito F.I.S.E. e per le assemblee regionali anche sul sito del Comitato Regionale. La Federazione – esclusivamente per una miglior diffusione dell'informativa - provvede anche all'invio della convocazione nel termine di 30 giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea della stessa, all'indirizzo pec indicato da ciascun ente affiliato/aggregato. Detta comunicazione è inviata a tutti gli enti affiliati, fatte salve le verifiche di cui agli artt. 18.5 e 18.6 Statuto Federale.
- 39.3 Il Segretario Generale della Federazione deve pubblicare sul sito F.I.S.E. nel termine di 10 giorni consecutivi prima della data della prima convocazione dell'Assemblea, l'elenco degli aventi diritto al voto, fatti salvi i ricorsi di cui all'art. 40 del presente Regolamento Generale.



39.4 Successivamente alla convocazione il Segretario Generale affida la responsabilità della verbalizzazione dell'Assemblea nazionale e regionali ad un Notaio ed incarica i Notai per le funzioni di cui al successivo art. 44.

**Art. 40 - Ricorso per omesso e/o errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto a voto**

40.1 Gli esclusi e tutti gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Segretario Generale sia per l'omesso che per l'errato inserimento proprio e/o di altri nell'elenco degli aventi diritto a voto.

40.2 L'avente diritto deve far pervenire a mani o a mezzo pec ricorso scritto al Segretario Generale della F.I.S.E. entro 3 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui al precedente art. 39.3.

40.3 Sul ricorso presentato nei termini, organo competente a decidere è la Corte Federale d'Appello che emette pronuncia definitiva nel termine di 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

40.4 In caso di accoglimento del ricorso, il Segretario Generale provvede agli adempimenti di propria competenza e all'aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto a voto.

40.5 Il Segretario Generale deve pubblicare sul sito F.I.S.E. l'elenco definitivo degli aventi diritto a voto nel termine di 3 giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea.

**Art. 41 – Deleghe**

41.1 Le deleghe per le Assemblee nazionali e regionali devono essere presentate su **modello di delega** allegato al presente Regolamento Generale. La delega da utilizzare è inserita in calce al testo della convocazione, completato con i dati relativi alla specifica assemblea.

41.2 Ove si intenda esercitare la facoltà prevista dagli artt. 18.4, 18.9, 42.1, 42.8 Statuto Federale (*delega interna*: da Presidente di ente a Consigliere del medesimo ente; *delega esterna*: da Presidente ente a Presidente di altro ente della stessa regione o da Presidente ente a Consigliere delegato di altro ente della stessa regione) si deve procedere ad effettuare la scansione del modello di delega compilato in ogni campo, con allegata fotocopia del documento valido del delegante, e inoltrare detta documentazione al Segretario Generale entro e non oltre il 5° giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea. Entro tale termine, ove il legale rappresentante dell'ente inviasse più di una delega, ha validità e può essere utilizzata esclusivamente l'ultima inviata.

41.3 La delega originale e copia del documento del delegante devono essere presentati e consegnati dal delegato alla Commissione Verifica Poteri in sede di Assemblea.

41.4 In mancanza di uno dei requisiti e modalità descritti nei precedenti punti è esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.



41.5 Il rilascio della delega da parte del delegante consente allo stesso di esercitare direttamente e personalmente il diritto di voto; la registrazione della presenza personale dell'avente diritto al voto ha effetto di revoca della delega rilasciata.

#### **Art. 42 – Candidature**

- 42.1 Le candidature a Presidente della Federazione, a componente del Consiglio Federale, a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Segretario Generale della F.I.S.E.. Le candidature a Presidente del Comitato Regionale e a componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale devono essere inviate contestualmente al Segretario Generale della F.I.S.E. e agli uffici del Comitato Regionale.
- 42.2 I termini e le modalità di presentazione delle candidature sono regolati dall'art. 64 Statuto Federale.
- 42.3 Ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 le candidature alle cariche nazionali e alle cariche regionali possono essere inviate, oltre che con le modalità di cui all'art. 64.1 Statuto Federale anche a mezzo pec personale del candidato.
- 42.4 Verificata la regolarità formale delle candidature e scaduti i termini per la presentazione, il Segretario Generale provvede alla pubblicazione sul sito F.I.S.E. della lista delle candidature pervenute in ordine alfabetico.
- 42.5 L'eventuale ricorso avverso la riezione e/o ammissione delle candidature deve pervenire con le modalità di cui al precedente art. 40 al Segretario Generale della F.I.S.E. entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione delle candidature stesse sul sito F.I.S.E..
- 42.6 Competente a decidere sul ricorso di cui al precedente art. 42.5 è la Corte Federale di Appello che emette pronuncia definitiva entro 3 giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso.
- 42.7 Esaurite le fasi di cui ai precedenti artt. 42.5 e 42.6, il Segretario Generale deve pubblicare sul sito F.I.S.E. la lista delle candidature, divenuta definitiva, almeno 3 giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea.
- 42.8 La lista definitiva è consegnata a cura del Segretario Generale al Presidente dell'Assemblea.
- 42.9 La lista deve essere esposta nei seggi per tutto il periodo della votazione con indicazione dei nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
- 42.10 I candidati al Consiglio Federale e al Consiglio Regionale possono candidarsi come rappresentanti di una sola componente. Non è quindi consentito che la stessa persona si candidi come consigliere e contestualmente come consigliere in rappresentanza dei cavalieri o dei cavalieri proprietari o dei tecnici; parimenti la stessa persona non può candidarsi come rappresentante di due delle tre categorie testé elencate. Ove si presentasse tale situazione il Segretario Generale invita formalmente il candidato a determinare quale candidatura mantenere, al fine di poter procedere alla pubblicazione di cui al precedente art. 42.7. In caso di mancato



riscontro, il Segretario Generale considera valida la candidatura pervenuta successivamente se nei termini di cui all'art. 64 Statuto Federale. In caso di candidatura plurima presentata con unica comunicazione, il Segretario Generale considera valida la prima candidatura indicata in detta comunicazione.

#### **Art. 43 - Diritto al voto**

- 43.1 Ai sensi dell'art. 18.5 Statuto Federale hanno diritto a voto nelle assemblee i rappresentanti degli affiliati a condizione che abbiano svolto nella stagione sportiva compresa nell'arco dei 12 mesi precedenti la prima convocazione dell'Assemblea e non solo stagionalmente un'attività sportiva e/o didattica e/o formativa riscontrabile negli atti F.I.S.E. dei Comitati Regionali e della Federazione. Tale attività sportiva consiste nell'aver mantenuto i requisiti richiesti per l'affiliazione.
- 43.2 Ai sensi dell'art. 18.6 Statuto Federale, l'ente affiliato è ammesso all'esercizio del diritto di voto ove in regola con il pagamento delle quote di affiliazione nei termini di cui al precedente art. 25. È considerata regolare la posizione se il buon fine del pagamento eventualmente dovuto pervenga a F.I.S.E. entro le ore 17,00 del secondo giorno antecedente quello della prima convocazione dell'Assemblea. Relativamente ad assegni di conto corrente il termine di cui sopra si riferisce al decorso dei tempi di legge o alle normative interbancarie per il buon fine dell'incasso.
- 43.3 Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei rappresentanti degli affiliati con diritto di voto, sono consentite all'ente affiliato comunicazioni di modifiche alla composizione del proprio Consiglio Direttivo - allegando il verbale dell'ente comprovante le modifiche - che il legale rappresentante dell'ente affiliato deve registrare al sistema di affiliazioni on-line entro e non oltre le ore 17,00 del 10° giorno che precede la data della prima convocazione dell'Assemblea.
- 43.4 Il legale rappresentante dell'affiliato può delegare al voto anche un componente del Consiglio Direttivo. Il nominativo del Consigliere che riceve detta delega deve risultare inserito nella scheda di affiliazione on-line nel termine di cui al precedente art. 43.3. Tale delega non rientra nel computo massimo delle deleghe che il rappresentante dell'ente affiliato può ricevere ai sensi degli artt.18.9 e 42.8 Statuto Federale e deve essere rilasciata con le modalità di cui al precedente art. 41.2.
- 43.5 La delega di cui al precedente punto – così detta delega interna – se rilasciata ad un componente del Consiglio Direttivo che sia anche rappresentante di categoria dello stesso ente delegante (Cavaliere, Tecnico o Cavaliere proprietario) comporta che detto rappresentante non può votare come rappresentante di categoria.
- 43.6 Per ogni ente affiliato avente diritto al voto, ha diritto di partecipare all'assemblea anche: un rappresentante che sia stato eletto fra i cavalieri, un rappresentante eletto fra i cavalieri proprietari ed un rappresentante eletto fra i tecnici, che siano soggetti in regola con il tesseramento per l'anno solare in cui si svolge l'assemblea elettiva, maggiorenni alla data della prima convocazione dell'assemblea elettiva e che abbiano residenza sportiva presso lo stesso ente affiliato.



- 43.7 L'elezione presso ciascun ente affiliato, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari e del rappresentante dei tecnici, avviene in specifica assemblea di categoria da tenersi a cura di ciascun ente affiliato. A dette elezioni si deve procedere con scrutinio segreto e risulta eletto chi riporta il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
- 43.8 È compito del Presidente dell'ente, dopo l'effettuazione delle elezioni, aggiornare on-line nell'apposita sezione del sito F.I.S.E., accedendo con le proprie credenziali, la scheda con l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo e con i nominativi del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari e del rappresentante dei tecnici eletti. I nominativi devono essere completi di anagrafica.

#### **Art. 44 – Modalità di partecipazione all'assemblea nazionale**

- 44.1 La partecipazione all'assemblea nazionale può avvenire anche a mezzo registrazione degli aventi diritto per macroaree presso locali, appositamente indicati ed allestiti dalla F.I.S.E., che siano dotati di idoneo sistema di collegamento in teleconferenza con la sala principale definita tale dal Consiglio Federale all'atto della convocazione; detto sistema di collegamento in teleconferenza deve essere idoneo a consentire agli aventi diritto al voto la partecipazione ad ogni fase dei lavori assembleari.
- 44.2 Nella sala principale ed in tutti i locali al precedente punto 44.1 sono presenti notai incaricati dal Segretario Generale.
- 44.3 I Notai provvedono ad accertare l'identità e la titolarità dei presenti ed aventi diritto al voto in conformità all'elenco definitivo di cui al precedente art. 40.5 e, esaurita la fase di registrazione cui si provvede anche con l'ausilio di un sistema informatico on-line che garantisca l'esclusione di duplicazioni nella registrazione degli aventi diritto al voto, attestano alla Commissione Verifica Poteri il nominativo degli enti presenti o rappresentati, il nominativo dei rappresentanti dei cavalieri, dei rappresentanti dei cavalieri proprietari e dei rappresentanti dei tecnici intervenuti, e conseguentemente il numero dei presenti aventi diritto al voto.
- 44.4 I Notai presenti in ciascuna di tali sale devono, altresì, verificare e garantire la libera espressione del voto e la segretezza delle votazioni a scrutinio segreto.
- 44.5 Il voto viene espresso con l'ausilio di sistema informatico che consente lo scrutinio unico presso la sala principale.
- 44.6 Per quanto qui non espressamente previsto, sono applicabili le ulteriori norme del presente Regolamento Generale.
- 44.7 Le previsioni di tale articolo non si applicano all'Assemblea Regionale.

#### **Art. 45 - Commissione Verifica Poteri e Commissione di Scrutinio**

- 45.1 Le funzioni, la composizione e le incompatibilità della Commissione Verifica Poteri sono regolate dall'art. 22 Statuto Federale.



- 45.2 Il Consiglio Federale o i Consigli Regionali nella delibera di indizione dell'Assemblea provvedono a determinare il testo della convocazione, l'ora, la data ed i locali dove si svolge l'assemblea in prima ed in seconda convocazione. Il Consiglio Federale o i Consigli Regionali devono designare i nominativi dei componenti della Commissione Verifica Poteri. Tali informazioni devono essere rappresentate nell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul sito F.I.S.E. e sui siti dei Comitati Regionali.
- 45.3 I componenti della Commissione Verifica Poteri sono scelti fra liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti o soggetti in servizio o in quiescenza appartenenti alla Magistratura o alle Forze dell'Ordine o dipendenti del CONI. Non è richiesto il requisito del tesseramento F.I.S.E..
- 45.4 La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e assiste i Notai responsabili del controllo dell'identità degli aventi diritto a voto presenti di persona o per delega.
- 45.5 La Commissione Verifica Poteri – coordinando le attività dei notai presenti in ogni locale ove si riuniscono i partecipanti all'assemblea - è responsabile della verifica relativa alla regolarità delle deleghe che vengono acquisite nei controlli preliminari di registrazione degli aventi diritto al voto e trattenute agli atti dell'assemblea, registra in separati verbali le presenze degli aventi diritto a voto per categorie di votanti e degli esclusi dal voto.
- 45.6 Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di un avente diritto a voto in Assemblea, la Commissione Verifica Poteri – su indicazione del notaio presente nello specifico locale ove viene rappresentata la contestazione – cura la redazione di un verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega o dal titolare del diritto, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.
- 45.7 Al termine dei suoi lavori, la Commissione Verifica Poteri coadiuva il Notaio che funge da Segretario dell'Assemblea a redigere un verbale unico riepilogativo che sintetizza i dati rilevati dai notai nei singoli locali e dal quale deve risultare:
- a) il numero degli affiliati rappresentati in assemblea;
  - b) il numero dei cavalieri rappresentati in assemblea;
  - c) il numero dei cavalieri proprietari rappresentati in assemblea;
  - d) il numero dei tecnici rappresentati in assemblea;
  - e) il numero totale dei voti presenti (artt. 18.4, 42.1, 42.11 Statuto Federale);
  - f) il numero totale dei soggetti presenti o rappresentati;
  - g) il numero di ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 45.6.
- 45.8 La Commissione di Scrutinio, composta da un massimo di 5 componenti, è votata per alzata di mano dall'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Alla stessa è affidato lo scrutinio ed il computo dei voti - anche sovrintendendo al computo elettronico dei voti quando adottati sistemi informatici - sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. Può operare anche avvalendosi di specifici strumenti informatici anche on-line per la rilevazione segreta del voto di ciascun avente diritto



in ciascuno dei locali predisposti per la partecipazione, e in questi casi opera con l'ausilio di tecnici informatici che presidiano l'attività tecnica-informatica.

- 45.9 In caso di contrasto circa la validità di una scheda scrutinata, ogni decisione è rimessa al giudizio insindacabile del Presidente dell'Assemblea.
- 45.10 La scheda di votazione scrutinata oggetto di contestazione deve essere conservata agli atti federali.
- 45.11 Nella Commissione Verifica Poteri e nella Commissione di Scrutinio non possono essere nominati quali componenti i candidati alle cariche federali, né i componenti uscenti degli eligendi Organi.

#### **Art. 46 - Apertura dell'Assemblea**

- 46.1 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata la maggioranza degli aventi diritto al voto richiesta dagli artt. 21.6 e 21.7 Statuto Federale e coadiuva il Notaio segretario dell'Assemblea a redigere il verbale di cui al precedente art. 45.7.
- 46.2 Il quorum costitutivo è raggiunto con la presenza di un numero di enti affiliati aventi diritto al voto - e specificamente con la presenza, personale o per delega, dei loro legali rappresentanti - di cui agli artt. 21.6, 21.7 Statuto. Sono esclusi dal computo del quorum i rappresentanti dei cavalieri, i rappresentanti dei cavalieri proprietari e i rappresentanti dei tecnici.
- 46.3 Qualora al termine della registrazione dei presenti sia raggiunto il quorum in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri ne fa dar atto al Notaio segretario dell'Assemblea nel verbale di cui al precedente art. 45.7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum in prima convocazione la Commissione Verifica Poteri ne fa dar atto a verbale e riprende i lavori di registrazione nel rispetto dell'orario previsto per la seconda convocazione.
- 46.4 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione e comunque al termine della registrazione di tutti i presenti, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata la maggioranza dei voti richiesta agli artt. 21.6, 21.7 Statuto Federale per come al precedente punto 46.2, ne fa dar atto al Notaio nel verbale di cui al precedente art. 45.7.
- 46.5 Il Presidente Federale o Regionale, preso atto del verbale redatto anche su indicazione della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza.
- 46.6 La nomina dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione di Scrutinio avviene su proposta del Presidente pro-tempore dell'Assemblea votata per acclamazione o per alzata di mano.
- 46.7 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente compito di sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento sopraggiunto.



- 46.8 Il Presidente dell'Assemblea nominato ai sensi del precedente art. 46.6, invita, quindi, tutti gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 45.6.
- 46.9 La relativa votazione avviene per alzata di mano, con esclusione dal voto dei ricorrenti.
- 46.10 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee Regionali sono svolte da Notaio incaricato ai sensi del precedente art. 39.4 cui è affidata la verifica dell'identità dei votanti e la funzione di garantire ed attestare il rispetto della segretezza del voto.

#### **Art. 47 - Presidente dell'Assemblea**

- 47.1 Il Presidente dell'Assemblea, nominato ai sensi del precedente art. 46.6.
- dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
  - ha autorità su questioni funzionali al mantenimento del regolare ed ordinato svolgimento dell'assemblea;
  - è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
  - regola l'ordine e la durata degli interventi e concede la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno; eventuali repliche sono rimesse alla sua facoltà discrezionale;
  - in caso di assemblea elettiva in riferimento ai candidati alla carica di Presidente concede la parola per la presentazione degli stessi a ciascun candidato, stabilendo l'ordine degli interventi per sorteggio; analogo criterio si utilizza per eventuale richiesta di intervento dei candidati ad altre cariche;
  - determina il sistema di votazione in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 Statuto Federale;
  - dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalla Commissione di Scrutinio;
  - esaurita la discussione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Assemblea;
  - sottoscrive in duplice copia, unitamente al Segretario dell'Assemblea e ai componenti della Commissione di Scrutinio, il verbale dell'Assemblea.
- 47.2 Il verbale dell'assemblea nazionale viene trasmesso entro 8 giorni alla Segreteria Generale del CONI e una seconda copia tenuta agli atti federali e pubblicata a cura del Segretario Generale sul sito F.I.S.E.. Il verbale dell'assemblea regionale viene trasmesso entro 8 giorni al Segretario Generale e pubblicato a cura dello stesso sul sito F.I.S.E. e la seconda copia tenuta agli atti federali del Comitato Regionale e pubblicato sul sito regionale; il verbale fa fede dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

#### **Art. 48 – Votazioni**



- 48.1 Nelle assemblee elettive il Presidente dell'Assemblea indica l'apertura dei seggi per l'esercizio del diritto di voto al termine delle operazioni di registrazione degli aventi diritto al voto di tutti i soggetti presenti nei locali in cui tale registrazione avviene.
- 48.2 Effettuata la registrazione dell'ultimo dei soggetti presenti e aventi diritto al voto ed in difetto di ulteriori intervenuti accessi, la Commissione Verifica Poteri redige il verbale di cui all'art. 45.7 e lo consegna al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura agli aventi diritto al voto e procede agli incumbenti per l'apertura dell'assemblea.
- 48.3 Nelle elezioni a cariche federali, fatto salvo quanto previsto per il Presidente Federale, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati "ex aequo". Qualora nel ballottaggio si verificasse parità di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- 48.4 I voti vengono espressi su apposita **scheda** predisposta in coerenza al format allegato al presente Regolamento Generale, vidimata dai Notai di cui al precedente art. 44.2 e contenente i nominativi di tutti i candidati alla stessa carica in ordine alfabetico.
- 48.5 Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori al numero di posti disponibili alla carica oggetto dell'elezione.
- 48.6 È consentita la votazione con mezzi elettronici nel rispetto della segretezza del voto.
- 48.7 Eventuali impugnative sono ammesse a condizione che sia espressa e verbalizzata la riserva di impugnativa prima della chiusura dell'assemblea.
- 48.8 Il ricorso motivato relativo a riserve di impugnative per eventuali irregolarità avvenute durante l'assemblea e/o nello svolgimento del voto deve essere proposto alla Corte Federale di Appello nel termine di 8 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.
- 48.9 Competente a decidere per le impugnative alle Assemblee nazionali e regionali è la Corte Federale di Appello che emette il provvedimento definitivo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

#### **Art. 49 – Presidente della Federazione**

- 49.1 Il Presidente della Federazione ai sensi dell'art. 28.8 Statuto Federale può invitare ai lavori del Consiglio Federale, senza diritto di voto, soggetti qualificati per le attività federali, ritenuti esperti e che possano svolgere attività propositiva, informativa ed esplicativa.
- 49.2 Ha facoltà di delega in ordine a competenze non esclusive.
- 49.3 Le presenti norme relative al Presidente della Federazione si applicano anche al Presidente del Comitato Regionale.

#### **Art. 50 – Consiglio Federale**

- 50.1 Il provvedimento di nomina a Consigliere Federale (o a Consigliere Regionale), viene comunicato all'interessato a mezzo pec o raccomandata AR o raccomandata a mani a cura del Segretario Generale.



- 50.2 Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, il Consigliere Federale o il Consigliere Regionale trasmette al Segretario Generale comunicazione di accettazione della carica a mezzo pec o raccomandata AR o raccomandata a mani, pena la decadenza dalla carica stessa.
- 50.3 Le deliberazioni del Consiglio Federale avvengono con voto palese o con scrutinio segreto quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Il voto segreto può essere richiesto anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale presenti.
- 50.4 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può assegnare a uno o più componenti, specifiche competenze per settore o per tematica.
- 50.5 Delle riunioni del Consiglio Federale viene redatto verbale che, debitamente approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, deve essere pubblicato sul sito F.I.S.E. entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.
- 50.6 Le delibere assunte dal Consiglio Federale ed i relativi allegati devono essere integralmente pubblicati sul sito F.I.S.E. entro 20 giorni dallo svolgimento della seduta.
- 50.7 La pubblicazione sul sito F.I.S.E. delle delibere con relativi allegati le rende esecutive. Qualora necessario per i tempi di esecuzione della delibera, il Consiglio Federale delibera altresì l'immediata esecutività della stessa.
- 50.8 La pubblicazione delle delibere e dei verbali dei Comitati Regionali avviene sul sito del Comitato Regionale in apposita sezione per ciascun comitato che ne curerà direttamente l'inserimento con proprie credenziali di accesso, nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 50.5 e 50.6.
- 50.9 Le presenti norme relative al Consiglio Federale si applicano, in quanto compatibili, al Consiglio Regionale.

#### **Art. 51 – Collegio dei Revisori dei Conti**

- 51.1 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, elettiva o di nomina (centrale o periferica), nonché con ogni altra carica in enti affiliati o aggregati.
- 51.2 In caso di vacatio, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando la sostituzione con i membri supplenti in ordine di età e, successivamente, si applicherà quanto previsto dall'art. 35 Statuto Federale.

#### **Art. 52 – Segretario Generale**

- 52.1 Il Segretario Generale riveste il ruolo di Segretario del Consiglio Federale e redige il verbale di ciascuna seduta; tale verbale è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente e può essere approvato seduta stante o nel corso della successiva riunione consiliare.



- 52.2 È compito del Segretario Generale dare attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli organi federali secondo le rispettive competenze.
- 52.3 Provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e coordina l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione.
- 52.4 Cura l'organizzazione e la direzione degli uffici e dei dipartimenti in funzione delle esigenze per l'attività di ogni singolo ufficio, servizio e/o dipartimento e/o comitato. È il vertice gerarchico del personale F.I.S.E..
- 52.5 In caso di assenza prolungata o impedimento, le incombenze del Segretario Generale sono svolte dal Vice Segretario Generale o dal dirigente più alto in grado della F.I.S.E., se il Consiglio Federale non provvede con differente deliberazione.

#### **Art. 53 – Commissione Federale di Garanzia**

- 53.1 I componenti della Commissione Federale di Garanzia di cui all'art. 37 Statuto Federale possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

## **CAPO II ORGANI PERIFERICI**

#### **Art. 54 – Presidente del Comitato Regionale**

- 54.1 Al Presidente del Comitato Regionale spettano le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 45 Statuto Federale.
- 54.2 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento a chi lo succede i documenti e i beni di appartenenti alla F.I.S.E. in uso al Comitato Regionale con redazione di apposito verbale di consegna.

#### **Art. 55 – Comitato Regionale**

- 55.1 Il Comitato Regionale ha sede nella città capoluogo della Regione, se non diversamente disposto con delibera del Consiglio Federale su delibera di proposta motivata del Consiglio Regionale dopo il proprio insediamento.
- 55.2 Il Vice Presidente ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Regionale nel proprio ambito nella riunione di insediamento.
- 55.3 Per il funzionamento, l'organizzazione e l'articolazione del Comitato Regionale si rinvia alle disposizioni previste per il Consiglio Federale, i Dipartimenti nazionali e le Commissioni nazionali per quanto compatibili.
- 55.4 Le riunioni del Consiglio Regionale sono periodiche e comunque in numero non inferiore a quattro nel corso dell'anno.
- 55.5 Le riunioni possono essere convocate ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale. Delle riunioni viene redatto verbale che, debitamente approvato



e firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso al Segretario Generale in copia entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato. La pubblicazione del verbale delle riunioni del Consiglio Regionale avviene sul sito del Comitato Regionale in apposita sezione per ciascun Comitato che ne cura direttamente l'inserimento con proprie credenziali di accesso nel rispetto del termine di cui al presente articolo.

- 55.6 Le delibere a pena di nullità devono essere assunte su **modello** adottato dalla Federazione e devono prevedere lo stanziamento finanziario impegnato e/o l'entrata prevista nonché la dichiarazione di copertura della spesa e/o la ricognizione dell'entrata con indicazione dello specifico capitolo di bilancio.
- 55.7 Tutte le delibere ed i relativi allegati devono essere trasmessi in copia al Segretario Generale entro 20 giorni, decorrenti dalla data della seduta in cui sono approvati. La pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Regionale avviene sul sito del Comitato Regionale in apposita sezione per ciascun Comitato che ne cura direttamente l'inserimento con proprie credenziali di accesso nel rispetto del termine di cui al presente articolo.
- 55.8 La pubblicazione sul sito del Comitato Regionale delle delibere con relativi allegati le rende esecutive.
- 55.9 Per le riunioni del Consiglio Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento per le riunioni del Consiglio Federale.
- 55.10 Il Consiglio Regionale, oltre alle funzioni di cui all'art. 44 Statuto Federale, ha il compito di:
- a) contribuire nell'ambito del suo territorio alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione/agggregazione di nuovi enti sportivi e per l'assistenza a quelli esistenti;
  - b) collaborare territorialmente con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione o per specifiche attività di tipo sportivo o gestionale che riguardino o coinvolgano la regione;
  - c) deliberare scelte in merito all'utilizzo delle risorse assegnate dalla Federazione e quelle autonomamente reperite con la più rigorosa osservanza di ogni disposizione emanata dalla F.I.S.E. e dei regolamenti vigenti in merito;
  - d) predisporre annualmente il piano di spesa e di entrata occorrente per la realizzazione dei propri compiti e sottoporlo al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;
  - e) intervenire e curare le relazioni nell'interesse della F.I.S.E. e degli affiliati/aggregati, presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e presso le autorità locali;
  - f) osservare ed applicare le norme federali attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni del Consiglio Federale;



- g) proporre al Consiglio Federale iniziative interregionali su obiettivi condivisi con più regioni.

#### **Art. 56 – Delegato Regionale**

56.1 Il Delegato Regionale, oltre ad adempiere a quanto previsto dall'art. 46 Statuto Federale, ha il compito di:

- a) contribuire nell'ambito del suo territorio alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione/aggregazione di nuovi enti sportivi e per l'assistenza a quelli esistenti;
- b) collaborare territorialmente con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione o per specifiche attività di tipo sportivo o gestionale che riguardino o coinvolgano la regione;
- c) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva e promozionale realizzabile nella regione;
- d) deliberare scelte in merito all'utilizzo delle risorse assegnate dalla Federazione e quelle autonomamente reperite con la più rigorosa osservanza di ogni disposizione emanata dalla F.I.S.E. e dei regolamenti vigenti in merito;
- e) predisporre annualmente il piano di spesa e di entrata occorrente per la realizzazione dei propri compiti e sottoporlo al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;
- f) intervenire e curare le relazioni nell'interesse della F.I.S.E. e degli affiliati/aggregati, presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e presso le autorità locali;
- g) osservare ed applicare le norme federali attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni del Consiglio Federale;
- h) proporre al Consiglio Federale iniziative interregionali su obiettivi condivisi con più regioni.

#### **Art. 57– Organi Periferici del Trentino Alto Adige**

57.1 Gli Organi delle province di Trento e Bolzano, come indicato dall'art. 47 Statuto Federale, hanno funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni ai Comitati Regionali. Ad essi si applicano le norme di funzionamento previste per i Comitati Regionali o per i Delegati Regionali.

#### **Art. 58 – Delegato Provinciale**

58.1 Il Delegato Provinciale può essere nominato in province in cui siano presenti almeno venti enti affiliati.

58.2 Il Delegato Provinciale, oltre ad adempiere a quanto previsto dall'art. 48 Statuto Federale, ha i seguenti compiti:



- a) contribuire nell'ambito della sua provincia e nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Regionale alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 Statuto Federale, operando per la costituzione e l'affiliazione/aggregazione di nuovi enti e per l'assistenza a quelli già esistenti;
- b) informare tempestivamente e contestualmente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva e promozionale realizzabile nella provincia;
- c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
- d) intervenire e curare le relazioni nell'interesse della F.I.S.E. e degli enti affiliati/aggregati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali.

### **CAPO III** **ALTRI ORGANISMI**

#### **Art. 59 – Consulta Nazionale**

- 59.1 Per la convocazione ed il funzionamento della Consulta Nazionale si applicano in quanto compatibili le norme previste per il Consiglio Federale.
- 59.2 La Consulta è validamente costituita quando siano presenti il Presidente Federale o chi ne fa le veci ed almeno la metà dei componenti: Consiglieri Federali, Presidenti di Comitati Regionali, Delegati Regionali e dei Comitati delle Province di Trento e Bolzano o loro delegati.
- 59.3 Il Presidente Regionale ha facoltà di farsi sostituire in caso di impedimento a partecipare personalmente alla seduta, conferendo apposita delega esclusivamente ad un componente del proprio Consiglio Regionale.
- 59.4 La delega di cui al precedente punto 59.3, sottoscritta dal Presidente Regionale delegante, deve essere trasmessa a mezzo pec dal Comitato Regionale al Segretario Generale.
- 59.5 Per la costituzione della Consulta e la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti.
- 59.6 La Consulta può articolarsi in Commissioni di studio.
- 59.7 Alle riunioni possono essere invitati soggetti qualificati che possono offrire un contributo per gli argomenti trattati in analogia a quanto disposto per il Consiglio Federale.
- 59.8 Il Segretario Generale cura gli aspetti di segreteria della Consulta ed effettua la verbalizzazione delle sedute della Consulta.
- 59.9 Il verbale della Consulta è pubblicato a cura dal Segretario Generale sul sito F.I.S.E. entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.

#### **Art. 60 – Consiglio degli Allevatori**

- 60.1 Il Consiglio degli Allevatori ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche connesse allo sviluppo dell'allevamento del cavallo da sella italiano, e supporta il



Consiglio Federale nell'individuazione di programmi per la promozione dell'allevamento, dei suoi prodotti, di criteri e modalità di programmazione di eventi e gare che contribuiscano ad offrire ai cavalli da sella allevati in Italia occasioni per l'inserimento nel circuito sportivo.

- 60.2 Il Consiglio degli Allevatori è costituito da un numero massimo di 10 componenti nominati dal Consiglio Federale entro 60 giorni dall'insediamento. I componenti del Consiglio degli Allevatori sono soggetti che svolgono l'attività allevatoria e sono tesserati F.I.S.E..
- 60.3 Il Consiglio degli Allevatori elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. A dette elezioni il Consiglio degli Allevatori procede nella riunione di insediamento.
- 60.4 Delle riunioni del Consiglio degli Allevatori deve essere redatto verbale.
- 60.5 Detto verbale deve essere inviato al Segretario Generale entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.
- 60.6 Per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio degli Allevatori si applicano in quanto compatibili le norme previste per il Consiglio Federale.
- 60.7 La prima riunione dopo la costituzione è convocata e presieduta dal Presidente Federale o da un Consigliere da questo delegato.
- 60.8 I componenti del Consiglio degli Allevatori partecipano a titolo onorifico.
- 60.9 Ai lavori del Consiglio degli Allevatori può partecipare il Presidente Federale o un componente del Consiglio a ciò delegato.
- 60.10 La convocazione del Consiglio degli Allevatori può essere effettuata dal Presidente Federale, da un Consigliere Federale a ciò delegato o dal Presidente del Consiglio degli Allevatori. La convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio degli Allevatori.

#### **Art. 61 – Consiglio dei Presidenti Regionali**

- 61.1 Il Consiglio dei Presidenti Regionali è composto, ai sensi dell'art. 59 Statuto Federale, dai Presidenti di Comitati Regionali, Delegati Regionali e dei Comitati delle Province di Trento e Bolzano o loro delegati.
- 61.2 Il Consiglio dei Presidenti Regionali viene convocato nella sua prima riunione all'inizio del quadriennio dal Presidente Federale entro 60 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva.
- 61.3 L'elezione del Presidente e del Vicepresidente di cui all'art. 59.1 Statuto Federale deve avvenire nella prima riunione.
- 61.4 Il Consiglio dei Presidenti Regionali si riunisce in base alla disposizione di cui all'art. 59 Statuto Federale ed è convocato dal Presidente del Consiglio dei Presidenti Regionali, anche su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.
- 61.5 Per la valida costituzione del Consiglio è richiesta la maggioranza semplice dei rappresentanti territoriali presenti personalmente o per delega.



- 61.6 Per la delega relativamente al Consiglio dei Presidenti Regionali si applicano le medesime disposizioni previste per la Consulta Nazionale di cui al precedente art. 59.
- 61.7 Il Consiglio dei Presidenti Regionali può articolarsi in Commissioni di studio.
- 61.8 Alle riunioni possono essere invitati soggetti qualificati che possono offrire un contributo per gli argomenti trattati in analogia a quanto disposto per il Consiglio Federale.
- 61.9 Il Segretario Generale cura gli aspetti di segreteria del Consiglio dei Presidenti Regionali ed effettua la verbalizzazione delle sedute.

## **CAPO IV**

### **ALTRE STRUTTURE**

#### **Art. 62 - Servizi e Dipartimenti**

- 62.1 L'organizzazione funzionale della F.I.S.E. è articolata in Servizi e Dipartimenti.
- 62.2 I Servizi sono preposti alle attività gestionali ed amministrative.
- 62.3 I Dipartimenti sono preposti alla organizzazione e promozione delle attività sportive.
- 62.4 L'organizzazione di Servizi e Dipartimenti è deliberata dal Consiglio Federale.
- 62.5 In adempimento all'art. 36 Statuto, compete al Segretario Generale, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Federale, assegnare specifiche funzioni, competenze e ruoli ai singoli Servizi e Dipartimenti e destinare ai Servizi e ai Dipartimenti il personale dipendente, coordinando e indirizzando l'operato dello stesso.
- 62.6 A supporto del funzionamento dei Servizi e dei Dipartimenti il Consiglio Federale, può nominare consulenti determinando il contenuto del contratto stesso ed il compenso. Il Segretario Generale vigilerà sulla rispondenza delle prestazioni eseguite in riferimento al contratto in essere.
- 62.7 I Servizi svolgono funzioni amministrative, organizzative ed operative non direttamente preposte alla gestione dell'attività sportiva.
- 62.8 I Dipartimenti coordinano, promuovono e dirigono le attività sportive nelle diverse e specifiche discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale.
- 62.9 I Dipartimenti sono gestiti dalla Direzione Sportiva annualmente nominata dal Consiglio Federale che ne determina l'articolazione anche in funzione della distinzione fra Discipline Olimpiche e Discipline non Olimpiche.
- 62.10 L'attività di ciascun Dipartimento può essere coordinata – a supporto del Direttore Sportivo - da un Responsabile annualmente nominato dal Consiglio Federale.

#### **Art. 63 – Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina**

- 63.1 Il Consiglio Federale può nominare annualmente Commissioni Consultive di Dipartimento o di Disciplina a supporto dell'attività di ciascun Dipartimento e in funzione dell'articolazione delle discipline sportive.



- 63.2 Ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina, è composta da soggetti qualificati per le attività federali, ritenuti esperti e che possano svolgere attività propositiva, informativa ed esplicativa, scelti tra tesserati F.I.S.E..
- 63.3 Ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina ha funzioni esclusivamente propositive e consultive e sottopone al Consiglio Federale per il tramite del Direttore Sportivo di riferimento della disciplina, le proprie proposte e/o iniziative. Il Consiglio Federale valuta dette proposte nell'ambito degli indirizzi programmatici della disciplina.
- 63.4 I componenti di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina partecipano a titolo onorifico.
- 63.5 Ai lavori di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina può partecipare il Presidente Federale o un componente del Consiglio a ciò delegato.
- 63.6 La convocazione di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina può essere effettuata dal Presidente Federale, da un Consigliere Federale a ciò delegato, dal Direttore Sportivo, o dal Responsabile della Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina, quando nominato ai sensi del precedente art. 62.10. La convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti della Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina.
- 63.7 Il Responsabile della Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina e i componenti di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina non hanno la rappresentanza di F.I.S.E. e non esercitano funzioni dispositive.

**Art. 64 – Servizi, Dipartimenti, Commissioni di Dipartimento o di Disciplina e incarichi – norma generale**

- 64.1 Non possono essere chiamati a fare parte di Servizi, Dipartimenti e Commissioni di Dipartimento o di Disciplina, né ricevere incarichi di consulenza a qualsiasi titolo soggetti che abbiano ricevuto negli ultimi 3 anni sanzioni e condanne da Organi di Giustizia Sportiva di Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata riconosciuti dal Coni, con sospensione di un anno o superiore.
- 64.2 Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche agli organi periferici.

**TITOLO V**  
**ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

**Art. 65 – Requisiti di eleggibilità**

- 65.1 I requisiti di eleggibilità sono stabiliti dall'art. 61 Statuto Federale.
- 65.2 Ai sensi dell'art. 61.4 Statuto Federale, il soggetto che intenda presentare la candidatura a cariche federali e abbia un'attività commerciale collegata direttamente o indirettamente alla gestione della Federazione deve produrre idonea



- documentazione comprovante che quanto percepito in tale attività da F.I.S.E. non abbia costituito fonte primaria o prevalente del suo reddito da lavoro.
- 65.3 Si intende per fonte primaria o prevalente il superamento con il reddito da lavoro - per come indicato al precedente articolo - del 50% del proprio reddito complessivo individuato nella media dell'ultimo biennio precedente la candidatura, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate.
- 65.4 Ai sensi dell'art. 61.4 Statuto Federale, è altresì ineleggibile chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI ed anche con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati.
- 65.5 Ai sensi dell'art. 61.6 Statuto Federale, sono ineleggibili tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano instaurato controversie giudiziarie o procedimenti giudiziari ancora pendenti presso organi di giustizia civile, penale, amministrativa, contro il CONI, F.S.N., F.I.S.E., D.S.A. ed E.P.S. o contro altri organismi riconosciuti dal CONI, o che abbiano controversie giudiziarie in corso con F.I.S.E., o che non abbiano ottemperato a sentenze subite in tali tipi di procedimenti. Non si intendono qui ricompresi controversie o procedimenti giudiziari instaurati presso organi di giustizia sportiva e/o per far valere eventuali diritti elettorali.

#### **Art. 66 – Incompatibilità**

- 66.1 Le incompatibilità sono stabilite dall'art. 62 Statuto Federale.
- 66.2 In riferimento all'art. 62.4 Statuto Federale, l'incompatibilità con attività di servizio relativamente all'Ufficiale di Gara si concreta allorché lo stesso partecipi in Italia ad un numero superiore a dodici manifestazioni nell'arco degli ultimi dodici mesi.
- 66.3 Risultano, altresì, incompatibili ai sensi della medesima norma federale gli insegnanti tecnici (Tecnici ed Istruttori Federali) che prestino attività di tecnico con contratti a titolo oneroso a favore della Federazione. Non si considera ivi ricompreso eventuale incarico occasionale e la cui attività sia limitata a una specifica manifestazione, stage, evento, la cui durata sia non superiore a sette giorni.
- 66.4 Ai sensi dell'art. 62.5 Statuto Federale, l'opzione deve essere presentata per iscritto (pec, raccomandata AR, raccomandata a mani) da colui che è stato eletto a più cariche federali, centrali e periferiche, al Segretario Generale, comunicando l'incarico prescelto entro 15 giorni dallo svolgimento dell'ultima elezione o nomina.
- 66.5 L'eletto non può esercitare alcuna carica se non dopo aver presentato opzione per iscritto al Segretario Generale.
- 66.6 Il mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati causa la decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.
- 66.7 A seguito dell'esercizio dell'opzione subentrano, nelle cariche rimaste vacanti, i candidati alla stessa carica che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché il subentrante abbia riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti. A parità di voti subentra il più anziano di età.



**Art. 67 - Durata e indennità delle cariche elettive**

- 67.1 La durata delle cariche è regolata dall'art. 63 Statuto Federale.
- 67.2 I mandati elettivi dei componenti degli Organi Federali, in ragione dell'attività svolta in adempimento del proprio mandato, sono svolti esclusivamente a titolo onorifico.
- 67.3 Può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal CONI ed in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI. Tale eventuale indennità è corrisposta per tutta la durata della carica a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di approvazione del Consiglio Federale che deve fare espressamente riferimento alla determinazione del CONI.
- 67.4 Fatto salvo quanto previsto nei precedenti punti, ai soggetti eletti nel Consiglio Federale e nei Consigli Regionali e ai Delegati Regionali o Provinciali non può essere corrisposta da F.I.S.E. alcuna indennità, gettone o compenso ad alcun titolo. I rimborsi per le spese sostenute e documentate sono riconosciuti con il rispetto e nei limiti delle norme di cui al Libro Rimborsi spese. La violazione della presente norma comporta la decadenza dall'incarico rivestito.



## LIBRO II DELLE MANIFESTAZIONI

### TITOLO I MANIFESTAZIONI e COMITATI ORGANIZZATORI

#### **Art. 68 – Norme generali**

- 68.1 Sono definite manifestazioni gli eventi organizzati ai fini sportivi sia ludico-addestrativi che agonistici in cui il soggetto organizzatore propone e predispone l'effettuazione di uno o più eventi sportivi intesi come categorie di attività di sport equestri, nell'ambito di un unico programma.
- 68.2 Le manifestazioni per F.I.S.E. sono attività rilevanti per la promozione degli Sport Equestri dove può essere testato e perfezionato il livello di preparazione degli atleti impegnati in attività agonistica, pre-agonistica e/o amatoriale, che coltivano con attività sportiva anche ludico-addestrativa il rapporto con il cavallo.
- 68.3 L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni devono favorire l'immagine dello sport e delle discipline gestite da F.I.S.E., contribuendo al divertimento del pubblico, alla soddisfazione degli atleti praticanti ed amatori; contestualmente devono contribuire a favorire il miglioramento delle performances agonistiche e della preparazione sportiva degli atleti di vertice.
- Le manifestazioni sportive – quali che siano la dimensione territoriale ed agonistica di ciascuna – devono perseguire principalmente:
- il rispetto degli obiettivi sportivi agonistici o non agonistici, promozionali, di base, di integrazione sociale, in coerenza alle caratteristiche ed al target cui è rivolta la manifestazione;
  - il rispetto e l'attenzione per il pubblico;
  - la soddisfazione ed il rispetto delle aspettative degli atleti partecipanti, anche minori di età, dei loro accompagnatori, degli atleti disabili e dei soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione medesima (Dirigenti di Enti affiliati/aggregati, Istruttori, Tecnici, Groom, ecc.);



- il corretto riconoscimento dell'impegno e della professionalità di coloro che rivestono ruoli tecnici e tecnico-operativi per la realizzazione della manifestazione (Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreterie di Concorso, assistenti, rappresentanti del Comitato Organizzatore) e delle persone che, coinvolte in forme di volontariato, contribuiscono alla miglior riuscita degli eventi sportivi.
- 68.4 L'organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto attiene agli aspetti sportivi, che per ogni aspetto organizzativo, logistico e, comunque, correlato, deve avvenire nel rispetto dello Statuto F.I.S.E., delle norme CONI, dei Regolamenti emanati da Coni e F.I.S.E. vigenti all'atto dello svolgimento della manifestazione, delle norme dettate in tema di Manifestazioni di Interesse Federale e di ogni altra disposizione emanata da F.I.S.E. in merito all'organizzazione della specifica manifestazione assegnata al Comitato Organizzatore e vigente all'atto dello svolgimento della manifestazione.
- 68.5 È obiettivo e finalità di F.I.S.E. – e, conseguentemente, di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e di coloro che svolgono funzioni di rappresentanza della F.I.S.E. - garantire ad ogni evento sportivo professionalità, qualità e corretto spirito agonistico.
- 68.6 L'elaborazione del programma di ogni manifestazione deve tenere conto delle linee guida sopra esposte, per consentire a tutti i partecipanti di avere anticipata cognizione della sequenza e degli orari indicativi delle gare in programma, della programmazione di cerimonie e premiazioni, di sufficienti dettagli in merito a servizi disponibili, localizzazione, distanze, utilità, nella zona in cui si svolge la manifestazione.
- 68.7 Dette manifestazioni possono prevedere nella stessa giornata una singola gara o più gare, di tipo ludico-addestrative o agonistiche; possono essere monodisciplinari o pluridisciplinari.
- 68.8 F.I.S.E. è competente esclusivamente per le attività di tipo sportivo ricomprese fra le attività di cui all'art. 2 Statuto Federale; qualora le manifestazioni prevedessero attività estranee a quelle disciplinate statutariamente da F.I.S.E. (quali eventi musicali, spettacoli, intrattenimento, gare di altre discipline sportive, ecc.), dette attività o iniziative, pur potendo essere inserite nello stesso programma della manifestazione, rimangono estranee alle competenze e responsabilità F.I.S.E..
- 68.9 L'organizzazione di altre categorie, gare o partite organizzate sotto l'egida di Enti di Promozione Sportiva, se le stesse si svolgono contestualmente o comunque nello stesso impianto e nella stessa giornata in cui sono programmate manifestazioni F.I.S.E., devono essere espressamente da questa autorizzate.
- 68.10 Le singole manifestazioni, ludico-addestrative o agonistiche, possono essere organizzate direttamente da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore accreditato in F.I.S.E.; possono essere svolte in uno o più giorni ed essere parte di un calendario di trofeo, campionato o simile, proposto da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore.



- 68.11 Il Comitato Organizzatore è l'esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa; rientra quindi fra le responsabilità del Comitato Organizzatore rispondere di qualsiasi danno a persone, animali e/o cose, che si verifichi nei luoghi adibiti alla manifestazione durante lo svolgimento della stessa.
- 68.12 Il Comitato Organizzatore è il solo soggetto responsabile di ogni aspetto tecnico ed amministrativo relativo all'impianto e alle strutture in cui si svolge la manifestazione. Compete esclusivamente al Comitato Organizzatore verificare la correttezza, l'attualità e la completezza di ogni autorizzazione da richiedere, sia per l'impianto che per la manifestazione, alle competenti autorità, istituzioni, enti, pubblici e/o privati, in conformità alle norme di legge, regolamenti, circolari, vigenti a livello nazionale e/o regionale e/o comunale.
- 68.13 La F.I.S.E., assegnando e/o autorizzando la manifestazione sotto il profilo e per le responsabilità di tipo sportivo, non diventa responsabile né assume su di sé alcuna funzione, obbligo e/o dovere, neppure di vigilanza, in merito all'organizzazione della manifestazione da parte del Comitato Organizzatore e all'impianto ove la stessa è svolta. Tali obblighi e doveri incombono esclusivamente in capo ai soggetti proprietari e/o gestori e/o custodi e/o detentori a qualsiasi titolo dell'impianto. Detti soggetti sono tenuti e sono, conseguentemente, responsabili in via esclusiva della manutenzione, della vigilanza, del controllo della gestione della manifestazione, dell'impianto, del campo di gara e prova, delle scuderie, di tutti gli impianti tecnici e tecnologici e di ogni altra attrezzatura funzionale e rispondono per ogni evento pregiudizievole che dovesse derivare dallo stato di inadeguatezza, di inefficienza e/o di carente manutenzione.
- 68.14 F.I.S.E. non è conseguentemente responsabile e non è tenuta a risarcire e/o indennizzare i tesserati, gli affiliati/aggregati e/o i terzi per danni a persone e/o animali e/o cose avvenuti nell'impianto ove si svolge la manifestazione da chiunque e a qualsiasi titolo causati.
- 68.15 Il Comitato Organizzatore è, pertanto, obbligato a tenere indenne e/o manlevare F.I.S.E. e i suoi rappresentanti per quanto previsto nei punti che precedono.
- 68.16 L'esonerazione della responsabilità di F.I.S.E. ed il conseguente obbligo di manleva da parte del Comitato Organizzatore nei confronti di F.I.S.E. sono operanti anche qualora F.I.S.E. abbia provveduto a verificare, per aspetti meramente sportivi, l'idoneità dell'impianto, del campo gara e/o prova e di ogni attrezzatura funzionale alla pratica agonistica.
- 68.17 Il Comitato Organizzatore è il solo soggetto responsabile della fruizione al pubblico delle aree dell'impianto in relazione alle specifiche normative di legge.
- 68.18 In relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, è esclusiva responsabilità del Comitato Organizzatore il controllo e la manutenzione di: illuminazione d'emergenza, vie di esodo, uscite di sicurezza, presidi antincendio, impianto di diffusione sonora, dotazioni di primo soccorso,



eventuali presidi sanitari se previsti, smaltimento letame, ecc., il tutto nel rispetto delle norme – per quanto applicabili - in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti sportivi, sicurezza degli impianti tecnici, dei locali aperti al pubblico e dei locali per pubblici spettacoli, ecc..

- 68.19 Le violazioni delle presenti disposizioni, prescrizioni e condizioni da parte dei Comitati Organizzatori costituiscono anche violazione di norme regolamentari federali e sono, pertanto, passibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia F.I.S.E..

#### **Art. 69 - Requisiti del soggetto che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore**

69.1 L'ente che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve essere costituito in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica o altra forma riconosciuta dall'ordinamento giuridico; in alternativa può essere una ditta individuale o società di persona o di capitali o ente pubblico:

- se costituito in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica o altra forma riconosciuta dall'ordinamento giuridico, deve essere ente affiliato o aggregato alla F.I.S.E. e quindi la documentazione attestante i requisiti per l'accredito sono già agli atti di F.I.S.E.;
- se costituito invece in forma di ditta individuale o società di persona o società di capitali o ente pubblico, il soggetto che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve procedere a depositare i seguenti documenti:
  - a) atto costitutivo e statuto vigente della società o ente pubblico (non previsto per ditte individuali) registrato presso gli uffici competenti;
  - b) visura del Registro Imprese della Camera di Commercio da cui si evinca che la ditta o società è attiva, e che riporti l'indirizzo PEC, il codice fiscale e la partita iva, i dati anagrafici del rappresentante legale e dei soggetti che compongono gli organi di gestione e di controllo;
  - c) autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi superiore ad 1 anno o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale comminate da Federazione Sportiva Nazionale o da Disciplina Sportiva Associata o da Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
  - d) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore, di essere consapevole della responsabilità esclusiva del Comitato Organizzatore relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come



da “Dichiarazione di responsabilità e consapevolezza” allegata al presente Regolamento Generale;

e) autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente l'accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore attestante la dotazione di cui dispone con riferimento ad impianti ed attrezzature, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box. Detta relazione deve illustrare nel dettaglio la disponibilità e le caratteristiche delle attrezzature e servizi disponibili, (es. servizi igienico-sanitari, attrezzature di ristoro e bar, attrezzature commerciali o spazi a ciò destinabili, ecc.). Ove il Comitato Organizzatore intendesse operare in impianto in fase di realizzazione o ancora da realizzare, quanto non disponibile all'atto dell'accredito deve essere documentato a F.I.S.E. in occasione della richiesta di autorizzazione di una manifestazione.

69.2 L'ente, non affiliato/aggregato alla Federazione, che richieda l'accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore, deve documentare che il legale rappresentante sia tesserato F.I.S.E. o in alternativa indicare una persona fisica tesserata F.I.S.E. munita di formale procura a rappresentare il Comitato Organizzatore nei confronti di F.I.S.E. e dei partecipanti alle manifestazioni; il legale rappresentante se tesserato F.I.S.E. o la persona fisica tesserata F.I.S.E. munita di procura sono responsabili degli aspetti sportivi, organizzativi, economici e fiscali dell'attività posta in essere dal Comitato Organizzatore stesso.

69.3 Il legale rappresentante della associazione o società che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore può proporre – in fase di registrazione o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi.

69.4 La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente al Comitato Organizzatore di promuovere manifestazioni di Sport Equestri sotto l'egida F.I.S.E. anche in detti impianti. Detta richiesta deve sempre essere accompagnata da autocertificazione attestante la dotazione di cui dispone l'ulteriore o gli ulteriori impianti, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box. Detta relazione deve illustrare nel dettaglio la disponibilità e le caratteristiche dell'impianto sportivo e altre attrezzature e servizi disponibili, quali servizi igienico-sanitari, attrezzature di ristoro e bar, attrezzature commerciali o spazi a ciò destinabili, ecc.. La richiesta di registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi è presentata con modalità e procedure definite nell'art. 5.2 del Libro I al Comitato Regionale competente per territorio.

Gli impianti di cui il Comitato Organizzatore, ente non affiliato/aggregato, dispone possono anche non essere in uso esclusivo ed essere in uso per il solo periodo della manifestazione organizzata.

## **Art. 70 – Registrazione Comitato Organizzatore: procedura**



- 70.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda essere accreditato in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore per la prima volta deve seguire la procedura di seguito illustrata.
- 70.2 Gli enti affiliati/aggregati che intendano essere accreditati come Comitati Organizzatori possono richiedere le credenziali per l'accesso alle funzioni del sistema informatico F.I.S.E. che consente di operare sul Calendario delle Manifestazioni.
- 70.3 Gli altri enti di cui al precedente articolo, non affiliati o aggregati alla F.I.S.E., che intendono essere accreditati devono seguire la seguente procedura:
- a) il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;
  - b) anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza, previa scansione degli atti/documenti/dichiarazioni/autocertificazioni;
  - c) al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scansionati, il richiedente conferma la richiesta di essere accreditato come Comitato Organizzatore, inoltrando al Comitato Regionale territorialmente competente il modulo compilato;
  - d) il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone dell'impianto sportivo e non quella legale. In assenza di impianto sportivo quella della sede legale;
  - e) il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico, presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
  - f) il Comitato Regionale interviene nella procedura, e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
  - g) la delibera del Consiglio Federale di concessione dello status di "Comitato Organizzatore Accreditato" è sospensivamente condizionata a:
    1. versamento della quota di Comitato Organizzatore Accreditato che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
    2. acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico;
  - h) l'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza, l'avvenuta ricezione;



- i) tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitivo il riconoscimento del Comitato Organizzatore Accreditato.

#### **Art. 71 – Prima richiesta di accredito come Comitato Organizzatore: quota**

- 71.1 Sono deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:
- la quota annuale di registrazione per Comitato Organizzatore Accreditato da versarsi all'atto di accoglimento della richiesta di accreditamento;
  - la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente registrato come Comitato Organizzatore Accreditato da versarsi all'atto della richiesta di rinnovo dell'accREDITamento.
- 71.2 (Norma Transitoria) Nell'anno 2019 i Comitati Organizzatori già accreditati e/o censiti in F.I.S.E. non sono sottoposti a registrazioni e a pagamenti di quote e potranno operare come in precedenza. Nel corso del 2019 F.I.S.E. procede a curare accredito dei Comitati Organizzatori in ossequio alle procedure di cui ai precedenti articoli al fine di dare piena attuazione alle disposizioni che precedono a far tempo dal 1° gennaio 2020.

#### **Art. 72 – Diritti e doveri dei Comitati Organizzatori Accreditati**

- 72.1 Il Comitato Organizzatore Accreditato è obbligato alla puntuale applicazione delle norme del CONI e della F.I.S.E., nel pieno rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti Antidoping e dei Regolamenti specifici delle discipline per le quali il Comitato stesso organizza manifestazioni, e comunque di ogni altra norma o regolamento applicabile.
- 72.2 Il legale rappresentante del Comitato Organizzatore Accreditato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni.
- 72.3 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.
- 72.4 I Comitati Organizzatori Accreditati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 72.5 I Comitati Organizzatori Accreditati nell'ambito dell'attività a loro autorizzata dalla F.I.S.E. per l'organizzazione di manifestazioni, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività, nel rispetto del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm. della normativa in qualità di titolari del trattamento.
- 72.6 Laddove F.I.S.E. adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale si deve procedere a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.



## TITOLO II **CALENDARIO MANIFESTAZIONI**

### **Art. 73 – Norme generali**

- 73.1 La composizione del calendario avviene in funzione delle richieste dei Comitati Organizzatori attraverso il sistema informatico federale.
- 73.2 I Comitati Organizzatori di nuova costituzione o, comunque, non abilitati in precedenza all'utilizzo dell'accesso on-line per poter operare, devono preventivamente accreditarsi in F.I.S.E. secondo modalità e criteri di cui al Titolo I del presente Libro.
- 73.3 Tutti i Comitati Organizzatori accreditati ricevono da F.I.S.E. la propria password di accesso al calendario on-line che li abilita alla gestione del calendario. Detta password è fornita anche agli enti affiliati che si accreditano come Comitati Organizzatori ai sensi degli articoli di cui al Titolo I del presente Libro, ed è differente da quella che abilita l'affiliato ad entrare nelle funzioni delle iscrizioni-on-line o alla posizione stessa di affiliato.
- 73.4 Ai fini dell'identificazione del Comitato Organizzatore è necessario che venga registrato il soggetto giuridico che organizza il concorso e non l'eventuale società di gestione e/o di servizi alla quale viene eventualmente appaltata la gestione organizzativa del concorso stesso (ad esempio: Ente Pubblico che decida di assegnare l'organizzazione ad una Società di servizi). Ciò al fine di accreditare in F.I.S.E. il soggetto legalmente responsabile dell'organizzazione a tutela, per ogni aspetto legale, economico e fiscale, del corretto svolgimento della manifestazione, della F.I.S.E. e dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella manifestazione. L'affidamento di servizi, totale e/o parziale, a terzi soggetti non rileva ai fini F.I.S.E..

### **Art. 74 – Modalità di inserimento**

- 74.1 Le modalità e scadenze dell'inserimento delle manifestazioni a calendario, le date di apertura e chiusura delle fasi di calendario, gli importi delle tasse di inserimento e delle penali in casi di cambio formula, cambio data o annullamento della manifestazione sono definite periodicamente dal Consiglio Federale.

### **Art. 75 – Fasi inserimento in calendario**

- 75.1 Definito il Calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale, F.I.S.E. annualmente provvede:
- a rendere pubbliche date e tipologia delle manifestazioni di Interesse Federale per Disciplina;
  - a dare comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito F.I.S.E. delle date e modalità specifiche di apertura del calendario di Manifestazioni Internazionali;
  - conclusosi l'iter per la definizione del Calendario di Manifestazioni Internazionali,



con comunicazione pubblicata sul sito F.I.S.E., vengono indicate le date e le modalità specifiche per l'apertura del calendario delle manifestazioni nazionali di competenza della F.I.S.E.;

- conclusosi l'iter per la definizione del Calendario di Manifestazioni Nazionali, ciascun Consiglio Regionale indica entro i successivi 30 giorni le date e le modalità specifiche di apertura del calendario delle Manifestazioni di competenza regionale, dandone comunicazione attraverso il sito regionale e informando la F.I.S.E..

75.2 Il calendario si compone nelle seguenti fasi, la cui sequenza e le successive attività si applicano alle varie tipologie di manifestazioni: internazionali, nazionali e di competenza dei Comitati Regionali:

**1^ FASE (visualizzazione manifestazioni federali):**

In questa fase F.I.S.E. rende note, inserendole nel programma del calendario, le date delle "Manifestazioni di Interesse Federale" (Campionati, Trofei, Manifestazioni di Rilevante Interesse Sportivo ecc.) in modo che tutti i Comitati Organizzatori possano prenderne visione; la scelta delle sedi di tali manifestazioni può essere deliberata successivamente.

**2^ FASE (inserimento concorsi):**

Ciascun Comitato Organizzatore abilitato può autonomamente inserire ed eventualmente spostare e/o cancellare liberamente i propri concorsi in un periodo di tempo prefissato e reso noto sul sito F.I.S.E..

**3^ FASE (visualizzazione calendario provvisorio):**

Al termine del periodo di inserimento il calendario viene "chiuso" per permettere ai vari Comitati Organizzatori di visualizzare la situazione definitasi con le manifestazioni inserite da tutti gli altri Comitati Organizzatori e poter contattare, se necessario, i Comitati Organizzatori concomitanti per concordare eventuali variazioni e/o spostamenti.

Durante questa fase ciascun Dipartimento – o il singolo Comitato Regionale per le manifestazioni di propria competenza - dopo aver visionato la bozza del calendario, può gestire eventuali concomitanze in funzione dello specifico Regolamento della disciplina.

**4^ FASE (conferma concorsi e/o eventuali variazioni):**

Durante questa fase, nella quale non sono consentiti nuovi inserimenti, il calendario rimane "aperto" esclusivamente per i Comitati Organizzatori che hanno inserito manifestazioni nella 2^ Fase per consentire le conferme definitive dei concorsi già inseriti e gli eventuali cambi di formula e/o spostamenti di data dei concorsi, già inseriti precedentemente, tenendo conto però della necessità di ottenere l'autorizzazione allo spostamento da parte dei Comitati Organizzatori di gare situate entro i limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina.



Al termine della 4<sup>a</sup> Fase il calendario viene “chiuso” e le date confermate dai Comitati Organizzatori vengono rese visibili a tutti gli utenti attraverso la pubblicazione sul sito federale.

Eventuali pagamenti previsti per inserimenti e/o conferme delle date verranno effettuati attraverso il sistema del “carrello on-line” quando reso disponibile; in alternativa sino a quando non divenga disponibile il sistema del carrello on-line, il Comitato Organizzatore provvede con bonifico bancario a favore di F.I.S.E. inviando copia della ricevuta al competente Dipartimento di disciplina e al Comitato Regionale per le manifestazioni di competenza dello stesso.

L’inserimento delle date confermate in calendario è riservato esclusivamente a coloro che abbiano provveduto al pagamento delle relative quote, quando previsto.

75.3 Definito il calendario nazionale, il Consiglio Regionale indica le date delle Manifestazioni di Interesse Regionale ed avvia la procedura per la formazione del calendario regionale con la medesima sequenza di cui all’art. 123.2.

Per la definizione del Calendario delle Manifestazioni di competenza dei Comitati Regionali, i singoli Consigli Regionali possono convocare dopo la chiusura della 3<sup>a</sup> Fase, apposita riunione fra gli enti affiliati, invitando anche gli altri Comitati Organizzatori che avessero inserito date in calendario della singola regione, al fine di favorire accordi e definire d’intesa la programmazione di manifestazioni che possa ottimizzare le richieste anche in funzione di eventuali date da assegnare a singoli Comitati Organizzatori.

#### **Art. 76 – Inserimenti tardivi e cambio data e/o formula tardivi in calendario**

76.1 Successivamente alla pubblicazione sul sito F.I.S.E. del calendario così definito, i Comitati Organizzatori possono effettuare inserimenti tardivi in calendario, previa autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente e dei Comitati Organizzatori già presenti in calendario e nel rispetto dei limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina.

76.2 L’inserimento tardivo e il cambio di data e/o di formula è possibile solo dopo che il Comitato Regionale territorialmente competente ed eventuali Comitati Organizzatori concomitanti e tempestivamente inseriti in calendario, situati entro i limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina, concedano il nulla osta, comunicandolo alla F.I.S.E..

76.3 La Federazione, ricevuto il nulla osta, ha facoltà di autorizzare l’inserimento tardivo e/o il cambio data e/o formula del concorso, provvedendo all’inserimento in calendario.

76.4 Per l’inserimento tardivo o il cambio data e/o formula (considerata variazione di formula anche la trasformazione di un internazionale in nazionale o viceversa) il Comitato Organizzatore interessato deve produrre la seguente documentazione:

a) richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla F.I.S.E. e al Comitato Regionale di competenza.



- b) nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di manifestazioni concomitanti situati entro i limiti chilometrici previsti dalla specifica disciplina, presenti nel calendario on-line.
- 76.5 Non è prevista nessuna penale per il cambio di formula di un concorso internazionale richiesto dopo la chiusura del calendario nazionale.
- 76.6 Sono, comunque, addebitate al Comitato Organizzatore le eventuali quote dovute alla F.E.I. per gli spostamenti e/o le modifiche nel calendario internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa F.E.I..
- 76.7 Per inserimenti tardivi e modifiche di data e/o formula la verifica della distanza tra le località sedi dei concorsi deve essere effettuata dal richiedente con il programma informatico "Google Maps" e prendendo in considerazione il percorso più breve tra le località sede dei concorsi. Di tale verifica deve dar conto a F.I.S.E., attestando di averla fatta nella richiesta di cui alla lett. a) del precedente punto 76.4.
- 76.8 F.I.S.E. si riserva di verificare la corrispondenza di quanto attestato.

#### **Art. 77 – Descrizione manifestazione all’atto dell’inserimento nel sistema**

- 77.1 In sede di inserimento in calendario il Comitato Organizzatore deve obbligatoriamente definire la sede e la formula della manifestazione.
- 77.2 I Comitati Organizzatori indicano per ciascun concorso il tipo di ritenuta fiscale che viene applicato su eventuali premi anche in relazione alla natura giuridica del Comitato Organizzatore stesso; il sistema informatico richiede di completare l’inserimento della manifestazione con tale indicazione.

#### **Art. 78 – Annullamento concorso inserito in calendario**

- 78.1 Nel caso in cui il Comitato Organizzatore intenda annullare la manifestazione in calendario precedentemente inserita nel sistema, deve produrre formale richiesta di annullamento, trasmettendola per iscritto al Dipartimento F.I.S.E. della disciplina della manifestazione di cui si richiede l’annullamento e al Comitato Regionale territorialmente competente per la manifestazione.
- 78.2 L’annullamento di una manifestazione inserita in calendario comporta il pagamento di una penale negli importi determinati annualmente dal Consiglio Federale.

### **TITOLO III** **APPROVAZIONE PROGRAMMI MANIFESTAZIONI**

#### **Art. 79 - Competenza approvazione programmi**

- 79.1 I Regolamenti della specifica disciplina attribuiscono l’approvazione dei programmi delle manifestazioni alla competenza della sede centrale della F.I.S.E. o del Comitato Regionale competente per territorio, in funzione del tipo di manifestazione.



79.2 Il Programma Tecnico delle manifestazioni deve essere trasmesso all'Organo competente non meno di 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione per l'opportuna approvazione e pubblicazione on-line. Oltre tale termine viene applicata una penale secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti della disciplina.

**Art. 80 - Programma tecnico della manifestazione**

- 80.1 Il programma tecnico della manifestazione deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) esatta indicazione del soggetto che riveste il ruolo di Comitato Organizzatore, con indicazione di denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo pec, recapiti telefonici e mail;
  - b) nominativo del soggetto individuato come responsabile organizzativo della manifestazione (detto anche show director);
  - c) indirizzo esatto del luogo dove si svolge la manifestazione con riferimenti per reperimento sul navigatore satellitare;
  - d) codice stalla (detto anche codice aziendale) da indicare sui documenti di trasporto dei cavalli;
  - e) formula/e delle gare o partite;
  - f) eventuale monte premi complessivo con specifica del regime fiscale e delle eventuali ritenute che si applicano;
  - g) eventuali premi d'onore;
  - h) eventuali premi in oggetto di valore;
  - i) ordine di svolgimento e descrizione tecnica delle categorie, gare o partite con eventuale relativo monte premi per ciascuna di esse;
  - j) nominativo del/dei Direttore/i di Campo o Disegnatore/i di Percorso per le discipline per le quali è previsto;
  - k) nominativo della Segreteria di Concorso;
  - l) nominativo degli Ufficiali di Gara la cui individuazione è di competenza del Comitato Organizzatore;
  - m) presenza o reperibilità del medico di servizio e del servizio ambulanza, se previsto per la tipologia di manifestazione;
  - n) nominativo del veterinario di servizio o reperibile, se previsto per la tipologia di manifestazione;
  - o) nominativo del maniscalco di servizio o reperibile, se previsto per la tipologia di manifestazione;
  - p) nominativo del servizio di cronometraggio, se previsto per la tipologia di manifestazione;
  - q) numero, dimensioni e tipologia dei campi gara e dei campi prova utilizzati per ogni singola categoria;
  - r) distanza delle scuderie qualora le stesse non siano ubicate in adiacenza al campo o campi di gara;



- s) indicazione se si intende svolgere la manifestazione indoor/outdoor con specifica distinzione delle categorie, gare o partite che si intendono svolgere indoor e outdoor;
  - t) indicazione se si intenda svolgere la manifestazione in orario diurno e/o notturno con specifica distinzione delle categorie, gare o partite che si intendono svolgere in orario diurno e quali in notturno (si intendono quali notturne le categorie, gare o partite che si svolgono con l'utilizzo di luce artificiale);
  - u) numero massimo di cavalli, compresa la specifica della quota di inviti (detti anche wild card) riservata al Comitato Organizzatore; detta quota di inviti non può superare il 10% del numero massimo dei cavalli iscrivibili alla manifestazione, dovendosi garantire paritario accesso alle manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida F.I.S.E.. Su espressa richiesta del Comitato Organizzatore motivata da specifiche caratteristiche di una manifestazione determinate dall'unicità dell'evento o da particolari esigenze legate al luogo di svolgimento della manifestazione o dalla specificità dell'iniziativa, il Consiglio Federale può autorizzare un numero più elevato di inviti o l'esclusiva iscrizione ad inviti;
  - v) qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile dal Comitato Organizzatore;
  - w) eventuale nominativo del Delegato F.I.S.E., se nominato dal Consiglio Federale.
- 80.2 Il Comitato Organizzatore deve definire il programma con la più accurata precisione al fine di garantire l'ottimale organizzazione nel rispetto delle esigenze dei partecipanti e del pubblico, anche in riferimento alla programmazione della successione di categorie, gare o partite previste nella manifestazione.
- 80.3 Il programma di gara deve contenere indicazioni complete ed esaustive, evitando il ricorso a formule o frasi aleatorie, generiche; deve, altresì, dare informazioni vincolanti sulla tipologia di gare, formule, aspetti organizzativi, sequenza delle gare.
- 80.4 Il programma così pubblicato non può subire modifiche e variazioni se non quelle relative ad un eventuale modifica del monte premi conseguente alla richiesta del Comitato Organizzatore di una variazione di formula o quelle apportate dal Presidente di Giuria in accordo con il Comitato Organizzatore e il Direttore di Campo e/o Disegnatore di percorso, per rilevanti e documentati motivi organizzativi – che non devono consistere in mere valutazioni di opportunità - determinati da eventi imprevedibili o per cause di forza maggiore. Di tali modifiche e delle motivazioni il Presidente di Giuria dà specifica informazione nella Relazione.
- 80.5 Nel caso di variazione di formula chiesto alla Federazione nei termini regolamentari, e dalla stessa concesso, il programma deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione sulla base delle normative dello specifico Regolamento della disciplina.
- 80.6 Laddove alla chiusura delle iscrizioni della manifestazione, il numero dei cavalli iscritti superasse lo scaglione inizialmente previsto dal Comitato Organizzatore, questo deve senza indugio procedere ad integrare le nomine effettuate (assistente



direttore di campo titolare, giuria, steward, giudici di merito), adeguando il numero dei componenti al numero dei cavalli iscritti, o dei campi gara o dei campi prova di cui si prevede l'utilizzazione, in coerenza alle prescrizioni dello specifico regolamento di Disciplina.

- 80.7 I nominativi di detti Direttori di Campo e/o Disegnatori di percorso, Giudici, Steward, Giudici di Merito, chiamati ad integrare la designazione iniziale, devono tempestivamente essere aggiunti nel programma approvato e pubblicato sul sito e sul sistema di iscrizioni on-line; a ciò si provvede comunque entro e non oltre le 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.
- 80.8 Al programma inviato per la approvazione devono essere allegate mail o fax di accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Giuria, del Direttore di Campo e/o Disegnatore di percorso, della Segreteria e del Veterinario.
- 80.9 Per le manifestazioni gestite con il sistema on-line tale accettazione dovrà essere effettuata tramite apposite procedure.
- 80.10 Qualora il programma definitivo non venisse completato con tutte le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il sistema on-line sospende automaticamente le iscrizioni sino al completamento.
- 80.11 Il Comitato Organizzatore provvede con preavviso di almeno 24 ore sull'inizio della manifestazione a diramare scheda di programmazione oraria delle categorie, gare o partite in programma per come determinato dal Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) mediante affissione in bacheca e dandone ampia diffusione anche a mezzo siti internet e forme di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione sociale (c.d. social media). Nello svolgimento della manifestazione non si procede ad inizio anticipato di categoria, gara o partita, rispetto all'orario comunicato, salvo che il Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) non abbia provveduto ad acquisire disponibilità di tutti i concorrenti iscritti.

## **TITOLO IV** **PREMI**

### **Art. 81 – Premi**

- 81.1 I premi in palio in ogni Manifestazione e nelle singole gare o partite sono destinati ai cavalieri concorrenti, in funzione della posizione occupata nella classifica o nella specifica graduatoria se assegnato su criterio differente rispetto alla classifica di una gara o partita. Se il premio è destinato ad altro soggetto (squadre, ente affiliato presso cui il concorrente è tesserato, proprietario, allevatore, istruttore, tecnico, ecc.) questo deve essere espressamente dichiarato nel programma.
- 81.2 Alla conclusione di ogni categoria, gara o partita, deve essere annunciata dal Segretario/Speaker o dalla Giuria, la classifica o il risultato o punteggio ed effettuata la relativa cerimonia di premiazione.



- 81.3 Le premiazioni possono essere effettuate anche ogni gruppo di categorie, gare o partite, con sequenze che debbono essere programmate ed annunciate ad inizio della giornata di gara mediante avviso affisso in bacheca della Segreteria della manifestazione.
- 81.4 I concorrenti perdono il diritto ai premi in oggetto di qualsiasi natura (d'onore, di categoria ecc..) qualora non si presentino personalmente in campo alla premiazione per il loro ritiro, salvo i casi in cui i concorrenti stessi, previo assenso del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), abbiano delegato altra persona a tale ritiro.
- 81.5 Il programma della manifestazione precisa oltre l'eventuale monte premi, anche i premi in oggetto, quali coccarde, coppe, trofei, oggetti, buoni merce, ecc. che il Comitato Organizzatore mette in palio per i concorrenti, precisando le modalità di attribuzione.
- 81.6 Analogamente si procede per eventuali premi d'onore messi in palio per la manifestazione.
- 81.7 Il Comitato Organizzatore che abbia messo in palio premi d'onore per la manifestazione, deve precisare con comunicazione affissa in bacheca della Segreteria all'inizio della manifestazione, quando è prevista la premiazione relativa ai Premi d'Onore al fine di consentire ai concorrenti interessati di programmare la propria presenza.

#### **Art. 82- Premi d'onore trasmissibili (Challenges)**

- 82.1 Nel caso che, per ottenere la definitiva assegnazione di un premio trasmissibile, sia necessario che esso sia vinto più di una volta dallo stesso cavaliere o dallo stesso gruppo o squadra, le condizioni generali della prova nella quale il premio stesso è posto in palio non possono essere modificate finché il premio non sia stato definitivamente aggiudicato.
- 82.2 Trascorsi, comunque, cinque anni dalla sua prima assegnazione senza che il premio sia stato definitivamente aggiudicato (non si considera il caso in cui la gara non sia stata disputata), le condizioni generali della prova e/o i criteri di assegnazione possono essere modificati. In tale caso, però, è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione, inserendo apposito avviso nel programma generale della manifestazione.

#### **Art. 83 - Regime Fiscale**

- 83.3 Il regime fiscale applicato nel pagamento dei premi deve essere obbligatoriamente dichiarato all'atto della pubblicazione nel programma della manifestazione e nel calendario on-line.
- 83.4 È responsabilità del Comitato Organizzatore il rispetto delle norme fiscali in vigore che risultano applicabili.

### **TITOLO V**



## PAGAMENTO ISCRIZIONI

### **Art. 84 – Obbligo pagamento iscrizioni**

- 84.1 I partecipanti ad una manifestazione agonistica sono tenuti a pagare le iscrizioni alla Segreteria di Concorso della manifestazione prima di lasciare la sede della stessa.
- 84.2 La Segreteria del Concorso è obbligata a rilasciare ricevuta firmata, attestante il pagamento effettuato; tale ricevuta deve essere rilasciata indistintamente a tutti i concorrenti, anche se non richiesta. È fatto specifico obbligo alle Segreterie di Concorso di adempiere a detta prescrizione.
- 84.3 Il Comitato Organizzatore ha facoltà di prescrivere nel programma della manifestazione che il pagamento delle iscrizioni debba avvenire in anticipo con bonifico o altri sistemi di pagamento on line.

### **Art 85 - Mancato pagamento**

- 85.1 Il cavaliere che non abbia corrisposto quanto dovuto ad un Comitato Organizzatore prima di lasciare la sede della manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti di pagamento tracciabili.
- 85.2 Il cavaliere che abbia proceduto a cancellazione di iscrizione tardiva o non abbia cancellato l'iscrizione, non partecipando alla manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti di pagamento tracciabili.
- 85.3 Dopo tale termine il Comitato Organizzatore, dopo aver espletato i tentativi di recupero delle somme di cui è creditore, ne dà comunicazione alla F.I.S.E. o al Comitato Regionale di residenza del cavaliere, trasmettendo copia della corrispondenza con il cavaliere stesso.
- 85.4 F.I.S.E., verificata documentalmente detta situazione, provvede a sospendere il tesseramento del concorrente insolvente.
- 85.5 Al cavaliere viene applicata una tassa di € 50,00 per diritti di segreteria al verificarsi di detta situazione per la gestione della procedura.
- 85.6 La sospensione del tesseramento è rimossa da F.I.S.E. quando è comprovata la regolarizzazione della morosità nei confronti del Comitato Organizzatore e il pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00.

## **TITOLO VI** **RECLAMI**

### **Art. 86 – Facoltà e modalità**

- 86.1 La facoltà di reclamare, in merito ad una qualunque irregolarità che si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione, spetta al concorrente e/o



- a colui che dispone giuridicamente del cavallo – proprietario o detentore – per come risultante al Ruolo dei cavalli F.I.S.E. o all'Istruttore/Tecnico dell'atleta.
- 86.2 Per i concorrenti under 18 la facoltà di reclamo è riconosciuta all'Istruttore/Tecnico.
- 86.3 I reclami, sotto pena di nullità, devono essere redatti per iscritto, forniti di elementi atti a comprovarne la fondatezza ed accompagnati dal contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito da allegare al reclamo, ove non diversamente regolamentato dal regolamento della specifica disciplina.
- 86.4 Tale deposito viene restituito al reclamante in caso di accoglimento.
- 86.5 Il Comitato Organizzatore provvede al versamento a F.I.S.E. delle somme introitate a titolo di deposito per reclami ove non restituite al reclamante nei casi previsti dalle norme successive del presente Titolo.
- 86.6 Con i depositi introitati in via definitiva - in caso di rigetto del reclamo di prima istanza con provvedimento divenuto definitivo per mancanza di appello o in caso di rigetto del reclamo di seconda istanza - F.I.S.E. costituisce un Fondo di Solidarietà.

#### **Art. 87 - Termini di presentazione**

- 87.1 Sotto pena di nullità, i reclami devono essere presentati nei seguenti termini di tempo:
- 87.1.1 prima dell'inizio di una categoria, gara o partita, in relazione ad ogni irregolarità riguardante il campo, il percorso, le caratteristiche delle attrezzature e/o degli ostacoli e le loro dimensioni, le distanze, le altezze, il previsto ordine di partenza, la qualificazione dei concorrenti e dei cavalli, anche per quanto attiene alle limitazioni di partecipazione alla gara, e la formula della categoria, e ad eventuali difformità riscontrate con il programma;
- 87.1.2 entro un'ora dall'affissione dei risultati, in relazione ad ogni irregolarità riguardante l'osservanza del previsto ordine di partenza, i risultati individuali e la classifica della categoria nonché ogni altra irregolarità che si argomenta essere avvenuta durante la categoria, gara o partita stessa nonché in relazione ad ogni irregolarità riguardante i documenti e l'origine dei cavalli avvenute sia in buona fede o per negligenza che in modo fraudolento.

#### **Art. 88 - Decisioni in prima istanza**

- 88.1 I reclami di cui al precedente articolo devono essere presentati – anche mediante deposito presso la Segreteria della manifestazione - al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) cui resta demandata l'esclusiva competenza sull'accoglimento o meno dei reclami stessi.
- 88.2 Il ricevente appone su copia del reclamo sottoscrizione per ricevuta previa indicazione dell'orario di ricevimento, rilasciando obbligatoriamente ricevuta dell'avvenuto contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di €



- 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito, ove non diversamente regolamentato dal regolamento della singola Disciplina.
- 88.3 I reclami di cui ai punti 87.1.2 devono essere diretti alla Giuria e presentati per il tramite del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), anche mediante deposito presso la Segreteria di Concorso. Il ricevente appone su copia del reclamo sottoscrizione per ricevuta previa indicazione dell'orario di ricevimento, rilasciando obbligatoriamente ricevuta dell'avvenuto contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito.
- 88.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) è tenuto a verificare la possibilità di definizione bonaria e cercare di dirimere la controversia che ha determinato il reclamo.
- 88.5 Ove non si raggiungesse detta bonaria composizione, sul reclamo presentato decide collegialmente il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) ed i membri della Giuria a maggioranza di voti (in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE)).
- 88.6 Possono essere utilizzati ai fini della decisione del reclamo tutti i mezzi utili a dirimere la controversia (es. foto, prova video se presente ecc.).
- 88.7 Ove presente foto, prova video, ecc., le stesse devono essere messe a disposizione sia degli Ufficiali di Gara che del/dei concorrente/i.
- 88.8 La decisione in ordine al reclamo di cui al punto 87.1.2 deve essere adottata entro il termine massimo di due ore dalla fine dell'ultima categoria della giornata.
- 88.9 Le eventuali documentazioni o prove acquisite e utilizzate per assumere la decisione sono conservate dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) per 180 giorni successivi alla manifestazione, e senza indugio consegnati al competente Organo di Giustizia a cui venisse presentato ulteriore reclamo in appello.

#### **Art. 89 - Appello**

- 89.1 Contro la decisione emessa in prima istanza dalla Giuria, il reclamante può ricorrere in seconda istanza alla F.I.S.E., tramite inoltro del ricorso d'appello al Giudice Sportivo.
- 89.2 I reclami diretti in seconda istanza alla F.I.S.E., pena la loro nullità, devono essere accompagnati dal pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi, e di € 30,00 nelle gare senza montepremi, quale deposito e devono essere inoltrati entro 15 giorni dal termine della manifestazione.

#### **Art. 90 - Restituzione depositi e premi**

- 90.1 Qualora il reclamo venga accolto in prima istanza perché ritenuto fondato, il deposito versato è restituito al reclamante; parimenti se ritenuto fondato l'appello, al reclamante vengono restituiti i depositi versati per il giudizio di prima istanza e per l'appello.



- 90.2 Nel caso in cui la conciliazione dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) abbia esito positivo e/o quando il reclamo presentato in appello venga ritirato prima della pronuncia il deposito versato è restituito al reclamante.
- 90.3 In caso di reclamo in prima istanza i risultati proclamati rimangono provvisoriamente validi sino a che non interviene la pronuncia.
- 90.4 Qualora il reclamo in prima istanza sia accolto, così come nel caso in cui il competente Organo F.I.S.E., in qualità di organo d'appello, decida di accogliere il ricorso avverso la decisione di rigetto in prima istanza, i concorrenti interessati nella classifica impugnata sono obbligati a restituire all'ente erogante i premi ricevuti.
- 90.5 Detti premi sono assegnati dall'ente erogante in coerenza alla classifica rideterminata in ossequio al definitivo giudizio emesso.

## TITOLO VII **RUOLI ISTITUZIONALI E ALTRI SERVIZI FUNZIONALI**

### **Art. 91 - Delegato F.I.S.E.**

- 91.1 La F.I.S.E. nomina – quando ritenuto utile - per Manifestazioni di Interesse Federale e altre manifestazioni ritenute di Rilevante Interesse Sportivo o Organizzativo, un soggetto incaricato di attività di coordinamento, controllo ed indirizzo degli aspetti organizzativi per quanto attiene al profilo sportivo e all'immagine della manifestazione, denominato Delegato F.I.S.E..
- 91.2 Il Delegato F.I.S.E. viene scelto dal Consiglio Federale o dal Consiglio Regionale per le manifestazioni di propria competenza, tra soggetti Tesserati F.I.S.E. ritenuti idonei per esperienza, capacità gestionale di eventi, equilibrio, capacità d'iniziativa, idonei alla funzione richiesta.
- 91.3 Il Comitato Organizzatore è tenuto a prestare la massima collaborazione al Delegato F.I.S.E., rendendosi disponibile ad effettuare gli interventi dallo stesso richiesti al fine di un ottimale svolgimento della manifestazione.
- 91.4 Il Delegato F.I.S.E. collabora con il Comitato Organizzatore e con il Presidente di Giuria o con il Delegato Tecnico (CCE) per la buona riuscita della manifestazione. Al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) compete comunque potere decisionale in ultima istanza.
- Il Delegato F.I.S.E. contribuisce e si adopera in particolare per:
- a) assicurarsi con congruo anticipo di tempo, dell'idoneità delle attrezzature utilizzate, della capacità tecnica degli impianti e dell'attrezzatura di cui dispongono gli organizzatori con particolare riferimento ai campi gara e di lavoro nonché alla viabilità, parcheggio, sistemazione van, eventuali ricoveri per i cavalli, contribuendo ad indirizzare ogni utile integrazione e/o adeguamento;
  - b) verificare la validità e sufficiente organizzazione dei servizi di segreteria;



- c) sollecitare i responsabili all'adozione di sufficienti misure utili a fornire qualità e adeguato dimensionamento ai servizi generali a disposizione di partecipanti e pubblico;
  - d) vigilare sul rispetto di condizioni generali utili al benessere dei cavalli;
  - e) supervisionare che le attività di predisposizione di ordini di partenza, premiazioni, aspetti organizzativi del cerimoniale ecc. siano gestiti in maniera rispondente alle caratteristiche tecniche del tipo di manifestazione;
  - f) coadiuvare i responsabili alla verifica della regolarità delle iscrizioni alla manifestazione dei cavalli e dei concorrenti partecipanti;
  - g) verificare che l'aspetto generale della manifestazione sia adeguato al rango di Manifestazione di Interesse Federale o Manifestazione di Rilevante Interesse Sportivo (allestimenti, addobbi floreali, cura dei particolari, premiazioni, eventuali eventi collaterali, etc.);
- 91.5 Durante la manifestazione il Delegato F.I.S.E. non può rappresentare il Comitato Organizzatore né svolgere le funzioni di Ufficiale di Gara, Direttore di Campo, Disegnatore di Percorso, Segreteria di Concorso, Istruttore e non può partecipare alla manifestazione come concorrente.
- 91.6 Entro il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione il Delegato F.I.S.E. invia alla Commissione competente per disciplina e contestualmente al Presidente Federale, o al Presidente Regionale per le Manifestazioni di Interesse Regionale, una relazione dettagliata sull'evento, illustrando eventuali carenze tecniche, strutturali e/o organizzative che abbiano inciso sul corretto svolgimento della manifestazione, o comunque inserendo ogni notazione utile per contribuire a migliorare in futuro aspetti organizzativi di analoghe manifestazioni.
- 91.7 Il Delegato F.I.S.E. ha diritto all'indennità di funzione e a rimborsi delle spese sostenute con i criteri e nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale per i Presidenti di Giuria.
- 91.8 F.I.S.E. provvede al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione del Delegato F.I.S.E. ad eccezione dei casi in cui il regolamento specifico della manifestazione o altra disposizione del Consiglio Federale dispongano altrimenti.

#### **Art. 92 - Tecnici Federali**

- 92.1 Entro il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il/i Tecnico/i Federale/i, se presente/i, invia/no alla Commissione competente per disciplina e contestualmente al Presidente Federale relazione dettagliata sull'evento e sui binomi di interesse federale per le attività sportive di vertice.
- 92.2 Il/i Tecnico/i Federale/i provvede/ono a tenere informato con continuità e comunque giornalmente l'ufficio stampa F.I.S.E., fornendo ogni utile informazione e i risultati ottenuti dagli atleti italiani in gara in manifestazioni all'estero.

#### **Art. 93 – Rappresentante dei Cavalieri**



- 93.1 Nell'ambito di una manifestazione in cui lo specifico Regolamento della disciplina lo preveda, gli atleti partecipanti nominano un loro rappresentante che svolge il ruolo a titolo onorifico.
- 93.2 Tale rappresentante ha il compito di essere il portavoce dei partecipanti alla manifestazione verso il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e del Comitato Organizzatore in merito ad esigenze logistiche, tecniche ed organizzative dei concorrenti.
- 93.3 La nomina deve essere comunicata al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) e resa pubblica mediante affissione in segreteria entro due ore dall'inizio della manifestazione nel primo giorno di gara.
- 93.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) provvede a consegnare al Rappresentante dei Cavalieri - ove designato - un modulo che, debitamente compilato, deve essere inviato a mezzo mail in formato JPG o PDF o altro leggibile entro 24 ore dal termine della manifestazione alla F.I.S.E. con le modalità indicate dagli specifici Regolamenti della disciplina.

#### **Art. 94 – Capo Equipe**

- 93.5 Alle rappresentative nazionali e regionali, impegnate in manifestazioni rispettivamente internazionali in rappresentanza della Nazione e nazionali in rappresentanza della Regione, viene nominato, rispettivamente dal Consiglio Federale e dal Consiglio Regionale, un Capo Equipe.
- 94.1 Il Capo Equipe ha il compito di essere il rappresentante della squadra partecipante alla manifestazione.

#### **Art. 95 – Segretario/Speaker e Segretario di Giuria**

- 95.1 Il Segretario/Speaker è scelto dal Comitato Organizzatore tra tesserati alla F.I.S.E., quando ne è prevista la nomina dal Regolamento di disciplina o, comunque, ritenuto utile dal Comitato Organizzatore. Qualora detto soggetto impegnato come Segretario/Speaker non abbia in essere altro tesseramento F.I.S.E., deve essere tesserato come Segretario/Speaker. Il Segretario/Speaker provvede a comunicare al pubblico e ai concorrenti le decisioni della giuria: punteggi, penalità, risultati, classifiche, tempi, secondo gli indirizzi della stessa giuria. Comunica inoltre notizie e informazioni utili al maggior coinvolgimento del pubblico e all'intrattenimento. Il nominativo del/i Segretario/Speaker è/sono inserito/i nel programma della manifestazione negli stessi termini entro i quali sono inseriti i nominativi degli Ufficiali di Gara.
- 95.2 Il Segretario di Giuria è scelto dal Comitato Organizzatore necessariamente tra tesserati alla F.I.S.E., quando ne è prevista la nomina dal Regolamento di disciplina o, comunque, ritenuto utile dal Comitato Organizzatore. Qualora detto soggetto impegnato come Segretario di Giuria non abbia in essere altro tesseramento F.I.S.E., deve essere tesserato come Segretario di Giuria.



- 95.3 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 95.4 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 95.5 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) non è responsabile per erroneo e/o parziale servizio reso da tali soggetti che sono tenuti ad una fattiva collaborazione con il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e con gli Ufficiali di Gara per il positivo svolgimento della manifestazione.
- 95.6 Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportuni e conseguenti all'esercizio del loro servizio, considerando che abitualmente condividono per la loro attività i medesimi spazi riservati agli Ufficiali di Gara intenti a svolgere le loro mansioni e a confrontarsi per eventuali decisioni da assumere per lo svolgimento della manifestazione.
- 95.7 L'eventuale Segretario di un Ufficiale di Gara impegnato in funzioni giudicanti di merito è scelto preferibilmente tra gli aspiranti e i candidati Ufficiali di Gara o tra i praticanti della disciplina che non sono iscritti al concorso; hanno il compito di scrivere le note indicate da ciascun Ufficiale di Gara di cui sono Segretari. Deve essere scelto comunque fra soggetti tesserati F.I.S.E..
- 95.8 Il nominativo del Segretario/Speaker per le Manifestazioni di Interesse Federale deve essere concordato dal Comitato Organizzatore con la F.I.S.E..

#### **Art. 96 – Cronometristi**

- 96.1 I Cronometristi sono coloro che svolgono la funzione di rilevare i tempi utili a determinare quanto previsto nel regolamento e/o formula della categoria, gara o partita.
- 96.2 I Cronometristi sono gli unici soggetti responsabili della misurazione cronometrica di detti tempi. Sono tenuti ad utilizzare apparecchi di cronometraggio tarati ed omologati alla funzione, documentando tali certificazioni se richiesti. Devono poter fornire, su richiesta del Comitato Organizzatore, la trasmissione dati in tempo reale con visualizzazione dello scorrere del tempo durante la misurazione.
- 96.3 I Cronometristi operano su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore.
- 96.4 I Cronometristi nello svolgimento della loro attività e/o dei loro servizi sono tenuti a garantire per quanto di loro competenza la puntuale applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina.
- 96.5 Eventuali indennità di Funzione e/o rimborsi spesi per i Cronometristi sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 96.6 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.



96.7 I Cronometristi sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportune e conseguenti all'esercizio del loro servizio considerando che abitualmente condividono per la loro attività i medesimi spazi riservati agli Ufficiali di Gara intenti a svolgere le loro mansioni e a confrontarsi per eventuali decisioni da assumere per lo svolgimento della manifestazione. In considerazione di tale logistica, nell'individuazione di tali soggetti devono essere esclusi coloro che possano avere conflitti di interesse con gli atleti partecipanti alla manifestazione.

#### **Art. 97 - Operatori per manifestazioni equestri**

- 97.1 Il Comitato Organizzatore è tenuto a garantire che detti assistenti al campo gara e/o prova facciano uso di abbigliamento consono alle attività svolte e alla visibilità della loro presenza da parte dei partecipanti e del pubblico alla manifestazione.
- 97.2 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spesi per gli assistenti al campo gara e al campo prova sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 97.3 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 97.4 Gli assistenti al campo gara e al campo prova sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportune e conseguenti all'esercizio del loro servizio anche in funzione dell'ubicazione della postazione per la loro attività abitualmente all'interno degli spazi dove si svolge l'attività sportiva.
- 97.5 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili di detti Operatori che operano in coerenza agli indirizzi del Comitato Organizzatore, pur avendo comunque titolo per la migliore riuscita della manifestazione ad intervenire sul loro operato al fine di garantire la tutela del benessere dei cavalli ed agevolare l'assistenza a cavalieri, proprietari o detentori dei cavalli ed istruttori.

#### **Art. 98 – Responsabile delle scuderie**

- 98.1 Il Comitato Organizzatore può individuare un Responsabile delle Scuderie – ed eventuali coadiutori – al fine di meglio coordinare le attività di accoglienza dei cavalieri, di scuderizzazione dei cavalli che partecipano alla manifestazione e le correlate esigenze durante lo svolgimento della stessa.
- 98.2 Il Responsabile delle Scuderie è scelto dal Comitato Organizzatore e può in funzione della dimensione della manifestazione essere lo stesso show director, un dipendente o altro soggetto indicato dal Comitato Organizzatore; il Comitato Organizzatore indica nel programma della manifestazione il nominativo e i recapiti dello stesso.
- 98.3 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per il Responsabile delle Scuderie – e suoi coadiutori - impegnato nella manifestazione sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tale/i soggetto/i per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.



- 98.4 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 98.5 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Responsabile delle Scuderie – e suoi eventuali coadiutori - poiché l'attività degli stessi non afferisce agli aspetti sportivi della manifestazione. Al fine della miglior riuscita della manifestazione, hanno comunque titolo ad intervenire sul loro operato al fine di garantire la tutela del benessere dei cavalli ed agevolare l'assistenza a cavalieri, proprietari o detentori ed istruttori.
- 98.6 Il Responsabile delle Scuderie è tenuto a rispettare le norme di comportamento relative al servizio svolto ed è soggetto alla disciplina sportiva F.I.S.E..

#### **Art. 99 – Assistenza Sanitaria**

- 99.1 Il Comitato Organizzatore della manifestazione ha l'obbligo di garantire la presenza o la reperibilità di un adeguato servizio di assistenza medica nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina per le manifestazioni, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa.
- 99.2 Il Comitato Organizzatore indica espressamente nel programma il nominativo del medico di servizio o che lo stesso servizio è assicurato, curando di rendere disponibili attrezzature e locali in coerenza alle vigenti disposizioni di legge.
- 99.3 L'individuazione del servizio di assistenza medica è fatto accertandosi che il medico indicato disponga della prevista attrezzatura per l'assistenza e che ne assicuri l'effettiva disponibilità in coerenza alle vigenti disposizioni.
- 99.4 Quando ne è prescritta la presenza, il medico, prima dell'inizio di ogni giornata di gara sottoscrive apposita **attestazione del medico di servizio** che prevede l'impegno a non allontanarsi dal luogo dove si svolge la manifestazione sino a mezz'ora dopo la conclusione della giornata di gara, e la disponibilità delle prescritte attrezzature e presidi sanitari, da consegnarsi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).
- 99.5 Solo dopo avere acquisito tale **attestazione del medico di servizio**, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) autorizza l'inizio delle gare.
- 99.6 Durante la manifestazione il medico di servizio redige verbale con un elenco dei concorrenti o altri soggetti eventualmente soccorsi con la sommaria indicazione di quanto riscontrato e degli interventi sanitari effettuati.
- 99.7 Tale elenco deve essere consegnato al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) alla fine di ciascuna giornata di gara. Il verbale è consegnato dal medico anche se non ha provveduto ad alcun intervento di soccorso, specificando tale evenienza.
- 99.8 Il Medico provvede a consegnare tale verbale al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) a fine del quotidiano servizio, indicando l'orario di fine servizio e firmando **l'attestazione del medico di servizio** consegnata all'inizio della manifestazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).



- 99.9 Della corretta ricezione di detti verbali il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) dà atto nella Relazione sulla Manifestazione.
- 99.10 Il Comitato Organizzatore garantisce altresì - nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa - durante lo svolgimento della manifestazione la presenza di una o più ambulanze con barella. Il numero delle ambulanze necessarie è definito dai singoli Regolamenti della specifica disciplina in funzione del numero dei campi gara o della tipologia della manifestazione o della lunghezza dei percorsi su cui si svolge la manifestazione, e/o del numero dei concorrenti iscritti.
- 99.11 Nel caso di temporanea indisponibilità, durante la manifestazione, del medico di servizio e/o dell'ambulanza - quando il regolamento di disciplina preveda la presenza obbligatoria del medico e/o dell'ambulanza in relazione alle caratteristiche e/o tipologia della manifestazione in corso di svolgimento - la manifestazione stessa può proseguire solo a condizione che l'Organizzatore possa avvalersi di altro medico e/o di altra ambulanza. Ove le condizioni lo consentano, nel rispetto delle vigenti normative in materia, avvalendosi dell'utilizzo di interventi in emergenza del Servizio Sanitario Nazionale si può limitare il verificarsi di tale situazione.
- 99.12 Qualora il Medico di Servizio abbia evidenza che un concorrente versi in condizioni psico-fisiche o attitudinali dallo stesso individuate come temporaneamente inabilitanti, o comunque abbia diretta cognizione dell'emergere di problematiche giudicate dallo stesso Medico di Servizio tali da rendere momentaneamente inidoneo il concorrente alla partecipazione ad una o più prove della Manifestazione, il Medico di Servizio provvede a dichiarare escluso dalla partecipazione alla Manifestazione o alla prova detto concorrente, dandone immediata comunicazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE), o non reperendo questi, ad altro Ufficiale di Gara.
- 99.13 Tale decisione del Medico di Servizio è insindacabile.
- 99.14 Delle motivazioni sanitarie che hanno indotto il Medico di Servizio all'assunzione di tale determinazione, lo stesso non deve dare cognizioni né agli Ufficiali di Gara, né a terzi, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e privacy connessi alla funzione svolta e a tutela della riservatezza dei dati sensibili del concorrente.
- 99.15 L'assistenza medica durante la manifestazione è intesa come intervento d'urgenza in relazione a episodi, incidenti, o altri accadimenti occasionalmente verificatisi nella manifestazione stessa.
- 99.16 L'assistenza sanitaria – quando prevista - deve essere garantita per ogni giornata di gara, mezz'ora prima l'inizio della manifestazione (salvo differenti tempi previsti nei Regolamenti della specifica disciplina), con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, per l'inizio della prima categoria, gara o partita, a mezz'ora dopo il termine dell'ultima categoria, gara o partita.



99.17 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Medico di Servizio e del personale dell'ambulanza poiché l'attività degli stessi esula dalle competenze di vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).

#### **Art. 100 - Servizio di mascalcia**

- 100.1 Il Comitato Organizzatore garantisce la presenza o la reperibilità di un servizio di mascalcia per tutta la durata della manifestazione, nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina per le manifestazioni, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa.
- 100.2 Il nominativo del Maniscalco di Servizio, è indicato nel programma della Manifestazione.
- 100.3 Tale servizio deve essere inteso come intervento di urgenza (rimessa per perdita dei ferri, sistemazione di chiodi o altri connessi incidenti o evenienze durante la manifestazione).
- 100.4 Il Maniscalco, prima dell'inizio di ogni giornata di gara, compila e sottoscrive apposita **attestazione del Maniscalco di Servizio** da consegnarsi alla Segreteria di Concorso sottoscrivendo l'orario di inizio servizio. In tale attestazione il Maniscalco autocertificherà di essere iscritto alla Camera di Commercio e all'INPS come artigiano coerentemente al servizio svolto. Solo dopo aver acquisito tale verbale il Presidente di Giuria autorizza l'inizio della Manifestazione.
- 100.5 Il servizio di mascalcia – quando previsto - deve essere garantito per ogni giornata di gara, mezz'ora prima l'inizio della manifestazione (salvo differenti tempi previsti nei Regolamenti della specifica disciplina), con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, della prima categoria, gara o partita, a mezz'ora dopo il termine dell'ultima categoria, gara o partita.
- 100.6 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Maniscalco di Servizio poiché l'attività dello stesso esula dalle competenze di vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).
- 100.7 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) è responsabile della presenza del Maniscalco di Servizio durante la manifestazione – quando previsto - curando le verifiche sopra indicate.
- 100.8 Il Maniscalco di Servizio è tenuto a rispettare le norme di comportamento relative al servizio svolto ed è soggetto alla disciplina sportiva F.I.S.E..

#### **Art. 101 – Assistenza Sanitaria e/o Servizio di mascalcia in reperibilità**

- 101.1 Nei casi in cui il Regolamento della specifica disciplina preveda in funzione della durata e della tipologia di manifestazione che il Servizio Sanitario – medico di servizio e/o ambulanza – e il servizio di mascalcia, sia “reperibile” e non presente



fisicamente durante la manifestazione, il Comitato Organizzatore fornisce, almeno mezz'ora prima dell'inizio della stessa, al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) nominativi e recapiti telefonici di dette figure reperibili e i riferimenti telefonici del più vicino punto di pronto soccorso del servizio sanitario pubblico. Di tali riferimenti la Segreteria di Concorso cura l'affissione di comunicato in bacheca.

- 101.2 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) curano con verifica telefonica di acquisire conferma della reperibilità di dette figure, chiedendo la conferma che siano disponibili durante l'intero orario previsto di durata della manifestazione.

## **TITOLO VIII** **CERIMONIALE**

### **Art. 102 – Cerimoniale di Alza e Ammaina Bandiera**

- 102.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, si procede alla cerimonia di Alza e Ammaina Bandiera.
- 102.2 Alle ore 12.00 del primo giorno di gara – o in differente orario in funzione del programma della manifestazione - deve essere eseguito il cerimoniale di alza bandiera con esecuzione dell'inno nazionale (musica e parole).
- 102.3 L'orario in cui si svolge detta cerimonia è comunicato ai cavalieri partecipanti alla manifestazione ed al pubblico, contestualmente e nelle stesse forme in cui si comunica l'orario di inizio della manifestazione.
- 102.4 Durante l'inno il Presidente di Giuria deve disporre la sospensione del lavoro dei cavalli in campo prova ed in eventuali campi di esercizio o tondini.
- 102.5 La cerimonia dell'ammainare la bandiera deve essere eseguita l'ultimo giorno di concorso nel corso dell'ultima premiazione.
- 102.6 Ogni connesso onere organizzativo e la disponibilità di bandiere, registrazione audio dell'inno, appositi pennoni per l'alzabandiera, maxi schermo per proiezione bandiera, ecc. devono essere utilmente predisposti dal Comitato Organizzatore.

### **Art. 103 - Musiche**

- 103.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo, e ogni qual volta venga ritenuto opportuno, il Comitato Organizzatore deve garantire attrezzatura e registrazioni audio per diffondere un adeguato sottofondo musicale.
- 103.2 Alle funzioni di cura della diffusione sonora è preposto di norma il Segretario/Speaker, o altro soggetto individuato dal Comitato Organizzatore.
- 103.3 Al fine di garantire il benessere del cavallo e di rendere detto sottofondo musicale un piacevole supporto al pubblico ed ai partecipanti per il godimento della



manifestazione, si deve avere l'accortezza della diffusione della musica con volume contenuto, evitando che la stessa possa provocare disturbo ai cavalli impegnati nella manifestazione.

103.4 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli Ufficiali di Gara hanno cura del rispetto di tale disposizione.

#### **Art. 104 – Cerimoniale di premiazione**

- 104.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, si procede alla cerimonia di premiazione con l'adozione di formalità e cure di seguito indicate.
- 104.2 Le cerimonie di premiazione sono la fase della manifestazione in cui viene reso il tributo agli atleti migliori in campo; deve essere adeguatamente curata la coreografia, predisponendo idonea attrezzatura e un adeguato addobbo floreale, al fine di esaltare ai concorrenti e al pubblico presente la solennità dell'evento sportivo conclusosi, i valori della corretta competizione sportiva ed anche al fine di incentivare e rendere evidente al pubblico, lo stile e la valenza degli sport equestri.
- 104.3 Il concorrente che contestualmente a una premiazione è impegnato in campo prova o campo gara di altra categoria, gara o partita è assente giustificato alla premiazione stessa e può delegare altri al ritiro del premio in oggetto o d'onore. In questo caso deve avere cura di darne tempestiva notizia al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).
- 104.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore dispone dopo quali categorie, gare o partite viene effettuata premiazione raggruppata di più di esse, se non si procede alla fine di ciascuna. Di tale decisione si dà comunicazione ai concorrenti, contestualmente al diramare l'orario previsto delle singole categorie, gare o partite della giornata di gara.
- 104.5 Il Comitato Organizzatore ha cura di approntare le modalità di svolgimento della Cerimonia di Premiazione in maggior favore della visibilità delle tribune e del pubblico.
- 104.6 Le premiazioni devono essere celebrate in un'area delimitata da colonne e/o appositi fondali scenografici e/o coreografie e/o altro arredo equivalente ed arricchita con arredi e addobbi floreali; a terra deve essere stesa una guida che segni il percorso dal tavolo dei premi alla zona di posizionamento dei premiandi. I regolamenti delle specifiche discipline possono individuare differenti forme organizzative delle cerimonie di premiazioni.
- 104.7 Il Comitato Organizzatore deve prevedere la presenza di un accompagnatore per la consegna dei premi.
- 104.8 Il Segretario/Speaker durante la premiazione deve essere presente in campo o in area limitrofa a quella dove si svolge la premiazione, con dotazione di microfono che



consenta la miglior informazione al pubblico delle modalità in cui si svolgono le premiazioni, dando indicazione di chi sono gli atleti premiati, arricchendo di possibili specifiche informazioni su proprietà del cavallo, eventuali informazioni su nazionalità e allevamento, notizie curriculari e genealogiche, chi procede alla premiazione, quale sia il premio consegnato, informando dell'apporto di eventuali sponsor, ecc..

- 104.9 L'organizzazione degli aspetti coreografici, del posizionamento di cavalieri, cavalli, e altri soggetti coinvolti, le modalità operative ed il posizionamento possono essere diversamente organizzati in funzione delle previsioni degli specifici regolamenti di disciplina o di esigenze specifiche della manifestazione (televisive, ecc.).
- 104.10 Le premiazioni possono essere organizzate in diverse aree, locali o stand appositamente allestiti. In funzione delle caratteristiche della disciplina sportiva, della location, delle condizioni climatiche e/o della modalità organizzativa prescelta, possono essere effettuate premiazioni dei cavalieri, senza presenza del cavallo.

## TITOLO IX **DOTAZIONI DEI COMITATI ORGANIZZATORI**

### **Art. 105 – Terreni**

- 105.1 Il Comitato Organizzatore, che ospita una manifestazione, deve garantire l'adeguata qualità dei terreni nei campi gara e nei campi prova.

### **Art. 106 - Attrezzature**

- 106.1 Il Comitato Organizzatore deve garantire attrezzature funzionali allo svolgimento della manifestazione coerenti alla tipologia di manifestazione organizzata, di ottima qualità, adeguatamente rifinita e pitturata.
- 106.2 Se trattasi manifestazione che necessita di ostacoli, il parco ostacoli deve essere composto da pilieri, mensole, ferri di sicurezza, bandierine, numeri progressivi, barriere, tavole, ripari, muri, cancelli, fossi, ed eventuali riviere, traguardi di partenza e di arrivo, il cui numero sia adeguato al numero di salti previsto dalle categorie in programma e dal numero di campi gara e campi prova in uso, e tale da garantire sostituzione di eventuali ostacoli che venissero danneggiati. Analoga dotazione e cura debbono avere recinzioni, ripari, porte, canestri, traguardi, tavoli per ufficiali di gara, e quanto reso necessario in funzione delle specifiche previsioni dei singoli regolamenti di disciplina.
- 106.3 I campi di gara e, ove presenti, gli ostacoli devono essere adornati con piante, fiori e altri eventuali addobbi che rendano piacevole il godimento della manifestazione al pubblico ed ai concorrenti. Dette prescrizioni debbono essere compatibili con le specifiche condizioni meteorologiche anche al fine di evitare rischio al benessere di cavalieri e cavalli.
- 106.4 Campi di gara, percorsi o itinerari in aree aperte in cui si svolgono competizioni su strada, in campagna, in aree libere, ecc. devono avere recinzioni anche in tratti



specifici, idonee indicazioni, elementi di protezione in prossimità di incroci o attraversamenti, e quanto più dettagliatamente previsto dagli specifici Regolamenti di Disciplina, anche in funzione della tipologia, livello, numero di partecipanti cui è rivolta la manifestazione.

- 106.5 Gli elementi di addobbo o di segnalazione devono essere posizionati e resi stabili in maniera da non interferire con l'attività sportiva e da non recare nocimento al benessere dell'atleta e del cavallo.
- 106.6 Analoga cura deve essere prestata nel posizionamento di elementi promozionali di sponsor e inserzionisti, quali striscioni pubblicitari, banner, ecc., dovendo essere sufficientemente ancorati per evitare che anche a causa di eventi occasionali o atmosferici, possano infastidire o danneggiare i concorrenti e creare situazioni di pericolo.
- 106.7 I Comitati Organizzatori che si propongano per l'organizzazione di Manifestazioni di Interesse Federale di Paradressage e con atleti disabili devono garantire un'adeguata accessibilità e fruibilità della struttura e dei relativi servizi. In particolare, è espressamente richiesto che siano presenti nella struttura in ottimali condizioni di accessibilità:
- servizi igienico-sanitari in numero idoneo e rispondenti alle vigenti normative per i disabili;
  - zone comuni destinate a bar, servizi di ristorazione, luoghi di ritrovo;
  - tribune o aree bordo campo idonee per la visione da parte di atleti o spettatori disabili dell'evento sportivo;
  - pedane idonee.

#### **Art. 107 – Scuderie**

- 107.1 Il Comitato Organizzatore dichiara nel programma della manifestazione il numero massimo dei concorrenti o squadre, che possono prendere parte alla manifestazione, il numero di box disponibili, il numero di eventuali poste.
- 107.2 I Comitati Organizzatori di manifestazioni di durata di 2 giorni o superiori garantiscono la disponibilità di congruo numero di box atti ad ospitare la scuderizzazione richiesta per i cavalli partecipanti dai cavalieri all'atto dell'iscrizione.
- 107.3 I box devono essere resi disponibili almeno un giorno prima dell'inizio della manifestazione, vuoti da residui di lettiera precedenti, in condizioni di pulizia e manutenzione tali da non rischiare di arrecare danni al cavallo. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente dimoranti, la cui distanza è superiore a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, o dalle isole – e reciprocamente proveniente da terraferma o altre isole per le manifestazioni che si svolgono in Sicilia, Sardegna o altre isole – il Comitato Organizzatore rende disponibili i box con un ulteriore giorno di anticipo, e consente la scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della manifestazione. Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.



- 107.4 I box devono essere collocati nell'impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate vicinanze. Devono essere adeguatamente protetti per evitare disagi dovuti a fattori meteorologici. Nell'area delle scuderie i percorsi antistanti i box e quelli che consentono di raggiungere i campi gara e i campi prova devono essere senza ostacoli, impedimenti o asperità che possano arrecare danni ai cavalli e ai frequentatori delle scuderie e devono essere adeguatamente illuminati. Devono essere presenti zone di lavaggio dei cavalli in numero non inferiore a una zona di lavaggio ogni 60 box. Le scuderie devono essere dotate di frequenti punti per prese elettriche.
- 107.5 Fermo restando quanto disposto dagli specifici Regolamenti di disciplina, sono da considerare box extra con le seguenti caratteristiche:
- pavimentazione solida interna e nelle zone esterne adiacenti (es. cemento, asfalto, auto-bloccante o simili), non in terra o sabbia;
  - dimensioni non inferiori a 9 metri quadri;
  - beverini automatici per l'erogazione dell'acqua potabile;
  - illuminazione esterna ed interna sufficiente a consentire visibilità notturna.
- I box non qualificati come extra devono disporre di punti di approvvigionamento di acqua potabile nelle immediate adiacenze.
- 107.6 All'arrivo dei cavalli partecipanti alla manifestazione per ciascun box il Comitato Organizzatore fornisce la prima lettiera in paglia e in alternativa, se disponibile e richiesta, in truciolo in adeguata quantità per le esigenze del cavallo ospitato, salvo quanto diversamente disposto negli specifici Regolamenti della disciplina.
- 107.7 Il Comitato Organizzatore deve mettere a disposizione in funzione delle prescrizioni del Regolamento Veterinario e degli specifici Regolamenti di disciplina, in area riservata non accessibile al pubblico, almeno due box vicini, di cui uno in paglia ed uno in truciolo, da adibire alle attività relative al controllo antidoping.
- 107.8 Le scuderie devono essere opportunamente protette da adeguato sistema di scorrimento delle acque pluviali. In particolare, deve essere curato che le acque pluviali non penetrino nei box e che lo scorrimento delle stesse sui corridoi antistanti non comporti deflusso delle acque all'interno degli stessi. La falda del tetto deve avere proiezione sufficiente oltre la parete verticale del box dal lato dell'ingresso del cavallo (usualmente dotato di finestra o griglia) affinché offra sufficiente protezione dagli eventi atmosferici.

#### **Art. 108 – Condizioni di decoro ed igiene**

- 108.1 L'impianto che ospita la manifestazione deve essere tenuto in ordine e pulito con interventi di adeguata frequenza (cura dell'igiene dei servizi igienici, rimozione dei rifiuti nelle aree della manifestazione, gestione dello stoccaggio e della rimozione di letame nei luoghi identificati, pulizia delle aree destinate a servizi ecc.).

#### **Art. 109 - Impianto di amplificazione**



109.1 Il Comitato Organizzatore deve disporre di un impianto in grado di garantire che gli annunci e le comunicazioni tecniche e di servizio risultino chiare e nitide nell'area della competizione (campo gara, campo prova e relative tribune).

#### **Art. 110 - Monitor**

110.1 Qualora logisticamente e tecnicamente possibile, il Comitato Organizzatore installa e rende disponibili monitor in idonei luoghi presso il campo prova, le scuderie, le tribune, le zone di ristoro, che trasmettano in tempo reale i percorsi di gara, i risultati conseguiti dai binomi immediatamente precedenti, classifiche provvisorie e definitive, e altri dati utili alla miglior fruizione della manifestazione da parte di concorrenti e pubblico.

#### **Art. 111 - Punto Info F.I.S.E.**

11.1 Il Comitato Organizzatore deve sempre rendersi disponibile a predisporre, quando richiesto dalla F.I.S.E., un'area idonea per l'allestimento di una tenda/gazebo, fornita dalla stessa F.I.S.E., presso la quale un incaricato della Federazione stessa fornisce al pubblico assistenza di carattere informativo e promozionale sugli Sport Equestri e sulle attività istituzionali.

11.2 Il Comitato Organizzatore dispone che il Segretario/Speaker della manifestazione comunichi con adeguata frequenza la presenza di tale servizio, quando reso disponibile.

#### **Art. 112 – Trasmissione Risultati**

112.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, le Segreterie di Concorso devono inviare con tempestività i risultati delle categorie e delle eventuali classifiche finali all'ufficio stampa federale ([ufficiostampa@fise.it](mailto:ufficiostampa@fise.it)).

112.2 I risultati devono essere in formato PDF e devono contenere le seguenti ulteriori informazioni:

- a) circolo di appartenenza, istruttore e regione di appartenenza del cavaliere;
- b) proprietario del cavallo.

#### **Art. 113 – Trasmissione Foto**

113.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta venga ritenuto opportuno, il Comitato Organizzatore provvede ad inviare con tempestività, e comunque entro la giornata di chiusura della manifestazione, all'ufficio stampa federale ([ufficiostampa@fise.it](mailto:ufficiostampa@fise.it)) il materiale fotografico, specificatamente richiesto di volta in volta dall'ufficio stampa stesso.



## LIBRO III

# NORME GENERALI RELATIVE A CAVALLI E CAVALIERI

### TITOLO I

## NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALLI ATLETI

#### **Art. 114 - Classificazione**

114.1 I cavalli e/o pony sono iscritti al “Ruolo F.I.S.E. del cavallo”.

114.2 Possono assumere la qualifica di “Cavallo Atleta” e svolgere attività sportiva sotto l’egida F.I.S.E. solo i cavalli quando di età di 3 anni o superiore per i quali il proprietario abbia dichiarato la destinazione NON DPA – non destinati alla produzione alimentare - con le modalità previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

114.3 I cavalli in base all’età sono classificati in:

**a) CAVALLI GIOVANI IN ADDESTRAMENTO O SELEZIONE ALLEVATORIALE**

- CAVALLI di 3 anni
- CAVALLI di 4 anni
- CAVALLI di 5 anni

**b) CAVALLI GIOVANI**

- CAVALLI di 6 anni
- CAVALLI di 7 anni

**c) CAVALLI ADULTI:** CAVALLI di 8 anni ed oltre

114.4 La partecipazione dei pony a categorie NON a loro riservate è ammessa con l’applicazione delle norme degli specifici Regolamenti di disciplina senza distinzioni tra pony e cavalli.

114.5 Quando nel presente regolamento si fa riferimento alla partecipazione dei pony, si intende sempre un binomio costituito da pony e cavaliere junior under 16.

114.6 Per alcune particolari funzionalità (es: partecipazione cavalli giovani) il calendario F.I.S.E. viene suddiviso in due periodi.

#### **Art. 115 - Età dei cavalli**

115.1 L’età dei cavalli è computata dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro nascita. In conseguenza di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un cavallo, il 1° gennaio dell’anno successivo esso compie un anno (esempio: un cavallo nato il 20 maggio 1990 ha compiuto un anno il 1° gennaio 1991, ne ha compiuti due il 1° gennaio 1992, ecc.).



- 115.2 Quanto sopra non è valido per i cavalli nati nell'Emisfero SUD i quali cambiano età il 1° agosto e non il 1° gennaio (es: un cavallo dell'emisfero SUD di 6 anni dovrà essere equiparato ad un cavallo di 5 anni dell'emisfero NORD).
- 115.3 L'età dei cavalli esposta nel presente Regolamento si intende sempre come anno solare.
- 115.4 Per la partecipazione alle categorie loro riservate per età, la stessa deve essere accertata esclusivamente tramite certificato di origine.
- 115.5 I cavalli di origine sconosciuta (senza genealogia) non possono partecipare a categorie riservate per età.
- 115.6 I cavalli di cui al comma che precede possono partecipare a tutte le altre categorie nel rispetto delle limitazioni previste dagli specifici Regolamenti della disciplina in relazione alla loro età.

#### **Art. 116 – Cavalli italiani**

- 116.1 Sono definiti "Cavalli Italiani" tutti i cavalli riconosciuti e registrati con tale qualifica al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFTT, già UNIRE, già ASSI). Non rientrano in tale definizione fattrici e stalloni registrati al fine della riproduzione da Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo se non già iscritti quali Cavalli italiani.
- 116.2 Vi sono alcuni soggetti di razza Puro Sangue Inglese, che seppure nati all'estero e muniti di passaporto del paese d'origine sono considerati italiani ai sensi dell'art.123 del Regolamento delle corse MIPAAFTT.  
Per tali soggetti, il riconoscimento come cavalli italiani non è indicato sul passaporto, ma soltanto nella banca dati MIPAAFTT. Al fine di iscriverli correttamente nella banca dati F.I.S.E. ed assegnare i premi riservati, la loro condizione di "Cavalli Italiani" può essere verificata al MIPAAFTT su richiesta del proprietario dal Comitato Regionale competente territorialmente.

#### **Art. 117 – Partecipazione a manifestazioni**

- 117.1 Sotto pena di squalifica i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti ai Ruoli Federali, secondo quanto previsto dall'apposita normativa.
- 117.2 La regolare iscrizione del cavallo ai Ruoli Federali garantisce copertura assicurativa per responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..
- 117.3 È altresì obbligatoria l'iscrizione ai Ruoli Federali anche per la sola attività Ludico-Addestrativa.
- 117.4 Il proprietario ha facoltà di iscrizione nei Ruoli Federali a partire dal 3° anno di età. Per gli anni successivi alla prima iscrizione si procede al rinnovo annuale.
- 117.5 I pony, seppur iscritti ai Ruoli Federali come tali, possono essere montati in gara anche da cavalieri di età superiore ai 16 anni in categorie cavalli. In dette circostanze



– cavaliere di età superiore ai 16 anni – la partecipazione avviene in categorie non riservate pony.

- 117.6 Il Veterinario di Servizio presente alla manifestazione controlla almeno il 5% dei passaporti dei pony/cavalli partecipanti, verificando anche la regolarità delle vaccinazioni riportate all'interno del documento, e la destinazione finale NON DPA. Di tale verifica consegna relazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

#### **Art. 118 – Identificazione del cavallo da parte degli Ufficiali di Gara**

- 118.1 Ai fini della partecipazione a qualsiasi categoria, gara o partita di una manifestazione, è necessario avere al seguito l'originale del passaporto, comprovante i dati utili a verificare l'iscrizione del cavallo nei Ruoli Federali.
- 118.2 Detto documento dovrà essere esibito qualora richiesto dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE), dalla Segreteria di Concorso o dal Veterinario di Servizio.
- 118.3 La Giuria provvede ad identificare, mediante uno specifico controllo a campione dei suddetti passaporti, i cavalli partecipanti ad una manifestazione; tale identificazione deve essere fatta con l'assistenza del Veterinario di Servizio. Il controllo comprende la verifica della così detta "dichiarazione di destinazione finale" (NON DPA) in ottemperanza al precedente art. 33.
- 118.4 La Segreteria di Concorso verifica che i documenti dei cavalli sia riportata la dichiarazione di destinazione finale NON DPA in coerenza a quanto al precedente art. 33.
- 118.5 I cavalieri iscritti ad una manifestazione hanno l'obbligo di controllare prima dell'inizio della manifestazione che il passaporto, comprovante l'iscrizione del cavallo nei Ruoli Federali, sia completo della indicazione dei segni identificativi del cavallo e del numero di microchip ed in caso di mancanza od incompletezza, sono tenuti ad effettuare la necessaria regolarizzazione presso la F.I.S.E; devono, altresì, verificare che sia stato effettuato il rinnovo dell'iscrizione ai Ruoli Federali per l'anno in corso, che vi sia l'annotazione di vaccinazione che rispetti le scadenze previste dalle vigenti norme sanitarie e che il cavallo sia registrato come NON DPA.

## **TITOLO II** **NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALIERI**

#### **Art. 119 - Norme generali**

- 119.1 Il concorrente iscritto ad una manifestazione deve essere in possesso della prescritta Autorizzazione vigente per l'anno in corso, il cui regolare possesso può essere verificato dal sistema di Tesseramento on-line della F.I.S.E. dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) dalla Giuria o dalla Segreteria del Concorso.
- 119.2 Le autorizzazioni a montare sono disciplinate nel successivo Titolo IV del presente Libro.



- 119.3 Il regolare possesso dell'Autorizzazione a montare garantisce copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..
- 119.4 Un cavaliere, autorizzato a montare, che abbia la qualifica di Children e Junior o Junior e Young Rider o di Young Rider e Senior può partecipare nello stesso anno in occasione dei Campionati Italiani, al Campionato o ai Criterium o Trofei programmati durante gli stessi, esclusivamente a gare riservate ad una sola qualifica.
- 119.5 È fatto divieto nelle manifestazioni denominate "Campionati" o "Criterium" o "Trofei" Nazionali o "Campionati" Regionali, che i cavalli iscritti alla manifestazione con cavalieri Giovanissimi, Children o Juniores possano essere montati (anche in campo prova o in campi di esercizio o comunque in qualsiasi area durante la manifestazione) da persona diversa dal cavaliere che lo monta in Campionato o Criterium o Trofeo. Tale divieto vige per tutta la durata della manifestazione. Una manifestazione si intende iniziata 24 ore prima dell'inizio della prima gara ed ultimata 1 ora dopo la fine dell'ultima gara della manifestazione stessa. Ove venisse rilevata infrazione a tale divieto, la Giuria provvede senza indugio alla squalifica del concorrente.
- 119.6 Nel caso in cui un cavaliere dovesse ottenere un passaggio di livello dell'Autorizzazione a Montare nel corso di una manifestazione al quale stia partecipando, l'ottenimento dell'Autorizzazione a Montare di livello superiore diviene effettiva a manifestazione terminata. In merito a tale prescrizione si intende ottenuta nel corso della manifestazione se successivamente a quando inizia la prima categoria, gara o partita, warm up inclusa.
- 119.7 Salvo il divieto di cui al precedente art. 119.5, durante una manifestazione è consentito che un cavallo iscritto ad un concorso sia montato in campo prova o in campi di esercizio da un cavaliere non iscritto. Ciò è consentito se il cavaliere è in regola con il rinnovo dell'autorizzazione a montare e previa comunicazione alla segreteria delle proprie generalità al fine della sua identificazione. Il suddetto cavaliere è, comunque, tenuto all'osservanza di tutte le norme regolamentari. Il cavaliere regolarmente iscritto risponde di qualsiasi fatto connesso a quanto sopra normato relativamente all'attività svolta con il cavallo con cui è iscritto dal cavaliere non iscritto.

#### **Art. 120 – Iscrizioni alle manifestazioni di tesserati under 18**

- 120.1 Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema di iscrizioni on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra modalità prevista dallo specifico Regolamento di Disciplina.
- 120.2 Laddove per qualsiasi motivo all'iscrizione dovesse procedere direttamente il Comitato Organizzatore, anche per il tramite della Segreteria, il richiedente dovrà far



pervenire o depositare richiesta formulata dall'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente.

120.3 Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età.

120.4 Per tutte le pratiche inerenti alle manifestazioni relativi a cavalieri under 18, i Children, i Giovanissimi e gli Juniores devono essere assistiti da uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente di appartenenza degli stessi che li accompagna alla manifestazione; qualora sia impossibilitato può delegare un Istruttore/Tecnico con appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti di Disciplina.

120.5 È responsabilità dell'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato, acquisire con proprie procedure il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente ai fini di quanto al precedente art. 120.1 e 120.2. Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere all'iscrizione del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito tale consenso, e ne risponde nei confronti del Comitato Organizzatore e di F.I.S.E.

#### **Art. 121 - Cavalieri stranieri residenti in Italia**

121.1 I cavalieri stranieri con residenza anagrafica in Italia sono equiparati ai fini della partecipazione a manifestazioni in Italia ai cavalieri italiani, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti di Disciplina.

121.2 La loro partecipazione alle manifestazioni nazionali è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione a montare da parte della F.I.S.E.

121.3 In ogni caso i cavalieri stranieri non possono partecipare ai Campionati Italiani e Regionali assoluti di categoria, salvo differente espressa previsione dei singoli Regolamenti di Disciplina.

121.4 Per il rilascio della competente autorizzazione a montare si fa riferimento a quanto disposto nel presente Regolamento al successivo Titolo IV del presente Libro, "Disciplina delle Autorizzazioni a Montare", e dalle eventuali disposizioni degli specifici Regolamenti di Disciplina.

121.5 Il cavaliere straniero con residenza anagrafica in Italia da almeno un anno deve obbligatoriamente tesserarsi alla F.I.S.E. e non può utilizzare la licenza d'ospite.

#### **Art. 122 – Cavalieri stranieri non residenti e cavalieri italiani residenti all'estero**

122.1 I cavalieri italiani con comprovata residenza all'estero, in possesso di autorizzazione a montare rilasciata da una Federazione estera, possono richiedere una patente che abilita a livello agonistico equivalente a quella estera purché suffragata da idonea documentazione rilasciata dalla stessa Federazione estera. Ove prodotta tale documentazione, la F.I.S.E. deve acquisire direttamente conferma dell'autenticità dal rappresentante legale o dal Segretario o Direttore Generale della Federazione straniera.



122.2 Per quanto concerne i cavalieri stranieri non residenti in Italia ed i cavalieri italiani residenti all'estero, resta comunque salva la possibilità della partecipazione a manifestazioni nazionali in conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione Generale della F.E.I. e di quanto previsto dagli specifici Regolamenti di Disciplina.

#### **Art. 123 - Licenza d'Ospite**

- 123.1 I cavalieri stranieri non residenti in Italia e i loro cavalli, per poter partecipare alle manifestazioni nazionali devono essere obbligatoriamente tesserati alla F.I.S.E. acquisendo la Licenza d'Ospite.
- 123.2 Tale tesseramento - Licenza d'Ospite - prevede la piena equiparazione al cavaliere italiano, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti di Disciplina.
- 123.3 La procedura per la richiesta della Licenza d'Ospite è deliberata dal Consiglio Federale e pubblicata sul sito Federale.
- 123.4 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d'Ospite è tenuto a partecipare alle categorie a lui consentite come da autorizzazione rilasciata dalla F.I.S.E. così pure per i suoi cavalli in relazione all'età.
- 123.5 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d'Ospite può, nell'ambito di una manifestazione, fare un cambio di monta con cavalli iscritti da un cavaliere residente in Italia con regolare autorizzazione a montare rilasciata dalla F.I.S.E. e viceversa.
- 123.6 Il cavaliere tesserato F.I.S.E. può montare cavalli con Licenza d'Ospite con esclusione delle Licenze d'Ospite di Confine.

#### **Art. 124 - Licenze d'Ospite rilasciate a cavalieri stranieri under 18**

- 124.1 I cavalieri stranieri under 18 in possesso di licenze d'ospite, rilasciate dalla F.I.S.E., devono essere accompagnati in gara da accompagnatori maggiorenni il cui nominativo deve essere comunicato alla Segreteria di Concorso all'atto dell'iscrizione o all'arrivo nella sede di svolgimento della manifestazione. Il soggetto responsabile del cavaliere straniero under 18 accompagna detto cavaliere in campo prova.

#### **Art. 125 - Partecipazione a manifestazioni di confine**

- 125.1 Fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti di Disciplina, i cavalieri ed i loro cavalli delle nazioni confinanti con l'Italia sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate nelle reciproche Regioni di confine previa acquisizione della "Licenza d'Ospite di Confine", rilasciata dalla Federazione secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

#### **Art. 126 - Partecipazione a categorie nazionali aggiunte a concorsi internazionali**



126.1 I cavalieri stranieri ed i loro cavalli sono autorizzati a partecipare a categorie nazionali programmate nell'ambito di manifestazioni internazionali fermo restando che devono comunque far pervenire la richiesta per il rilascio della licenza stessa da parte della Federazione di appartenenza secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

**Art. 127 – Diritti e Quote F.I.S.E.**

127.1 Il Consiglio Federale determina annualmente Diritti di Segreteria o Quote F.I.S.E. dovute per le operazioni e rilascio Licenze di cui ai precedenti articoli del presente titolo.

### **TITOLO III** **DISTINTIVI OLIMPICI E NAZIONALI**

**Art. 128 - Modalità utilizzo per cavalieri tesserati F.I.S.E.**

- 128.1 I Cavalieri che hanno partecipato ad Olimpiadi possono fregiarsi del distintivo con i cerchi olimpici, senza limitazione di tempo.
- 128.2 I Cavalieri che hanno partecipato a Campionati Continentali, Mondiali come componenti la squadra italiana, possono fregiarsi con bavero tricolore, senza limitazione di tempo.
- 128.3 I Cavalieri che hanno partecipato a CSIO possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno della partecipazione.
- 128.4 I Cavalieri, componenti la squadra ufficiale selezionata dalla F.I.S.E. per la partecipazione a manifestazioni, portano nella manifestazione internazionale cui partecipano in forza della convocazione, sia in Italia che all'estero, il bavero tricolore.
- 128.5 I Children che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOCH o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 14mo anno di età.
- 128.6 Gli Juniores che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOJ o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 18mo anno di età.
- 128.7 Gli Young Riders che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOY o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 21mo anno di età.
- 128.8 Il Campione Italiano di ogni qualifica deve portare lo scudetto tricolore fino a nuova assegnazione di titolo.
- 128.9 La bandiera italiana sulla copertina sottosella è obbligatoria per cavalli partecipanti in rappresentanza della Squadra Nazionale in tutte le categorie della manifestazione.
- 128.10 I distintivi di cui sopra non possono essere utilizzati da soggetti che non abbiano i requisiti di partecipazione indicati nel presente articolo. Ogni abuso è perseguito da F.I.S.E.. Gli Ufficiali di Gara verificano nelle manifestazioni il corretto



utilizzo dei distintivi per come prescritto nel presente articolo, diffidando dall'utilizzo abusivo eventuali soggetti non aventi titolo.

## TITOLO IV AUTORIZZAZIONI A MONTARE PER DISCIPLINE

### **Art. 129 – Norme generali sulle patenti**

129.1 In attuazione di quanto previsto negli artt. 12.2 Statuto e 32.1 del presente Regolamento, ai soggetti che svolgono attività sportiva nell'ambito delle discipline equestri di competenza F.I.S.E. di cui all'art. 1.2 Statuto, viene rilasciata "Autorizzazione a Montare" nelle forme e modalità previste dal presente Regolamento e da specifiche norme dei Regolamenti delle singole Discipline.

129.2 Le "Autorizzazioni a Montare" si definiscono anche "Patenti" e abilitano all'esercizio di:

- attività di avviamento allo sport;
- attività di integrazione attraverso lo sport;
- attività ludico-addestrativa;
- attività agonistica;

nelle forme stabilite da specifici Regolamenti F.I.S.E..

129.3 Il rilascio della "Autorizzazione a Montare" (altresì detta "Patente") ha contestuale valore di tesseramento ai sensi dei vigenti artt. 9 Statuto e 32.1 Regolamento Generale. Per il rilascio delle "Autorizzazioni a Montare" altresì dette "Patenti" si fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 32 del presente Regolamento. Il soggetto tesserato F.I.S.E. può contemporaneamente essere inquadrato in una o più delle categorie previste dal citato art. 9.1 Statuto.

129.4 Le Autorizzazioni a Montare sono valedoli per l'anno solare in cui vengono rilasciate in coerenza all'art. 12.2 Statuto e sono rinnovabili annualmente. Il mancato rinnovo annuale comporta la sospensione della patente.

129.5 Ciascuna Patente di qualsiasi tipologia e livello ha valore di "Autorizzazione a Montare". Con tale titolo F.I.S.E. intende individuare coloro che sono abilitati dalla Federazione Sportiva, cui il Coni ha delegato le attività nelle discipline sportive di cui all'art. 1.2 Statuto, l'esercizio pratico di attività sportiva di avviamento allo sport, di integrazione attraverso lo sport, ludico-addestrativa, agonistica.

129.6 Le Autorizzazioni a Montare si distinguono in:

- **Club:** autorizza all'attività di avviamento agli sport equestri e all'esercizio della pratica sportiva degli sport equestri in qualsiasi disciplina all'interno delle strutture dell'Ente che ha proceduto al tesseramento.
- **Patente A:** autorizza all'esercizio della pratica sportiva ludico-addestrativa degli sport equestri in qualsiasi disciplina.



Abilita all'attività di integrazione sociale attraverso lo sport, all'attività ludico-addestrativa da svolgersi in manifestazioni sportive in cui sono programmate categorie, gare o partite di tipo ludico-addestrativo.

Per ciascuna disciplina sportiva sono determinate le modalità che autorizzano il possessore di Patente A alla partecipazione a dette manifestazioni;

- **Brevetto:** autorizza all'esercizio della pratica sportiva agonistica degli sport equestri in funzione della specifica specialità del brevetto acquisito dal Cavaliere. Abilita all'attività sportiva agonistica in manifestazioni sportive in cui sono programmate categorie, gare o partite di tale tipo, con i livelli e limiti stabiliti in ciascun Regolamento di Disciplina.

Per ciascuna disciplina sportiva dove previsto il rilascio del Brevetto, i requisiti e l'iter sportivo utile all'acquisizione di tale Autorizzazione a Montare è indicato nelle tabelle che seguono. Il Regolamento di ciascuna disciplina può meglio dettagliare modalità e forme necessarie per detto percorso di abilitazione.

- **1° Grado:** autorizza all'esercizio della pratica sportiva agonistica degli sport equestri in funzione della specifica disciplina sportiva del 1° Grado acquisito dal Cavaliere.

Abilita all'attività sportiva agonistica in manifestazioni sportive in cui sono programmate categorie, gare o partite di tale disciplina, con i livelli e limiti stabiliti in ciascun Regolamento di Disciplina.

Per ciascuna disciplina sportiva dove previsto il rilascio del 1° Grado, i requisiti e l'iter sportivo utile all'acquisizione di tale Autorizzazione a Montare è indicato nelle tabelle che seguono. Il Regolamento di ciascuna disciplina può meglio dettagliare modalità e forme necessarie per detto percorso di abilitazione.

- **2° Grado:** autorizza all'esercizio della pratica sportiva agonistica degli sport equestri in funzione della specifica disciplina sportiva del 2° Grado acquisito dal Cavaliere.

Abilita all'attività sportiva agonistica in manifestazioni sportive in cui sono programmate categorie, gare o partite di tale disciplina, con i livelli e limiti stabiliti in ciascun Regolamento di Disciplina.

Per ciascuna disciplina sportiva dove previsto il rilascio del 2° Grado, i requisiti e l'iter sportivo utile all'acquisizione di tale Autorizzazione a Montare è indicato nelle tabelle che seguono. Il Regolamento di ciascuna disciplina può meglio dettagliare modalità e forme necessarie per detto percorso di abilitazione.

### **Art. 130 – Norme sulle Abilitazioni alla pratica temporanea**

130.1 F.I.S.E. al fine di consentire attività promozionale e i primi approcci utili a favorire migliore conoscenza del cavallo a contatto con la natura e l'aria aperta, e divulgare le discipline sportive gestite, promuove occasioni di incontro con gli sport equestri di scolaresche, giovani e adulti interessati a provare tali discipline sportive, favorendo



l'organizzazione di attività scolastiche, battesimo della sella, lezioni di prova, campus, in strutture idonee e attrezzate per la pratica di attività equestri.

Per rendere possibile tali iniziative F.I.S.E. autorizza e rende disponibili i propri Istruttori e Tecnici all'insegnamento delle nozioni di etologia, battesimo della sella, attività scolastica, giovanile e amatoriale di avviamento agli sport equestri.

130.2 Al fine quindi di garantire coperture assicurative idonee e corretta conduzione dell'attività di avviamento allo sport secondo i principi di tutela dei praticanti e dei cavalli, coerenti ai propri regolamenti, F.I.S.E. provvede al rilascio di tipologie specifiche di Abilitazioni alla pratica temporanea con l'adozione di:

- Collettiva Scolastica;
- Promozionale;
- Prova il pony o il cavallo;
- Welcome pony o cavallo;
- Giornaliera;
- Temporanea;
- Campus bimestrale o trimestrale.

Il Cavaliere se interessato a proseguire l'attività sportiva provvede successivamente a ottenere Autorizzazione a Montare annuale "Patente Club" o "Patente A" o "Patente A Equiturismo".

130.3 Le caratteristiche e durata di ciascuna di dette Abilitazioni sono indicate nelle tabelle che seguono.

130.4 Il soggetto abilitato alla pratica temporanea di discipline equestri, per come previsto al presente articolo, non è inquadrato come Tesserato in coerenza a quanto all'art. 12.2 Statuto.

### **Art. 131 Modalità di rilascio Autorizzazioni a Montare (Patenti)**

131.1 Il rilascio o il rinnovo di ogni patente avvengono per il tramite dell'Ente affiliato o Aggregato pone la propria residenza sportiva. Analogamente il cavaliere procede per il tramite dell'Ente a richiedere in corso d'anno il rilascio di patente di livello agonisticamente superiore. L'Ente è responsabile nei confronti di F.I.S.E. del relativo pagamento. L'Ente provvede alla richiesta o al rinnovo delle patenti di cavalieri under 18 con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema di Tesseramento on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra modalità prevista dallo specifico Regolamento di Disciplina. Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere alla richiesta o rinnovo di patente del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito tale consenso, e ne risponde nei confronti di F.I.S.E.

L'acquisizione della patente A Equiturismo Senior e della patente da parte di cittadino italiano residente in maniera permanente all'estero, avviene direttamente a cura del soggetto interessato – senza necessità di ricorrere ad Ente affiliato - come indicato ai precedenti artt. 32.16 e 32.23 del presente Regolamento.



- 131.2 L'Ente affiliato per procedere alla richiesta a F.I.S.E. di rilascio della patente cura di acquisire la certificazione medica prevista ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 32.18 del presente Regolamento. L'Ente affiliato provvede a compilare l'apposita scheda del tesseramento on-line, acquisisce e inoltra a F.I.S.E. la scansione dei documenti richiesti.
- 131.3 Ciascun cavaliere al fine di poter acquisire patente di livello agonisticamente superiore a quella già posseduta deve documentare di avere il possesso dei requisiti e di aver completato l'iter sportivo, per come richiesti dalle tabelle che seguono, e da eventuali disposizioni contenute negli specifici Regolamenti di Disciplina.
- 131.4 Il cavaliere in possesso dei requisiti e che abbia completato l'iter sportivo può provvedere a richiedere la patente agonisticamente superiore entro il 24° mese successivo all'acquisizione dell'ultimo requisito o evento (gara, punteggio, ecc.) di tipo sportivo necessario. Ove non provvedesse a richiedere la patente di livello agonisticamente superiore entro tale termine, si fa riferimento esclusivamente a titoli agonistici, partecipazione a gare, punteggi, acquisiti negli ultimi 24 mesi, e con riferimento ai criteri vigenti al momento della richiesta stessa.
- 131.5 Il cavaliere junior, che nel corso del 18° anno di età richiede il passaggio ad una patente di livello agonisticamente superiore, è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa in merito ai cavalieri juniores sino al 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età.
- 131.6 Per procedere all'acquisizione di patente agonisticamente superiore fanno fede i risultati sportivi documentati nel sistema on-line della F.I.S.E., e - ove non presenti in tale sistema - i risultati o punteggi acquisiti o gare effettuate come comprovato dal Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) e riportato sulla classifica della categoria; per le categorie a giudizio fanno fede le schede firmate dalla Giuria, o dal Giudice di Merito, come previsto negli specifici Regolamenti di disciplina.
- 131.7 Il passaggio da una patente ad altra di livello agonisticamente superiore, nella stessa disciplina, può avvenire solo dopo che siano trascorsi almeno 4 mesi dall'acquisizione della patente precedente. Trascorso tale periodo e quando completato l'iter sportivo previsto, può essere richiesta la patente agonisticamente superiore. Nel computo dell'anzianità di possesso della patente A sono computati anche i periodi di giorni di effettivo possesso di: Abilitazione alla pratica temporanea bimestrale o trimestrale (Temporanea e Campus), patente Club, patente A, patente A Equiturismo, autorizzazioni a montare o titoli simili rilasciati da EPS o DSA.
- 131.8 L'Ente affiliato provvede al rilascio di un Brevetto di qualsiasi disciplina non prima di 60 giorni da quando il tesserato ha assunto la residenza sportiva presso detto Ente. Tale termine minimo di tesseramento non è richiesto per coloro che provengono da Ente di Promozione Sportiva.
- 131.9 In ciascuna disciplina il cavaliere che monta più cavalli in una stessa categoria – quando lo specifico regolamento e/o il regolamento della manifestazione lo consenta – può considerare un massimo di due risultati utili ai fini della documentazione



dell'iter sportivo. Al fine della documentazione dell'iter sportivo, nella stessa giornata di gara non possono essere considerati più di tre risultati utili anche in più categorie o gare.

- 131.10 Al cavaliere in possesso di Patente di un qualsiasi livello, è consentito, al momento del rinnovo annuale, di provvedere all'acquisizione di patente di livello agonistico inferiore (il 1° Grado è agonisticamente inferiore al 2° Grado; il Brevetto è agonisticamente inferiore al 1° Grado; la Patente A è agonisticamente inferiore al Brevetto).
- 131.11 Il cavaliere che avesse per uno o più anni deciso di rinnovare patente inferiore seppur in possesso di patente di livello agonistico superiore, può chiedere il rilascio della patente superiore già in precedenza acquisita, ogni anno al momento del rinnovo annuale su semplice richiesta a F.I.S.E., tramite il Comitato Regionale competente. In questi casi non si provvede alla verifica di requisiti, né ad alcuna ripetizione di iter sportivo utile all'acquisizione.  
Pertanto, anche ove fossero cambiati requisiti e criteri per l'acquisizione di detta patente, il cavaliere che ne è stato in possesso, può riacquisirla a semplice richiesta in fase di rinnovo tesseramento annuale.  
Tale diritto si perde ove il rinnovo di detta patente agonisticamente superiore non avvenga per più di dieci anni sociali.  
Il cavaliere può comunque acquisire in qualsiasi momento patente di livello agonistico superiore nel rispetto e con i criteri di quanto previsto ai punti che precedono.
- 131.12 Il mancato rinnovo annuale della patente di 1° Grado o 2° Grado, non comporta la perdita definitiva della stessa, ma equivale a sospensione della patente. F.I.S.E. riconosce la patente in precedenza acquisita a colui che ne fosse stato già in possesso. Il cavaliere può quindi procedere a semplice richiesta di rinnovo per l'anno corrente, anche quando si è avuta interruzione nella continuità del rinnovo annuale. Tale diritto si perde ove il rinnovo di detta patente di 1° o 2° grado non avvenga per più di dieci anni sociali ed in questo caso può essere rinnovata come patente Brevetto.
- 131.13 Il soggetto, già in possesso di patente e che non ha proceduto per uno o più anni al rinnovo della stessa o ha scelto di rinnovare patente di livello agonistico inferiore, può richiederne il rinnovo a F.I.S.E. – tramite il Comitato Regionale competente – con le modalità di cui all'art. 32 Regolamento Generale. Laddove l'evidenza della patente in precedenza acquisita non fosse rilevabile dal sistema informatico F.I.S.E. il richiedente deve produrre documentazione idonea ad attestare il precedente possesso della patente di cui si chiede il rinnovo. Se tale rinnovo viene richiesto da cavaliere minore di età, la richiesta deve essere accompagnata da attestazione dell'Istruttore o Tecnico dell'Ente tramite il quale la richiesta è inoltrata, che certifichi il permanere delle capacità tecnico sportive al fine dell'idoneità al rilascio.



- 131.14 Ai tesserati praticanti sport equestri che provengono da Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e sono in possesso di Patente e/o Autorizzazione a Montare rilasciata dai suddetti, è riconosciuta l'anzianità acquisita come anzianità valida ai fini del rilascio delle patenti F.I.S.E.. A tal fine il Comitato Regionale competente cui si rivolge l'Ente affiliato presso il quale il Cavaliere determina la propria residenza sportiva, acquisisce documentazione comprovante l'anzianità di tesseramento presso Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata riconosciuti dal CONI, e la trasmette al competente ufficio centrale di F.I.S.E. (tesseramento@fise.it) al fine di acquisire validazione dell'anzianità dichiarata.
- 131.15 L'equiparazione di autorizzazioni a montare provenienti da federazioni estere avviene con la seguente modalità:
- Il Cavaliere interessato provvede ad acquisire certificazione dalla Federazione estera di precedente appartenenza che attesti:
    - il livello della propria autorizzazione a montare, con le specifiche tecniche delle discipline per le quali è abilitato;
    - la data dell'ultimo rinnovo, che non deve essere antecedente a tre anni;
  - l'Ente presso cui il Cavaliere determina la propria residenza sportiva in Italia acquisisce tale certificazione, unitamente alla documentazione d'uso prevista dall'art. 32 Regolamento Generale e la trasmette al Comitato Regionale di competenza con la specifica dicitura "Autorizzazione a Montare proveniente da altra federazione";
  - Il Comitato Regionale trasmette detta documentazione al competente ufficio centrale di F.I.S.E. (tesseramento@fise.it) al fine di acquisire validazione;
  - F.I.S.E. può richiedere alla Federazione estera di provenienza conferma dell'autenticità della documentazione presentata dal cavaliere.
- 131.16 Ogni tesserato è tenuto al versamento della quota annuale di tesseramento o la quota temporanea per l'abilitazione, per come deliberata dal Consiglio Federale per la categoria per la quale è tesserato o abilitato. Sono annualmente deliberati dal Consiglio Federale gli importi dovuti per il rilascio e per il rinnovo di ciascuna tipologia di Autorizzazione a Montare, Abilitazione alla pratica temporanea, Cambio di residenza sportiva, e comunque l'importo di ogni altra quota, tassa o diritto di segreteria connesso. Il cavaliere in possesso di più patenti o di patenti di differenti discipline provvede annualmente al rinnovo di una o più patenti di cui dispone, mediante il pagamento della patente più onerosa.
- 131.17 In corso d'anno il soggetto tesserato e/o possessore di patente che acquisisca differente o ulteriore patente rispetto a quella in precedenza acquisita o rinnovata, provvede al pagamento del maggior importo previsto per la successiva ed eventuali diritti di segreteria, se previsti. Ove questa avesse un costo inferiore non ha diritto ad alcun rimborso.



**Art. 132 - Rilascio di “Abilitazioni alla pratica temporanea” e “Autorizzazioni a Montare” a minori, e partecipazioni ad attività ludico addestrative e agonistiche**

- 132.1 Ai fini del rilascio a soggetti di minore età delle Abilitazioni alla pratica temporanea e/o Autorizzazioni a Montare, gli Enti affiliati o aggregati devono acquisire preliminarmente l'autorizzazione scritta dell'esercente la potestà genitoriale.
- 132.2 È responsabilità dell'ente affiliato/aggregato che cura la richiesta a F.I.S.E. del rilascio di Abilitazione alla pratica temporanea o Autorizzazione a Montare di soggetto minore di età di acquisire e archiviare con proprie procedure l'autorizzazione scritta dell'esercente la potestà genitoriale ai fini di quanto al precedente punto. Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere alla richiesta – anche a mezzo di procedure informatiche quali il sistema Tesseramento on-line o altro – di soggetto under 18, implicitamente conferma di aver acquisito tale autorizzazione, e ne risponde nei confronti di F.I.S.E..

**Art. 133- Tipologie e Caratteristiche delle “Abilitazioni alla pratica temporanea”**

<b>PATENTE</b>	<b>COLLETTIVA SCOLASTICA</b>
<b>ETA'</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni per pony. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni per cavalli.
<b>ABILITA A</b>	Lezione/i collettiva/e, nell'ambito dell'attività scolastica limitata/e ad accordi con istituti scolastici per studenti scuole materne, elementari e medie, in spazi recintati con conduzione a mano, sotto la vigilanza di Tecnico o Istruttore Federale. Iniziative autorizzate dalla F.I.S.E. volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e sociali. Progetti di studio e ricerca anche nell'ambito della integrazione sociale.
<b>VALIDITA'</b>	Vale solo per il gruppo di studenti indicato nell'apposito stampato e per il periodo previsto di effettuazione della/e lezione/i o del corso. Non ha valore ai fini dell'anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.
<b>NOTE</b>	Emessa su supporto cartaceo. Le attività devono svolgersi secondo le direttive della Direzione Didattica e dell'Insegnante Responsabile, che sottoscrivono il documento, e del Docente accompagnatore, che deve presenziare alle lezioni. In caso di iniziative autorizzate dalla F.I.S.E. volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e sociali, il controllo è demandato all'Insegnante responsabile del progetto.



<b>PATENTE</b>	<b>PROMOZIONALE</b>
<b>ETA'</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni per pony. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni per cavalli, fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui si compiono i 18 anni. Per gli attacchi dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 4 anni per pony singoli.
<b>ABILITA A</b>	Battesimo del Pony/Cavallo in manifestazioni promozionali autorizzate dalla F.I.S.E.. Battesimo del Pony/Cavallo in manifestazioni promozionali denominate Open Day o simile, effettuate anche all'interno degli enti. Battesimo della quintana. Lezione gratuita presso Pony Club e enti raccomandati F.I.S.E.. Manifestazioni promozionali autorizzate dalla FISE volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e sociali. Può essere utilizzata per UNA lezione di prova in tal caso vale solo per la data di emissione, e sarà valida a decorrere dall'invio della comunicazione di emissione al Comitato Regionale, che dovrà avvenire necessariamente via e-mail tramite posta certificata, facendo fede l'orario di invio.

<b>PATENTE</b>	<b>PROVA IL PONY</b>
<b>ETA'</b>	Da 3 anni fino a 14 anni.
<b>ABILITA A</b>	Effettuare una prova organizzata da Ente Affiliato o Aggregato F.I.S.E., in spazi recintati e solo con conduzione a mano, sotto la vigilanza di un Tecnico e/o Istruttore Federale
<b>VALIDITA'</b>	Giornaliera, non oltre l'effettuazione della lezione. Non ha valore ai fini dell'anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.

<b>PATENTE</b>	<b>PROVA IL CAVALLO</b>
<b>ETA'</b>	Da 8 anni fino a 14 anni.
<b>ABILITA A</b>	Effettuare una prova organizzata da Ente Affiliato o Aggregato F.I.S.E., in spazi recintati e solo con conduzione a mano, sotto la vigilanza di un Tecnico e/o Istruttore Federale
<b>VALIDITA'</b>	Giornaliera, non oltre l'effettuazione della lezione. Non ha valore ai fini dell'anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.



---

<b>PATENTE</b>	<b>WELCOME PONY – CAVALLI</b>
<b>ETA'</b>	Da 4 anni per pony e 8 anni per cavalli, fino a 14 anni.
<b>ABILITA A</b>	Svolgere 7 lezioni da effettuarsi entro 30 giorni dall'attivazione, organizzata da Ente Affiliato o Aggregati FISE, in spazi recintati e solo con conduzione a mano per le prime 3 lezioni, sotto la vigilanza di un Tecnico e/o Istruttore Federale.
<b>VALIDITA'</b>	Non oltre 30 giorni dall'attivazione. Non ha valore ai fini dell'anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente

<b>PATENTE</b>	<b>GIORNALIERA</b>
<b>ETA'</b>	Da 6 anni a 16 anni con pony- Da 16 anni a 60 anni con cavalli. Età limite: compimento 60° anno di età.
<b>ABILITA A</b>	Manifestazioni promozionali o iniziative sociali volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e sociali, autorizzate dalla F.I.S.E.. Le attività debbono essere svolte presso impianti di Enti affiliati sotto la vigilanza di un Tecnico e/o Istruttore Federale. Anche passeggiate in spazi aperti alla sola andatura del passo su percorsi verificati dal Tecnico e/o Istruttore Federale.
<b>VALIDITA'</b>	1 giorno. Non ha valore ai fini dell'anzianità per l'ottenimento di qualsiasi altra patente.
<b>NOTE</b>	Emessa on-line con supporto cartaceo valevole come ricevuta. Decorre dall' inserimento definito nel tesseramento on- line. L'eventuale passaggio ad altra patente è effettuato a prezzo pieno.

<b>PATENTE</b>	<b>TEMPORANEA</b>
<b>ETA'</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni. Fino ad anni 8 (vale il millesimo dell'anno), solo per la monta di pony. Per gli Attacchi età minima 8 anni e solo pony singoli. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni per pony e 8 anni per cavalli. Per gli attacchi dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 8 anni per pony singoli e 14 anni compiuti per cavalli.



<b>ABILITA A</b>	Turismo equestre (attacchi dai 14 anni compiuti in su) e/o attività ludico addestrativa. Iniziativa sociale volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e di riabilitazione, autorizzate dalla FISE.
<b>VALIDITA'</b>	60 giorni.
<b>RINNOVO</b>	Può essere rilasciata più volte. Genera anzianità da cumulare sulla patente A se c'è continuità nel rinnovo. Può essere trasformata in Patente "A" pagando la differenza.

<b>PATENTE</b>	<b>CAMPUS BIMESTRALE - TRIMESTRALE</b>
<b>ETA'</b>	Da 3 anni per pony e 8 anni per cavalli, fino a 16 anni.
<b>ABILITA A</b>	Iniziativa volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e sociali, autorizzate dalla FISE. Campus e/o soggiorni estivi, consente di svolgere solo attività ludico ricreativa, presso impianti di Enti Affiliati, sotto la vigilanza di un Tecnico e/o Istruttore Federale.
<b>VALIDITA'</b>	60 giorni (bimestrale) 90 giorni (trimestrale)
<b>RINNOVO</b>	Non è rinnovabile ma può essere trasformata in patente Club o Patente "A" pagando la differenza. Genera anzianità da cumulare sulla patente "A" se c'è continuità nel rinnovo.

**Art. 182 - Tipologie e Caratteristiche delle "Autorizzazioni a Montare" (Patenti)**

	<b>TESSERAMENTO ISTRUTTORI</b>
<b>LIMITAZIONI</b>	Riservato agli Istruttori Federali, Tecnici di Equitazione Paralimpica e Tecnici di Interventi Assistiti con il Cavallo (TIAC)
<b>ABILITA A</b>	Tutte le attività connesse con l'esercizio della professione, ivi compreso montare a cavallo anche nei campi prova dei concorsi.
<b>NOTE</b>	Non sostituisce l'Autorizzazione a Montare posseduta dall'Istruttore, che potrà essere rinnovata in qualsiasi momento e nel rispetto delle specifiche regole, qualora l'Istruttore o il Tecnico desideri svolgere attività agonistica.

<b>PATENTE</b>	<b>CLUB (C)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni, solo con pony e quarter horse.



	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni, con cavalli. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti. Dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 6 anni per gli attacchi singoli con pony
<b>ABILITA A</b>	Attività ludico addestrativa esclusivamente all'interno dell'Ente che la emette.
<b>NOTE</b>	In caso di successiva richiesta di patente "A" nel corso dell'anno solare, deve essere corrisposto l'importo della sola differenza. Ha valore ai fini dell'anzianità nel passaggio alla patente A e del conseguimento del Brevetto B. Non è richiesta a questo fine la continuità di tesseramento.

<b>PATENTE</b>	<b>A</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni, solo con pony e pony western. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni, con quarter horse. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni, con cavalli. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti. Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni per gli attacchi per pony singoli.
<b>ABILITA A</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 5 anni: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bardigiani – cavalli della Camargue, in circuiti chiusi.</li><li>➤ Per gli Attacchi, manifestazioni di Attacchi di Tradizione ed Eleganza, Sfilate e Raduni.</li><li>➤ Manifestazioni ludiche effettuate esclusivamente con Attacchi singoli, non a tempo, ed in particolare: Dressage senza passi indietro, Trotto riunito, Galoppo – Percorsi Coni o similari senza ostacoli multipli, fissi o similari o passaggi fra porte;</li><li>➤ Groom di attacchi anche in gara;</li><li>➤ Montare cavalli di un Attacco in lavoro ed in preparazione di una gara anche durante manifestazioni agonistiche, sia nazionali che internazionali.</li></ul> Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 16 anni: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Groom di Horseball anche in gara</li><li>➤ Groom di Cavalli per Discipline Olimpiche o Non Olimpiche anche in occasione di svolgimento di categorie,</li></ul>



	<p>gare o partite</p> <p><u>Dopo quattro mesi dal rilascio di patente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Volteggio cat. E – F – L</li><li>➤ Reining ed Equitazione Americana solo novice secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina</li><li>➤ Pony Games (escluso Mounted Games)</li><li>➤ Categorie di Dressage non qualificanti</li><li>➤ Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 1 base e livello Junior</li><li>➤ Partecipazione di senior a quintane ludico-addestrative</li><li>➤ Gimkana Equitazione Americana</li><li>➤ Partecipazione di junior a quintane ludico-addestrative</li><li>➤ Solo cavalieri seniores: Cacce a cavallo</li><li>➤ Categorie barriere a terra, cm 20 e cm 30</li><li>➤ Categorie Salto Ostacoli di altezza sino a 80 cm. con cavalli di 6 anni ed oltre, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni</li><li>➤ Reining secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina</li><li>➤ attività di Equitazione Americana secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di disciplina, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni</li><li>➤ Horse Ball in forma ludica dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni</li><li>➤ Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività simili secondo quanto previsto dall'apposito regolamento di disciplina</li><li>➤ Avviamento all'Endurance</li><li>➤ Doma Classica: categorie livello 1</li><li>➤ Salto Ostacoli Pony: partecipazione alle Categorie di Salto Ostacoli e Gimkana di altezza sino a 80 cm., con patente A, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 5 anni</li><li>➤ Endurance Pony<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione alla Categoria Avviamento con patente A e 5 anni di età (millesimo dell'anno)</li><li>• Partecipazione alle Categorie A – B – Elite – Emergenti con patente A dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni</li></ul></li><li>➤ per cavalieri juniores: partecipazione alle categorie di Invito A di Country Jumping<ul style="list-style-type: none"><li>• Concorso Completo: Welcome A. Welcome A/B dal 1°</li></ul></li></ul>
--	---



	<p>gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni.</p> <p>➤ Attacchi, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a 14 anni solo prove addestrative per pony singoli;</li></ul> <p><b><u>NORMA TRANSITORIA:</u></b> Cavalieri di Equitazione Americana provenienti da altre Associazioni e/o Enti affiliati a E.P.S. o D.S.A., potranno gareggiare nelle categorie di Equitazione Americana aperte ai patentati A senza l'anzianità prevista, purché l'Ente di provenienza rilasci una certificazione che attesti la pratica dell'equitazione da almeno quattro mesi, o questa venga dimostrata dal "tesserino" di appartenenza.</p> <p>Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 6 anni, attività di Equitazione di campagna secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di disciplina.</p> <p>➤ Corse pony cat. "A" (in ippodromo), secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di disciplina dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono i 6 anni</p> <p>➤ Cross Country cat. A.</p> <p><b>Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni grado di classificazione:</b></p> <p>➤ Dopo quattro mesi dal rilascio, partecipazione a tutte le categorie paralimpiche del proprio grado di classificazione, obbligatoria la presenza in campo del tecnico come previsto dall'apposita normativa;</p> <p><b>Disabili Intellettivi Relazionali (DIR):</b> <u>Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 5 anni e comunque dopo quattro mesi dal rilascio:</u></p> <p>➤ attività ludica di volteggio</p> <p>➤ Categorie secondo quanto previsto dal progetto F.I.S.E. – FISDIR</p>
--	--

<b>PATENTE</b>	<b>A LUDICA SOCIALE (A/LS) (EX A/RE)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 3 anni (dai 3 agli 8 anni solo per la monta di pony e quarter horse.)



<b>DOCUMENTI RICHIESTI</b>	<p><u>Per tutte le attività ludico –addestrative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico (come disposto all'art. 42–bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014).</li></ul> <p><u>Per gli Interventi Assistiti con Cavallo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica dell'attività equestre ai fini terapeutici e riabilitativi.</li></ul> <p><u>Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma.</li></ul>
<b>ABILITA A</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Svolgere attività ludico-addestrativa e Sport Integrati in tutte le sue forme e negli ambiti di tutte le discipline della FISE, ivi inclusa la partecipazione al Circuito Preparatorio di Base ed altre manifestazioni di carattere presportivo negli Sport integrati, per le quali è necessaria un'anzianità di 4 mesi. Per tutte le succitate attività è necessario che il cavaliere sia accompagnato dal suo tecnico di riferimento, a prescindere dall'età.</li><li>➤ Svolgere attività nell'ambito degli Interventi Assistiti con il Cavallo.</li></ul> <p>In caso si ravvisi l'opportunità di intraprendere un percorso agonistico nell'ambito dell'equitazione paralimpica, è possibile il passaggio alla patente A, rilasciata tramite Ente affiliato FISE, integrando la documentazione medica come previsto nell'apposita scheda; in questo caso viene riconosciuta valida l'anzianità maturata.</p>

<b>PATENTE</b>	<b>A EQUITURISMO</b>
<b>ETA'</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni. Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni compiuti (art.115/a Codice della Strada).
<b>ABILITA A</b>	Turismo equestre.
<b>VALIDITA'</b>	Ha valore ai fini dell'anzianità per l'ottenimento della patente B.
<b>NOTE</b>	Per i Cavalieri Seniores la Patente A Equiturismo può essere rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della sede centrale di F.I.S.E. che ne dà comunicazione al Comitato Regionale d'appartenenza, Il Cavaliere Senior invia all'Ufficio Tesseramento la scansione del documento d'identità e del certificato di idoneità alla pratica sportiva, avente validità per l'intera vigenza dell'autorizzazione a



Federazione Italiana Sport Equestri

	montare.
--	----------

<b>PATENTE</b>	<b>ADDESTRATIVA ATTACCHI (ADD/AT)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni (fino a 14 anni solo per pony singoli e pariglie).
<b>ABILITA A</b>	Oltre a quanto previsto, in generale, per la patente A, per gli attacchi sono consentite tutte le prove addestrative di attacchi, anche con attacchi multipli, non a tempo, ed in particolare: dressage, coni, combinata, derby, maratona.

<b>PATENTE</b>	<b>ATTACCHI STRADA (Stra/At)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	14 Anni compiuti – cfr. Codice della Strada, Art. 115/a.
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Dal contemporaneo possesso di qualsiasi Patente FISE e di patente di guida (anche solo motociclo) o in alternativa corso formativo di 6 ore di guida. Esame teorico-pratico con Commissione nominata dal Comitato Regionale formata da Tecnico Attacchi e consistente in: <u>Prova pratica:</u> con il proprio attacco: vestizione e attacco in sicurezza del cavallo, prova Coni in campo percorso su strada. <u>Prova teorica:</u> nomenclatura, finimenti, modi di vestizione del cavallo, imboccature conoscenza approfondita del Codice della Strada. Svolgimento di trekking in carrozza e soste.
<b>ABILITA A</b>	Attività ludiche, addestrative, compresi Concorsi di Tradizione ed eleganza, sfilate, raduni ed altre manifestazioni di attacchi. Percorsi su strade pubbliche con attacco singolo o in pariglia (Stra/At -A) o con qualsiasi tipo di attacco (Stra/At -B). Trascorsi 4 mesi dal rilascio dall'ottenimento della Patente Attacchi Strada, tranne se in possesso di altra patente agonistica F.I.S.E., sostenere l'esame per l'ottenimento del Brevetto Attacchi mediante esame integrativo (prova pratica sul testo di dressage previsto per i brevetti, prova teorica sul Regolamento Agonistico).

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni.



<b>IDONEITA' DATA DA</b>	<p>Partecipazione a tre categorie di salto ostacoli di altezza mt 0.80 con non più di 4 penalità.</p> <p>Una volta ottenuti i risultati sopra esposti, l'Istruttore Federale nei ruoli dell'Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ esecuzione di un grafico elementare di Dressage (liv. E);</li><li>➤ esecuzione di un percorso semplice di h max mt 0,80;</li><li>➤ colloquio teorico-pratico in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali.</li></ul> <p>L'Istruttore e/o il Presidente dell'Ente possono richiedere al Comitato Regionale l'invio di un delegato durante il saggio. In questo caso la data dovrà essere concordata con il Comitato Regionale.</p> <p>Ove non richiesto, l'invio del delegato Tecnico, la data fissata per lo svolgimento del saggio deve essere preventivamente comunicata a solo titolo informativo.</p> <p>Il relativo verbale dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale.</p> <p>È richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato presso l'Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il saggio.</p> <p>La residenza sportiva del tesserato non richiede alcuna anzianità di tal tipo per i tesserati praticanti sport equestri che provengono da Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, in possesso di Patente e/o Autorizzazione a Montare rilasciata dai suddetti, a cui viene riconosciuta l'anzianità valida ai fini del rilascio delle patenti F.I.S.E..</p> <p><i>Norma transitoria: Sino al 31 dicembre 2018 l'istruttore di un allievo che ha iniziato il percorso formativo in periodo antecedente alle attuali modifiche, potrà, a discrezione dell'Istruttore stesso, utilizzare le normative e le modalità valide nell'anno 2016.</i></p>
<b>ABILITA A</b>	<p>Mounted Games – Gimkana 2 – Carosello</p> <p><i>Per Salto Ostacoli: vedi apposita tabella in calce</i></p> <p>Concorso Completo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cat. Welcome A/B - Invito – 1 – 2 – 3 con tutti i cavalli</li><li>➤ Cat. Pony Base, CNP1*, CNP2* con tutti i pony</li><li>➤ Cat. 4 anni, Cat. 5 anni</li><li>➤ Country Jumping cat. 1 – 2 – 3</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dressage serie E e F</li><li>➤ Montare cavalli di 3 anni nelle prove di obbedienza</li><li>➤ Turismo Equestre</li><li>➤ <i>Equitazione di campagna</i></li><li>➤ <i>Horse Ball in forma ludica – età minima 6 anni compiuti</i></li><li>➤ Gare di Volteggio</li><li>➤ Cacce a cavallo</li><li>➤ Giochi a cavallo</li><li>➤ Endurance, Equitazione Americana, Monta da lavoro, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento</li><li>➤ Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur</li><li>➤ Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola in base a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.</li><li>➤ Doma Classica: categorie livello 2/3/4</li><li>➤ Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività simili, con prove su bersagli fissi e mobili</li><li>➤ Cacce a cavallo (Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni compiuti (art.115/a Codice della Strada).</li></ul>
<b>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Salto Ostacoli: CSI 1*, CSI riservati in categorie di altezza massima mt.1.15.</li><li>➤ Concorso Completo: Cat. Introductory Level con cavalli di 6 anni ed oltre Cat. CCIP1* - CCIP2* con pony di 6 anni ed oltre qualificati rispettivamente per i CCIP1* e CCIP2*</li></ul>

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B RILASCIATO A PENTATLETI</b>
<b>TRAMITE</b>	Richiesta dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 16 anni.
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Richiesta trasmessa dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno
<b>ABILITA A</b>	Gare di Salto Ostacoli di altezza massima mt 1,15.

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B DRESSAGE (B/DR)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni. (anche per Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non



	vedenti)
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	<p>Attestazione dell'Istruttore Federale responsabile su apposito <b>modulo</b> redatto dalla Federazione, o attestazione del Tecnico di Equitazione paralimpica di 2° o di 3° livello nel caso di cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti, dopo un periodo di istruzione e esame teorico-pratico che consiste in un saggio consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ esecuzione di un grafico elementare di Dressage (serie E 200 o superiori con almeno il 58% di punti)</li><li>➤ colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali.</li></ul> <p><b>Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni grado di classificazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ esecuzione di un grafico di livello pari al proprio grado di classificazione, con almeno il 55% di punti</li><li>➤ colloquio come sopra.</li></ul> <p><b>Nota: le modalità organizzative di saggio e rilascio Brevetto B/DR seguono quanto previsto per il Brevetto B, al quale si rimanda.</b></p> <p>È richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato presso l'Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il saggio.</p>
<b>ABILITA A</b>	<p>Dressage serie E e F Montare cavalli di 3/4 anni nelle prove di obbedienza</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola in base a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.</li></ul> <p><b>Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni grado di classificazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Categorie paralimpiche pari al proprio grado di classificazione o superiore di uno.</li><li>➤ Categorie di Dressage serie E e F a partire dal grado 2 di classificazione; devono gareggiare con gli aiuti compensatori previsti dalla propria visita di classificazione.</li><li>➤ Doma Classica: categorie livello 2/3/4</li></ul>

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B VOLTEGGIO (B/V)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni.



<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Esame con Tecnico Federale di Volteggio nei ruoli dell'Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato in: ➤ prova teorica ➤ prova pratica - esecuzione delle 6 figure obbligatorie, con entrata e uscita al galoppo. È richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato presso l'Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il saggio.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Volteggio secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale Volteggio. Altre discipline: come patente A.

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B PONY TROTTO (B/PT)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni. Rilascio fino all'anno in cui compiono 16° anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Esame teorico – pratico con commissione formata da Tecnico Pony Trotto – Rappresentante Dipartimento Corse Pony-Ippodromi – Rappresentante del Comitato Regionale.
<b>ABILITA A</b>	Partecipazione a gare di Pony Trotto.

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B HORSE BALL (B/HB)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 11 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Tecnico Federale di Horse Ball nei ruoli dell'Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato in: prova teorica con conoscenza del regolamento prova pratica - esecuzione di esercizi definiti dal tecnico, individuali e di squadra. È richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato presso l'Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il saggio.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Horse Ball secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale Horse Ball. Il Brevetto B Horse Ball non è obbligatorio nelle categorie Pony Pulcini, Giovanissimi ed Esordienti, ma è obbligatorio per le



	categorie Pony Allievi e Cadetti.
--	-----------------------------------

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B ATTACCHI (B/At)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni 10 -14 solo per attacchi pony, singoli e pariglie.
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	<p>Possesso Patente A, Addestrativa Attacchi (Add/at), Attacchi strada (Stra/at) da almeno 4 mesi.</p> <p>Coloro in possesso di altra autorizzazione a montare agonistica, potranno accedere direttamente all'iter per il conseguimento del Brevetto Attacchi (B/At).</p> <p>Saggio teorico-pratico effettuato in occasione di un concorso di attacchi, da un giudice con qualifica di tecnico o affiancato da un tecnico, oppure da una Commissione nominata dal Comitato Regionale formata da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tecnico Attacchi che presenta i candidati</li><li>✓ Rappresentante del Comitato Regionale con qualifica di Giudice e Tecnico Attacchi o Giudice di Attacchi affiancato da Tecnico di Attacchi e consistente in:</li></ul> <p>prova pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vestizione e attacco del cavallo singolo e della pariglia</li><li>✓ Esecuzione di un testo breve di dressage previsto come prova d'esame eseguito con il sistema Achenbach e di un semplice percorso coni.</li></ul> <p>prova teorica: secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina.</p>
<b>ABILITA A</b>	<p>Per guidatori juniores:</p> <p>Partecipare alle seguenti gare: 8-10 anni: solo prove di Combinata e prove Coni 10-14 anni: Singole Prove, Combinate, Completi, Derby come da Regolamento FISE; accesso anche a Categorie Brevetti Senior.</p> <p>Competizioni a carattere Internazionale, secondo previsioni del vigente Regolamento FEI.</p> <p>Per guidatori seniores e giovani a partire da 14 anni compiuti: Partecipare Singole Prove, Combinate, Completi, Derby, anche con cavalli da lavoro, nonché a prove attitudinali per Giovani Cavalli con le limitazioni previste dal Regolamento.</p> <p><b>Equitazione Paralimpica</b> Guidatori sia classificati con grado 1/at che 2/at: possono gareggiare con gli aiuti compensatori previsti dalla propria visita</p>



	<p>di classificazione, e possono prendere parte a tutte le gare con i normodotati secondo quanto previsto dal grado di patente posseduta.</p> <p><b>Istruttori/tecnici di altra disciplina equestre</b></p> <p>Acquisire la “specializzazione in attacchi” tramite idoneo iter formativo con diverso Tecnico Esaminatore FISE di 3° livello nominato dal Dipartimento Formazione su proposta del Dipartimento Attacchi.</p>
--	---

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B ARENA POLO (B/AP)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 12 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Prova d'esame con commissione formata dal Tecnico Federale Polo responsabile dell'Ente, un rappresentante del Comitato Regionale, un rappresentante del Dipartimento Polo.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Arena Polo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale Arena Polo.

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B POLO (B/P)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 12 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Possesso Brevetto B Arena Polo o Patente A da almeno quattro mesi. Prova d'esame con commissione formata dal Tecnico Federale Polo responsabile dell'Ente, un rappresentante del Comitato Regionale, un rappresentante del Dipartimento Polo.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Polo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale Polo.

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B AVVIAMENTO ALLA CAMPAGNA (B/AC)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 9 Anni Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni compiuti (art. 115/a Codice della Strada)
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Attestazione su apposito <b>modulo</b> redatto dal competente dipartimento rilasciata dal a. <u>Per giovanissimi e juniores - young riders e seniores:</u> Dopo almeno quattro mesi di possesso Patente A, o Patente A Equiturismo, il Tecnico Federale, nei ruoli dell'Ente presso il



	<p>quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina, provvede a far svolgere un <b>saggio</b> articolato in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Prova di abilità a cavallo</li><li>➤ colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali.</li></ul> <p>L'Istruttore e/o il Presidente dell'Ente possono richiedere al Comitato Regionale l'invio di un delegato durante il saggio. In questo caso la data dovrà essere concordata con il Comitato Regionale.</p> <p>Ove non richiesto, l'invio del delegato Tecnico, la data fissata per lo svolgimento del saggio deve essere preventivamente comunicata a solo titolo informativo.</p> <p>Il relativo verbale dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale. È richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato presso l'Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il saggio.</p>
<b>ABILITA A</b>	Turismo equestre Categorie di Endurance Debuttanti Attività ludico-addestrative Doma Classica: categorie livello 2/3/4

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B ENDURANCE (B/E)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni compiuti (art. 115/a Codice della Strada)
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Attestazione del Tecnico di Endurance di 2° livello o superiore <u>Per giovanissimi e juniores - young riders:</u> Il Tecnico di Endurance di 2° livello o superiore dopo almeno quattro mesi di possesso Patente A, o Patente A Equiturismo, esame consistente in un saggio con Tecnico Federale (nei ruoli dell'Ente presso il quale il candidato ha la propria residenza sportiva) con appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina. Saggio consistente in: <b>a. esecuzione di un lavoro in piano in rettangolo alle tre andature, con figure di maneggio;</b> b. esecuzione di un percorso di campagna con caratteristiche



	<p>coerenti con la regolamentazione delle gare di categoria "A" di Endurance;</p> <p>c. colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali.</p> <p><b>Nota: Conseguimento del Brevetto B Endurance</b> Per i possessori delle Autorizzazioni a Montare di Disciplina Olimpica che volessero ottenere il Brevetto B/E senza l'esame teorico/pratico indicato al punto 4.2 è sufficiente concludere in classifica UNA gara di categoria Debuttanti.</p>
<b>ABILITA A</b>	Gare di Endurance secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Cross Country cat. A.

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B CROSS (B/C)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 9 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	A seguito di un saggio con Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di 2° o 3° livello o da un Istruttore Federale che certificherà l'esito e, se favorevole, autorizzerà il rilascio.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Cross secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale Cross

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B PALI E QUINTANE (B/PQ)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 14 anni <i>Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni (art. 115/a Codice della Strada)</i>
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Attestazione dell'Istruttore Federale minimo di 1° liv. N.R. o del Tecnico Eventi Storici. Su apposito <b>modulo</b> predisposto dal competente dipartimento, previa frequenza dell'apposito corso e superamento del relativo esame.
<b>ABILITA A</b>	Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività simili. Attività ludico-addestrative



<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B EQUITAZIONE AMERICANA (B/W)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono anni 8
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Idoneità rilasciata da un Tecnico Federale di Equitazione Americana di almeno 2° livello che certificherà l'esito dell'addestramento e, se favorevole, autorizzerà il rilascio.
<b>ABILITA A</b>	Tutte le gare Equitazione Americana in base ai propri regolamenti di disciplina

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B REINING (B/WR)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono anni 8
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Idoneità rilasciata da un Tecnico Federale di Equitazione Americana di 3° livello specializzazione Reining che certificherà l'esito dell'addestramento e, se favorevole, autorizzerà il rilascio.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Reining secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale di Reining; attività sportiva propedeutica alla disciplina

<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B MOUNTED GAMES (B/MG)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	<p>Per i cavalieri under 18:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aver partecipato a 4 categorie di pony games club serie 3 qualificante (squadre e/o coppie) di cui almeno 1 in Manifestazione di Interesse Federale e le restanti 3 in manifestazioni di tipo regionale (trofei, camp. Regionali ecc.);</li><li>• aver partecipato ad 1 ripresa elementare di dressage E50 o 1 categoria di Carosello di qualsiasi serie;</li><li>• aver partecipato a 2 Gimkane di cui 1 della linea 2 ed 1 a scelta tra jump cross o derby di qualsiasi serie ed in qualsiasi manifestazione sia nazionale che regionale;</li></ul> <p>I piazzamenti conseguiti dovranno essere annotati in un "Libretto del Cavaliere" e firmati dal Presidente di Giuria o Segreteria di concorso del singolo evento.</p> <p>Per i cavalieri di età superiore a 18 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• prova pratica sulla categoria mounted games;</li><li>• colloquio con un Referente regionale indicato dal Comitato Regionale di competenza, e TAL nei ruoli dell'Ente presso il 3quale il candidato ha la propria residenza sportiva, in cui il</li></ul>



	candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali di disciplina.
<b>ABILITA A</b>	Attività ludico addestrativa, (escluso Presentazione) in particolare: MG Mounted Games
<b>PATENTE</b>	<b>BREVETTO B MONTA DA LAVORO (B/ML)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 8 anni con pony Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 9 anni con cavalli
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	<i>Possesso patente A da almeno 4 mesi</i> NORMA TRANSITORIA: valida sino al 31 dicembre 2018 ➤ Possesso patente A da almeno 4 mesi solo per juniores ➤ <i>Non prevede mesi obbligatori di tesseramento per seniores</i> Dopo un saggio con Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di 2° o 3° livello, esperto in Monta da Lavoro, che certificherà l'esito e, se favorevole, autorizzerà il rilascio.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Monta da Lavoro secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale Monta da Lavoro Categorie di Dressage livello "E" e "F" Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola in base a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

<b>PATENTE</b>	<b>1° GRADO (G1) DISCIPLINE OLIMPICHE</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 9 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	Possesso brevetto B <b>Per cavalieri JUNIORES attraverso una delle seguenti modalità:</b> <b>1 - QUALIFICHE PUNTI</b> <b>2 - QUALIFICHE CONCORSO COMPLETO</b>  <b>1 - QUALIFICHE PUNTI:</b> l'aver ottenuto <b>800</b> punti, dei quali: <b>600</b> punti acquisiti in categorie di: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SALTO OSTACOLI</b>, (come da apposita tabella);</li><li>• <b>STILE</b> (min. 60% punteggio massimo conseguibile) il punteggio conseguito (minimo 60%) è maggiorato del 50%, (vedi Tabella in calce);</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DRESSAGE</b> (min. 55 % punteggio massimo conseguibile);</li><li>• <b>CONCORSO COMPLETO</b> (come da apposita tabella);</li></ul> <p>e almeno altri <b>200</b> punti acquisiti in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• categorie di salto ostacoli h 115 (formule di gara come da tabella).</li></ul> <p>Dovranno comunque essere ottenute le seguenti <b>qualifiche qualitative obbligatorie</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>STILE</b>: 4 categorie h 110 e/o h 115 con almeno il 60% dei punti conseguibili;</li><li>• <b>DRESSAGE</b>: 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori con almeno il 55% dei punti conseguibili;</li><li>• <b>CONCORSO COMPLETO (una delle tre opzioni)</b>: Aver portato a termine <b>due</b> Categorie 1 e/o Pony Base di Concorso Completo ottenendo almeno il 50% dei punti positivi nel Dressage; percorso netto agli ostacoli nel Cross-Country; massimo 4 penalità agli ostacoli nella prova di Salto Ostacoli.</li></ul> <p><b>Oppure:</b> Aver portato a termine <b>una</b> Categoria 2 e/o CNP1* di Concorso Completo con almeno 50% dei punti positivi nella Prova di Dressage; netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country; massimo 8 penalità agli ostacoli nella prova di Salto Ostacoli.</p> <p><b>Oppure:</b> Aver partecipato ad uno stage di equitazione in campagna, della durata di minimo tre giornate. L' idoneità allo stage dovrà essere certificata dal docente (gli stage saranno organizzati dai Comitati Regionali con docenti appartenenti alla "lista dei docenti per gli stage di equitazione di campagna" del Dipartimento Concorso Completo).</p> <p>Tutti i cavalieri juniores dovranno sostenere un Esame teorico, organizzato dal Comitato Regionale, con apposita commissione, dallo stesso nominata, sui principi fondamentali di tecnica equestre e regolamenti sportivi, da sostenersi una volta ottenute tutte le qualifiche di cui sopra.</p> <p><b>2- QUALIFICHE CONCORSO COMPLETO (valido anche per Young Riders e Senior)</b></p>
---



portare a termine tre Categorie di completo 3, Intro e/o o CNP2\*, ciascuna con i seguenti risultati tecnici:

- Prova di Dressage: almeno 55% dei punti positivi
- Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli
- Prova di Salto Ostacoli: massimo 8 penalità (almeno una categoria con percorso netto agli ostacoli).

Tutti i cavalieri juniores dovranno sostenere un Esame teorico, organizzato dal Comitato Regionale, con apposita commissione, dallo stesso nominata, sui principi fondamentali di tecnica equestre e regolamenti sportivi, da sostenersi una volta ottenute tutti i risultati di cui sopra.

Possibilità di ritiro entro 24 mesi dalla data dell'esame teorico. Trascorso tale termine, le qualifiche decadono automaticamente.

**Per cavalieri YOUNG RIDERS (a partire dall'anno del compimento dei 19 anni) e SENIORES:**

Possono ottenere il 1° grado Discipline Olimpiche secondo quanto previsto per i cavalieri Juniores (qualifiche a punti o qualifiche CCE) oppure attraverso le seguenti modalità:

- L'aver ottenuto 1000 punti di cui obbligatori:
  - 300 punti in categorie di salto ostacoli h 115 (formule di gara come da regolamento Salto Ostacoli vigente, vedi tabella in calce)
  - I restanti 700 punti potranno essere acquisiti in categorie di salto ostacoli, (come da apposita tabella), stile (min. 50% punteggio massimo conseguibile), dressage (min. 50% punteggio massimo conseguibile), concorso completo (come da apposita tabella) e negli stages di equitazione di campagna (come da regolamento).

**Oppure**

In alternativa al punto precedente potranno essere organizzati esami, da programmare nelle sedi ritenute idonee dal Comitato Regionale, ma comunque con dislocazione almeno provinciale. Tali esami possono svolgersi nel contesto dei saggi dimostrativi previsti per la concessione del brevetto o di concorsi promozionali. I candidati, presentati dall'Istruttore Federale nei ruoli dell'Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina,



	<p>dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aver conseguito almeno dieci risultati utili (intendendo per tali aver terminato il percorso con un massimo di 4 penalità) in categorie di altezza non inferiore a 115 (formule di gara come da regolamento Salto Ostacoli vigente),</li><li>• superare un esame teorico – pratico con una Commissione nominata dal Comitato Regionale competente per territorio, composta da un giudice di dressage, un giudice di stile ed un delegato del Comitato Regionale.</li></ul> <p>L'esame consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prova pratica:</b> categoria di stile E 115, ripresa Dressage E 300,</li><li>• <b>Prova teorica:</b> Regolamenti e Regolamentazioni Fise delle Discipline Olimpiche, Ippologia, Tutela del benessere del cavallo.</li></ul> <p>In caso di non idoneità, l'esame non può essere ripetuto prima di sei mesi; in caso di non idoneità per due volte, l'esame non può essere più effettuato ed il conseguimento del 1° grado può avvenire soltanto con il sistema delle qualifiche a punti.</p> <p>Possibilità di ritiro entro 24 mesi dalla data dell'esame teorico. Trascorso tale termine, le qualifiche decadono automaticamente.</p>
<b>ABILITA A</b>	<p>Salto Ostacoli: vedi apposita scheda</p> <p>Concorso Completo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cat. 1 con cavalli non esperti</li><li>➤ Cat. 2 – 3 – CNC 1* - CNC1* Open con tutti i cavalli (cavalli di 4 e 5 anni esclusi)</li><li>➤ Cat. Pony Base, CNP1*, CNP2* con tutti i pony</li><li>➤ Cat. 4 Anni – 5 Anni</li><li>➤ Cat. CNC2* dopo aver conseguito 2 risultati utili per il 2° Grado Concorso Completo con cavalli medi e/o esperti</li></ul> <p>Tutte le categorie di Dressage. Country Jumping Cat.1 + Base (tutti i cavalli), Cat.2 – 3 (tutti cavalli e pony abilitati) Tutte le cat. Pony Games e Mounted Games Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola</p>
<b>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</b>	<p>Per Salto Ostacoli: vedi apposita scheda</p> <p>Concorso Completo:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cat. Introductory Level con cavalli di 6 anni ed oltre</li><li>➤ Cat. CCIP1* - CCIP2* con pony di 6 anni ed oltre qualificati rispettivamente per i CCIP1* e CCIP2*</li><li>➤ Cat. CI1* con cavalli di 6 anni ed oltre qualificati per i CI1*</li></ul> Tutte le categorie di Dressage.
<b>PATENTE</b>	<b>1° GRADO DRESSAGE (G1/DR)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 9 anni
<b>IDONEITA' DATA DA</b>	<p>Possesso patente B e/o B dressage B/MdL da almeno 4 mesi</p> <p><b>QUALIFICHE:</b></p> <p><u>Per cavalieri juniores:</u> <b>l'aver ottenuto 1000 punti in categorie di Dressage, di cui:</b> 3 prove Dressage serie F 100 o superiori con almeno 58% dei punti conseguibili;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Esame teorico, organizzato dal Comitato Regionale competente per territorio, sui principi fondamentali di tecnica equestre e regolamenti sportivi.</li></ul> <p><u>Per cavalieri Young Riders e Senior:</u> 1000 punti, di cui il 50% ottenuto in cat. serie F 100 o superiori con almeno 58% dei punti conseguibili.</p> <p><b><i>L'ultima qualifica non può essere antecedente a 24 mesi.</i></b> Obbligo di ritiro entro 24 mesi dalla data di conseguimento dell'ultima qualifica; per gli Juniores, dalla data dell'esame teorico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Oppure:</b> Esame articolato in: <u>Prova pratica:</u> ripresa M 100 o superiore, giudicata da almeno un giudice abilitato, con punteggio superiore o uguale al 55%: <u>Prova teorica:</u> consistente in un colloquio basato su regolamenti e tecnica equestre.</li></ul>
<b>ABILITA A</b>	<p>Tutte le categorie di Dressage, sia in Concorsi Nazionali che Internazionali.</p> <p>Categorie di Salto Ostacoli e CCE solamente se in possesso di Brevetto B discipline olimpiche.</p> <p>Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola</p> <p><b>Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni grado di classificazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Categorie paralimpiche pari al proprio grado di classificazione o superiore di uno.</li><li>➤ a partire dal grado 2: tutte le categorie di Dressage, sia in</li></ul>



Concorsi Nazionali che Internazionali.	
<b>PATENTE</b>	<b>1° GRADO ATTACCHI (G1/A)</b>
<b>QUALIFICHE</b>	Possesso di Brevetto Attacchi (B/A). Si ottiene dopo aver portato a termine almeno 4 prove di dressage con massimo 65 penalità, 4 prove coni con massimo 9 penalità in più del 1° classificato, 2 prove di maratona senza eliminazione o ritiro.
<b>ABILITA A</b>	Partecipazione a Concorsi Nazionali di Combinata, Concorsi di Completo. Singole Prove, Derby e Prove Attitudinali per Giovani Cavalli secondo quanto previsto dal Regolamento F.I.S.E.. Il Dipartimento Attacchi potrà comunque autorizzare, a sua discrezione, Guidatori di questa categoria a partecipare a Concorsi Internazionali, in Italia ed all'Estero esclusi i CAIO. I concorrenti di questa categoria potranno partecipare fuori classifica alla categoria inferiore rispetto al loro grado di patente e in classifica nei concorsi con prove Addestrative Avanzate. Esiste la possibilità di conseguire la patente di 1° Grado Attacchi anche tramite esame con prova pratica sul testo di dressage previsto per la categoria 1° Grado, su un percorso Coni e su alcuni passaggi in ostacoli fissi.
<b>PATENTE</b>	<b>1° GRADO ENDURANCE (G1/E)</b>
<b>QUALIFICHE</b>	Possesso di Brevetto Endurance. Aver portato a termine in carriera due gare di minimo 80 km (equiparate a gare in più giorni di minimo 40 km al giorno) ad una media di gara non superiore a 16 km/h.
<b>ABILITA A</b>	Gare di Endurance secondo quanto previsto dal vigente Regolamento.
<b>PATENTE</b>	<b>2° GRADO SALTO OSTACOLI (G2)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio in cui compiono 12 anni
<b>RILASCIATA DA</b>	Il Dipartimento Salto Ostacoli di F.I.S.E., dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte, dà comunicazione al Comitato Regionale di competenza in funzione dell'Ente presso il quale ha residenza sportiva il cavaliere.
<b>QUALIFICHE</b>	Possesso autorizzazione a montare di 1° Grado Discipline Olimpiche.



**QUALIFICHE:**

È necessario conseguire 150 punti come di seguito indicato.  
Validità dei punti: piazzamenti conseguiti entro i 24 mesi precedenti alla data della richiesta.

Ritiro dell'Autorizzazione a Montare entro una settimana dalla richiesta.

**TABELLA PUNTI**

La partecipazione a Categoria h 130  
ovvero la partecipazione di cavalieri di età inferiori a 16 anni su pony a categoria h 125  
danno diritto all'acquisizione dei seguenti punti:

Penalità	Punti 1° Percorso (o 2°/3° Percorso**)	Punti 2° Percorso*
0	12	8
Da 1 a 4	6	4

La partecipazione a Categoria h 135  
ovvero la partecipazione di cavalieri di età inferiori a 16 anni su pony a categoria h 130  
danno diritto all'acquisizione dei seguenti punti:

Penalità	Punti 1° Percorso (o 2°/3° Percorso**)	Punti 2° Percorso*
0	18	12
Da 1 a 4	9	6

La partecipazione di cavalieri di età inferiori a 16 anni su pony a categoria h 135 dà diritto all'acquisizione dei seguenti punti:

Penalità	Punti 1° Percorso (o 2°/3° Percorso**)	Punti 2° Percorso*
0	21	15
Da 1 a 4	12	8

\* Barrage o 2° manche

\*\* se svolto secondo le caratteristiche previste dal regolamento per il percorso base (es. categoria a due percorsi).

Almeno il 50% dei punti necessari, pari a 75 punti, dovrà sempre essere conseguito nella categoria di maggiore altezza.

I punti conseguiti nel Circuito di Crescita Tecnica e nei Test Event verranno aumentati del 50%.



	<p>Per cavalieri Junior di età inferiore a 16 anni, su pony: almeno il 50% dei punti necessari, pari a 75 punti, dovrà sempre essere conseguito nelle categorie di altezza h 130 e/o h 135. I punti conseguiti nel Circuito di Crescita Tecnica e nei Test Event verranno aumentati del 50%.</p> <p>Oltre alle categorie qualificanti riportate nella scheda, sono considerate assimilabili le categorie open e riservate dei concorsi nazionali ed internazionali (esempio: Trofei, CSI, Categorie riservate Giovani Cavalli ecc..) programmati in Italia e all'Estero, purché di entità corrispondente a quanto sopra, e programmate come da apposita tabella.</p> <p>L'onere della trasmissione agli uffici federali dei risultati ufficiali conseguiti in categorie nazionali all'estero è a carico del cavaliere, o dell'Istruttore nel caso di Under 18, richiedente il 2° grado.</p>
<b>ABILITA A</b>	<p>Per Salto Ostacoli: vedi apposita tabella Tutte le categorie di Concorso Completo, Dressage e Equitazione di Campagna cui sono abilitati i 1° grado Discipline Olimpiche</p>
<b>LIMITAZIONI</b>	<p>I Cavalieri in possesso di 2° Grado S.O., quando montano in Concorso Completo di Equitazione e in Concorso di Dressage, sono equiparati ai cavalieri di 1° Grado Discipline Olimpiche.</p>

<b>PATENTE</b>	<b>2° GRADO COMPLETO (G2/CCE)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio in cui compiono 14 anni
<b>RILASCIATA DA</b>	Competente Dipartimento del Completo di F.I.S.E., dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte. Effettuate dette verifiche il Dipartimento dà comunicazione al Comitato Regionale di competenza in funzione dell'Ente presso il quale ha residenza sportiva il cavaliere.



<b>QUALIFICHE</b>	<p>Possesso 1° Grado Discipline Olimpiche. Su formale richiesta – anche a mezzo mail - del Cavaliere che provvede ad allegare documentazione comprovante i risultati e titoli sportivi al Comitato Regionale, che cura l’inoltro al Dipartimento del Completo.</p> <p>Si ottiene portando a termine 4 cat. scelte fra:</p> <p>CNC1*, CI1* e/o CNC2* *, con i risultati di cui all’art. 1.4.3.2 del regolamento di Concorso Completo vigente: <u>Prova di Dressage:</u> almeno il 55% del punteggio massimo conseguibile <u>Prova di Cross Country:</u> Netto agli ostacoli CNC1*o CI1*: massimo 18 penalità sul tempo prescritto, o non più di 45 secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo prescritto. CNC2*: massimo 24 penalità sul tempo prescritto, o non più di 60 secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo prescritto. <u>Prova di S.O.:</u> massimo 16 penalità agli ostacoli.</p>
<b>ABILITA A</b>	<p>Concorso Completo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cat. 1 con cavalli 4 anni - cavalli 5 anni - cavalli 6 anni non esperti.</li><li>➤ Cat. 2 con cavalli 4 anni - cavalli 5 anni - cavalli 6 anni non esperti - cavalli 7 anni non esperti.</li><li>➤ Cat. 4 Anni – 5 Anni.</li><li>➤ Cat. CNP1* - CNP2* con tutti i pony.</li><li>➤ Cat. 3 con cavalli 5 anni - cavalli non esperti.</li><li>➤ CNC1* - cavalli 6 anni - cavalli non esperti - cavalli medi.</li><li>➤ Cat. CNC1* Open con tutti i cavalli (cavalli di 4 e 5 anni esclusi)</li><li>➤ CNC2* - CNC2* Open con cavalli medi - cavalli esperti.</li><li>➤ Cat. CNC3* (dopo aver portato a termine 2 Cat. CNC2* o CI2* nette agli ostacoli in Cross Country) con cavalli esperti</li><li>➤ Country Jumping: Cat. 1 + Base (tutti i cavalli), Cat. 2 e Cat. 3 (tutti i cavalli e pony abilitati).</li></ul> <p>Tutte le categorie di Salto Ostacoli, Dressage e Equitazione di Campagna cui sono abilitati i cavalieri in possesso di 1° grado</p>



	Discipline Olimpiche.
<b>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</b>	Concorso Completo: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cat. Introductory Level con cavalli di 6 anni ed oltre.</li><li>➤ Cat. CCIP1* - CCIP2* con pony di 6 anni ed oltre qualificati rispettivamente per i CCIP1* e CCIP2*.</li><li>➤ Cat. CI1* con cavalli di 6 anni ed oltre qualificati per i CI1*.</li><li>➤ Cat. CI2* con cavalli di 6 anni ed oltre qualificati per i CI2*.</li><li>➤ Cat. CI3* con cavalli di 7 anni ed oltre qualificati per i CI3*.</li><li>➤ Cat. CCI4* con cavalli di 8 anni ed oltre qualificati per i CCI4*.</li></ul>

<b>PATENTE</b>	<b>2° GRADO DRESSAGE (G2/DR)</b>
<b>ETA' MINIMA</b>	Dal 1° gennaio in cui compiono 16 anni
<b>RILASCIATA DA</b>	Competente Dipartimento Dressage di F.I.S.E., dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte. Effettuate dette verifiche il Dipartimento dà comunicazione al Comitato Regionale di competenza in funzione dell'Ente presso il quale ha residenza sportiva il cavaliere.
<b>QUALIFICHE</b>	Ottenere almeno il 62% del punteggio medio conseguibile in due cat. Grand Prix. Obbligo di ritiro al conseguimento della qualifica.
<b>ABILITA A</b>	Cat. E – F come da paragrafo successivo Cat. M - D Concorsi internazionali secondo quanto previsto dal programma annuale del Dipartimento. Altre discipline: solo se in possesso di Autorizzazione a Montare di 1° grado discipline olimpiche, in base a quanto previsto nell'apposita scheda.
<b>LIMITAZIONI</b>	Cat. E solamente con cavalli di 4 anni Cat. E - F solamente con cavalli di 5/6 anni

<b>PATENTE</b>	<b>2° GRADO ATTACCHI (G2/A)</b>
<b>QUALIFICHE</b>	Si ottiene dopo aver portato a termine con la patente di 1° Grado almeno 4 prove di dressage con massimo di 60 penalità, 4 prove con con i con con massimo 6 penalità in più del primo classificato, 2 prove di maratona senza eliminazione o ritiro.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

<b>ABILITA A</b>	<p>Partecipazione a Concorsi Nazionali di Completo, Combinata e Derby senza alcuna limitazione. Partecipazione a Concorsi Internazionali dietro autorizzazione del Dipartimento Attacchi e con iscrizione attraverso F.I.S.E.</p> <p>I concorrenti di questa categoria potranno partecipare fuori classifica alla categoria inferiore rispetto al loro grado di patente e in classifica nei concorsi con prove Addestrative Avanzate.</p>
------------------	---



**TABELLE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI VALIDI PER IL  
CONSEGUIMENTO DEL: BREVETTO, 1° E 2° GRADO DISCIPLINE OLIMPICHE**

Disciplina/Categoria	Risultato	Punti
Stile	Minimo 60% del punteggio max ottenibile (risultante dalla media dei punti, ossia punteggio totale diviso numero dei giudici)	Punti Ottenuti
Dressage	Minimo 55% del punteggio max ottenibile (risultante dalla media dei punti, ossia punteggio totale diviso numero dei giudici)	Punti Ottenuti
Concorso Completo – Prova di Dressage (solo se la ripresa è qualificante e in alternativa ai punti di tutta la prova di completo qualora la stessa non sia portata a termine)	Minimo 60% del punteggio max ottenibile (mediadei punti)	Punti Ottenuti
Concorso Completo - Categoria 1 e/o Pony Base	(Portato a termine) con massimo 20 punti di penalità agli ostacoli nella prova di Cross Country e non più di 20" oltre il tempo prescritto.	150
Concorso Completo - Categoria 2 e/o CNP1*	(Portato a termine) con massimo 20 punti di penalità agli ostacoli nella prova di Cross Country e non più di 20" oltre il tempo prescritto.	200
Concorso Completo - Categoria 3, Intro e/o CNP2*	(Portato a termine) con massimo 20 punti di penalità agli ostacoli nella prova di Cross Country e massimo 20" oltre il tempo prescritto.	250
Concorso Completo - STAGE DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	Con idoneità.	100
Salto Ostacoli – altezza 100 (con almeno 8 ostacoli)	0 penalità	15
Salto Ostacoli – altezza 105 -110 - 115 (percorso base)	0 penalità	30
	Da 1 a 4 penalità	15

Per quanto concerne le categorie considerate qualificanti, loro specifiche tecniche e relative formule di gara, vedasi il Regolamento specifico di ciascuna Disciplina.

Per le categorie a Fasi Consecutive si considerano le penalità conseguite nell'insieme delle due fasi.

Le categorie CCE ridotte (senza la prova di salto ostacoli) NON saranno ritenute valide al fine del conseguimento dei punti per le qualifiche.

Al fine di favorire la partecipazione dei giovani in possesso di Brevetto a:

- Progetto Sport



- Tappe Top e Standard
- Test Event

i punti (e non la percentuale) conseguiti in tutte le categorie (escluse le categorie aggiunte) sono maggiorati del 50%.

In ragione della maggior abilità necessaria alla conduzione in gara di giovani cavalli:

- i cavalieri in possesso di Brevetto che partecipano alle categorie di salto ostacoli, ai fini dell'acquisizione del 1° grado Discipline Olimpiche, i punti (e non la percentuale) conseguiti in tutte le categorie:
  - montando cavalli sino a 5 anni, sono moltiplicati per il coefficiente 2,00;
  - montando cavalli di 6 anni sono moltiplicati per il coefficiente 1,50.
- i cavalieri in possesso di 1° Grado Discipline Olimpiche che partecipano alle categorie di salto ostacoli, fini dell'acquisizione del 2° Grado Discipline Olimpiche, i punti (e non la percentuale) conseguiti in tutte le categorie:
  - montando cavalli di 6 anni sono moltiplicati per il coefficiente 2,00;
  - montando cavalli di 7 anni sono moltiplicati per il coefficiente 1,50.

Per l'assegnazione dei punti si considerano i risultati conseguiti nel percorso base. L'eventuale barrage o secondo percorso/manche ecc. non assegna alcun punteggio, con l'eccezione delle categorie che prevedono un secondo percorso intero.

Oltre alle categorie qualificanti riportate nella scheda, sono considerate assimilabili le categorie open e riservate dei concorsi nazionali ed internazionali, programmati in Italia e all'Estero, purché di entità corrispondente e programmate come da apposita tabella (esempio: Trofei, CSI, Categorie riservate Giovani Cavalli ecc..).

Sono considerati assimilabili i risultati ottenuti in categorie nazionali all'estero, purché di entità e programmazione corrispondente alle categorie qualificanti di salto ostacoli programmate in Italia. L'onere della trasmissione dei risultati ufficiali è a carico dei cavalieri interessati.



Federazione Italiana Sport Equestri

Altezze in cm P = pony	Patente A da almeno 4 mesi	Brevetto	1° grado	2° grado	2° grado Junior
20/P20	SI	NO	NO	NO	NO
30/P30	SI	NO	NO	NO	NO
GIMKANA JUMP 40	SI	SI	NO	NO	NO
GIMKANA JUMP 50	SI	SI	NO	NO	NO
60	SI (dai 5 anni con pony)	FC (con cavalli) SI (con pony)	FC	FC	FC
P60	SI (dai 5 anni con pony)	SI	FC	FC	FC
70	SI (dai 5 anni con pony)	FC (con cavalli) SI (con pony)	FC	FC	FC
P70	SI (dai 5 anni con pony)	SI	FC	FC	FC
80	SI (dai 5 anni con pony)	SI	FC	FC	FC
P80	SI (dai 5 anni con pony)	SI	FC	FC	FC
90	NO	SI	FC	FC	FC
P90	NO	SI	FC	FC	FC
100	NO	SI	FC	FC	FC
P100	NO	SI	FC	FC	FC
P105	NO	SI	FC	FC	FC
110	NO	SI	FC	FC	FC
P110	NO	SI	FC	FC	FC
115	NO	SI	SI	FC	FC
P115	NO	SI	SI	FC	FC
Riservate Children Pony H 115 – 120 - 125	NO	SI (max H 115)	SI	NO	SI FC (H 115)
120	NO	NO	SI	FC	FC (con cavalli) SI (con pony)
P120	NO	NO	SI	FC	SI



Federazione Italiana Sport Equestri

125	NO	NO	SI	FC	SI
P125	NO	NO	SI	FC	SI
130	NO	NO	SI	SI*	SI
P130	NO	NO	SI	NO	SI
135	NO	NO	SI	SI	SI
P135	NO	NO	SI	NO	SI
140 e superiori	NO	NO	NO	SI	SI
Categorie riservate 4 anni	NO	SI	SI	SI	SI
Categorie riservate 5 anni	NO	SI (max H 115)	SI	SI	SI
Categorie riservate 6 anni	NO	NO	SI	SI	SI
Categorie riservate 4 anni pony	NO	SI	SI	SI	SI
Categorie riservate 5 anni pony	NO	SI	SI	SI	SI
Addestrative	NO	SI (max H 115)	SI (max H 135)	SI	SI
cavalli di 4 anni	NO	SI	SI	SI	SI
cavalli di 5 anni	NO	SI	SI	SI	SI
cavalli di 6 anni	SI	SI	SI	SI	SI
cavalli di 7 anni	SI	SI	SI	SI	SI
cavalli di 8 anni ed oltre	SI	SI	SI	SI	SI
pony di 4 anni	NO	SI	SI	SI	SI
pony di 5 anni	NO	SI	SI	SI	SI



*Concorsi Internazionali*

Formule	A	Brevetti	1° grado	2° grado	JUNIORES
CSI 1*	NO	SI (H.MAX 115)	SI (H.MAX 135)	SI	- 12/13 ANNI (max h.130) - dai 14 ANNI tutte le gare ad eccezione di: Potenza, Skill o Derby - 18 anni senza limiti
CSI 2*	NO	SI (H.MAX 115)	SI (H.MAX 135)	SI	- 12/13 ANNI (h. max 130) - 14/15 ANNI (max h.140) - dai 16 ANNI tutte le gare ad eccezione di: Potenza, Skill o Derby - 18 anni senza limiti
CSI 3* - 4*	NO	SI (H.MAX 115)	SI (H.MAX 135)	SI	- 12/13 ANNI (h. max 130) - 14/15 ANNI (max h.140) - dai 16 ANNI tutte le gare ad eccezione di: Gran Premio, Coppa delle Nazioni, Potenza, Skill, Derby o le gare con il monte premi più alto. - 18 anni senza limiti
CSI 5* CSIO 1* - 5*	NO	SI (H.MAX 115)	SI (H.MAX 135)	SI	- 12/13 ANNI (h. max 130) - 14/15 ANNI (max h.140) - dai 16 ANNI tutte le gare ad eccezione di: Gran Premio, Coppa delle Nazioni, Potenza, Skill, Derby o le gare con il monte premi più alto. - 18 anni senza limiti
CSIW 1* - 2* - 3* - 4*	NO	SI (H.MAX 115)	SI (H.MAX 135)	SI	- 12/13 ANNI (h. max 130) - 14/15 ANNI (max h.140) - dai 16 ANNI tutte le gare ad eccezione di: Gran Premio, World Cup, Coppa delle Nazioni, Potenza, Skill, Derby o le gare con il monte premi più alto. - 18 anni senza limiti
CSIW 5* CSIOW 1* - 5*	NO	SI (H.MAX 115)	NO	SI	- 12/13 ANNI (h. max 130) - 14/15 ANNI (max h.140) - dai 16 ANNI tutte le gare ad eccezione di: Gran Premio, World Cup, Coppa delle Nazioni, Potenza, Skill, Derby o le gare con il monte premi più alto. - 18 anni senza limiti

nb: Le altezze riportate si riferiscono al percorso base e per l'età si fa riferimento all'anno in cui si compie l'età indicata.

Per quanto concerne la partecipazione dei concorrenti italiani a tali concorsi (sia in Italia che all'Estero), la relativa richiesta deve essere avanzata alla F.I.S.E. per il preventivo assenso salvo che per i concorsi CSI\* e CSI\*\* in Italia, per i quali l'iscrizione deve essere fatta dall'interessato direttamente al Comitato Organizzatore senza necessità di autorizzazione F.I.S.E.. Salvo quanto sopra, un concorrente under 21, dall'anno del compimento del 12° anno, per partecipare a categorie non a



lui riservate (categorie per seniores) deve comunque essere autorizzato dalla F.I.S.E..

La partecipazione ai concorsi internazionali in Italia e all'estero è disciplinata dalla patente di ciascun cavaliere, come di seguito indicato:

➤ **Patente di 2° grado:**

Può partecipare a qualsiasi concorso internazionale in Italia e all'estero, in tali concorsi può partecipare a qualsiasi categoria, salvo limiti indicati nel Regolamento FEI relativi all'età dei concorrenti.

➤ **Patente di 1° grado:**

Può partecipare a qualsiasi concorso internazionale in Italia e all'estero; salvo i limiti indicati nel Regolamento FEI relativi all'età dei concorrenti, può partecipare a qualsiasi categoria purché di altezza massima di mt. 1.35.

➤ **Patente Brevetto:**

Può partecipare a qualsiasi concorso internazionale in Italia e all'estero; salvo i limiti indicati nel Regolamento FEI relativi all'età dei concorrenti, può partecipare a qualsiasi categoria purché di altezza massima di mt. 1.15.

➤ **Partecipazione Junior, Children (disposizioni FEI):**

Uno Junior con l'espresso permesso della Federazione, può prendere parte a concorsi internazionali non riservati alla sua qualifica dall'anno del compimento del 12° anno di età e secondo le limitazioni riportate in tabella.

➤ **Partecipazione Concorsi Internazionali PONY:**

Possono partecipare ai concorsi internazionali, in Italia e all'estero, i cavalieri in possesso di patente Brevetto (per categorie di altezza massima mt 1,15) o autorizzazione a montare di 1° grado o superiore, di età compresa tra i 12 anni (anno solare) sino ai 16 anni (anno solare) e che abbiano portato a termine due categorie dell'altezza richiesta ("basse" – h. 115, o "grosse" – H120 e sup..) in concorsi nazionali e/o di concorsi internazionali in categorie Tab. A con non più di 8 penalità, entro i dodici mesi antecedenti la data del concorso stesso.

I Pony devono essere registrati alla FEI come Pony.

Età minima del Pony 6 anni.

Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento FEI.



### Cavalli

Età dei cavalli	A da almeno 4 mesi	Brevetti	1° grado	2° grado	2° grado junior
CAVALLI di 4 anni	NO	SI	SI	SI	SI
CAVALLI di 5 anni	NO	SI	SI	SI	SI
CAVALLI di 6 anni	SI	SI	SI	SI	SI
CAVALLI di 7 anni	SI	SI	SI	SI	SI
CAVALLI di 8 anni e sup.	SI	SI	SI	SI	SI

#### **TABELLA CATEGORIE QUALIFICANTI PER ACQUISIZIONE PUNTEGGI PER IL 1° GRADO DISCIPLINE OLIMPICHE E 2° GRADO SALTO OSTACOLI**

1	Categoria di precisione - Tab. A
2	Categoria di precisione a barrage - Tab. A
3	Categoria a tempo - Tab. A
6	Categoria a barrage - Tab. A
7	Categoria mista - Tab. A
7.1	Categoria mista speciale - Tab. A
8	Categoria a due manches - Tab. A
9	Categoria a due manches a barrage - Tab. A
9.1	Categoria a tre manches - Tab. A
10	Categoria a barrages successivi - Tab. A
10.1	Categoria a barrage consecutivo - tab.A
10.2	Categoria mista a barrage consecutivo – tab. A
11	Categoria a due percorsi a tempo - Tab. A
12	Categoria a due percorsi a barrage - Tab. A
18	Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
18.1	Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
19	Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
19.2	Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
20	Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
20.1	Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
41	Categoria a due percorsi di precisione - Tab. A
42	Categoria a due manches di precisione - Tab. A



## ABILITAZIONI ALLA PRATICA TEMPORANEA

(elencazione indicativa e non vincolante)

- ABILITAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA
- ABILITAZIONE PROMOZIONALE
- ABILITAZIONE PROVA IL PONY
- ABILITAZIONE PROVA IL CAVALLO
- ABILITAZIONE WELCOME PONY - CAVALLO
- ABILITAZIONE GIORNALIERA
- ABILITAZIONE TEMPORANEA
- ABILITAZIONE CAMPUS BIMESTRALE – TRIMESTRALE

## TESSERAMENTO ISTRUTTORI, TECNICI PARALIMPICI E TIAC AUTORIZZAZIONI A MONTARE PER DISCIPLINE

(elencazione indicativa e non vincolante)

### TUTTE LE DISCIPLINE

- PATENTE CLUB (C)
- PATENTE A
- PATENTE A LUDICA SOCIALE (A/LS (EX A/RE)
- PATENTE A EQUITURISMO
- PATENTE ADDESTRATIVA ATTACCHI (ADD/AT)
- PATENTE ATTACCHI STRADA (Stra/AT)

### DISCIPLINE OLIMPICHE

- BREVETTO B
- BREVETTO B RILASCIATO A PENTATLETI
- BREVETTO B DRESSAGE (B/DR)
- 1° GRADO DISCIPLINE OLIMPICHE (G1)
- 1° GRADO DRESSAGE (G1/DR)
- 2° GRADO SALTO OSTACOLI (G2/SO)
- 2° GRADO COMPLETO (G2/CC)
- 2° GRADO DRESSAGE (G2/DR)

### DISCIPLINE NON OLIMPICHE

- BREVETTO B VOLTEGGIO (B/V)
- BREVETTO B PONY TROTTO (B/PT)
- BREVETTO B HORSE BALL (B/HB)
- BREVETTO B ATTACCHI (B/At)
- BREVETTO B ARENA POLO (B/AP)
- BREVETTO B POLO (B/P)
- BREVETTO B AVVIAMENTO ALLA CAMPAGNA (B/AC)
- BREVETTO B ENDURANCE (B/E)
- BREVETTO B CROSS (B/C)
- BREVETTO B PALI E QUINTANE (B/PQ)
- BREVETTO B EQUITAZIONE AMERICANA (B/W)
- BREVETTO B REINING (B/WR)
- BREVETTO B MOUNTED GAMES (B/MG)
- BREVETTO B MONTA DA LAVORO (B/ML)
- 1° GRADO ATTACCHI (G1/A)
- 1° GRADO ENDURANCE (G1/E)
- 2° GRADO ATTACCHI (G2/A)



## LIBRO IV UFFICIALI DI GARA

### TITOLO I NORME GENERALI

#### **Art. 134 – Ufficiali di Gara**

- 134.1 Gli Ufficiali di Gara sono i soggetti preposti dalla Federazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
- 134.2 Gli Ufficiali di Gara agiscono come soggetti rappresentanti la Federazione al fine di garantire l'applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina.
- 134.3 Gli Ufficiali di Gara ispirano sempre il loro comportamento al rispetto di ogni norma statutaria e regolamentare del CONI e della F.I.S.E..
- 134.4 In funzione del ruolo di indirizzo, controllo e vigilanza inerente alla propria funzione è richiesta all'Ufficiale di Gara l'applicazione dell'insieme delle norme F.I.S.E., nel rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti Antidoping e dei Regolamenti specifici della disciplina alla cui attività sono preposti nella singola manifestazione agonistica e di ogni altra direttiva emanata dal CONI o dalla F.I.S.E..
- 134.5 Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità nell'espletare le funzioni affidate, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

#### **Art. 135- Tipologie di Ufficiali di Gara**

- 135.1 Gli Ufficiali di Gara si distinguono in:
- Presidente di Giuria;
  - Delegato Tecnico (CCE);
  - Componente della Giuria, denominato anche Giudice;
  - Giudici di merito, di equitation, di stile;
  - Commissario Capo, denominato anche Chief Steward;
  - Commissario, denominato anche Steward;
  - Arbitro.
- 135.2 Le specifiche qualifiche di cui ciascun Ufficiale di Gara è in possesso sono determinate dal percorso formativo seguito e dalle scelte operate da ciascuno in relazione alle Discipline Sportive per le quali si è formato ed è stato abilitato. Non sono Ufficiali di Gara gli arbitri di corsia della disciplina del Pony Games e del Mounted Games.



- 135.3 Si definiscono genericamente Giudici di Merito, coloro la cui funzione giudicante comporti assegnazione di valutazioni e/o punteggi a cui consegue la redazione di classifica.
- 135.4 Gli Ufficiali di Gara operano con differenti funzioni e livelli secondo modalità determinate oltre che dalle norme del presente Regolamento Generale anche da specifiche norme previste nei Regolamenti della specifica disciplina.
- 135.5 Gli Ufficiali di Gara nello svolgimento delle loro funzioni vengono coadiuvati, se e quando previsto dagli specifici Regolamenti della Disciplina, dai Cronometristi i quali, su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore, effettuano il servizio di cronometraggio in manifestazioni organizzate e/o vigilate da F.I.S.E.; il Presidente di Giuria ne coordina l'operato durante la manifestazione.
- 135.6 Gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati alla F.I.S.E., aver adempiuto al versamento della quota annuale stabilita per l'operatività del ruolo ed aver preso parte alle sessioni di aggiornamento previste dai programmi per la formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale.
- 135.7 F.I.S.E. - con il tesseramento nella specifica categoria quali Ufficiali di Gara - garantisce agli Ufficiali di Gara presenti nel programma della manifestazione copertura assicurativa per infortuni nello svolgimento del ruolo, per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile professionale, così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

#### **Art. 136- Diritti e Doveri degli Ufficiali di Gara**

- 136.1 Tutti gli Ufficiali di Gara nello svolgimento del ruolo in una manifestazione di qualsiasi formula e tipo non hanno responsabilità di carattere economico e/o finanziario e/o organizzativo e non sono responsabili per gli aspetti tecnico/amministrativi/autorizzativi.
- 136.2 La responsabilità degli Ufficiali di Gara è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni di tipo sportivo per la funzione svolta nella singola manifestazione.
- 136.3 Relativamente all'operato specifico di Veterinari, Segretari di Giuria, Cronometristi e Segretari/Speaker che operano nella manifestazione, gli Ufficiali di Gara rispondono, congiuntamente a detti soggetti, solamente qualora abbiano omesso il controllo e/o la vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti delle singole discipline e di ogni alla norma CONI o F.I.S.E. applicabile alla manifestazione.
- 136.4 Tutti gli Ufficiali di Gara devono:
- a) collaborare con gli altri Ufficiali di Gara, Segretari di Giuria, Cronometristi, Segretari/Speaker, Delegato F.I.S.E., e con il Comitato Organizzatore, per la migliore riuscita della manifestazione, sempre agendo nel rispetto ed in ottemperanza delle regole emanate dal CONI e dalla F.I.S.E. alla cui piena, rigorosa e puntuale applicazione sono tenuti;



- b) astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti relativi al giudizio e all'andamento delle manifestazioni sportive ove abbiano operato o operino altri colleghi; analogo comportamento va adottato nella diffusione di immagini, notizie, dichiarazioni, apprezzamenti, anche nell'utilizzo di forme di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione sociale (c.d. social media);
  - c) astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali e mantenere un contegno idoneo al loro ruolo, evitando anche di rilasciare dichiarazioni – anche su mezzi di comunicazione sociale (c.d. social media) - in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E. e con il rispetto di tutti i tesserati.
- 136.5 Gli Ufficiali di Gara non devono effettuare interpretazioni estensive e/o modificative dei Regolamenti e di ogni altra norma CONI o F.I.S.E., dovendo limitarsi ad una letterale applicazione degli stessi, affinché ogni fattispecie, in cui sia richiesto il loro intervento, venga regolamentata e decisa in maniera uniforme.
- 136.6 Qualora si presentino fattispecie, segnalate anche da terzi, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente disciplinate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE), sentita la Giuria, assume decisioni atte a regolamentare la fattispecie nella manifestazione. Successivamente riporta nella propria Relazione la decisione assunta, descrivendo dettagliatamente la fattispecie.
- 136.7 Tale fattispecie è poi sottoposta da parte del Responsabile di Dipartimento competente per disciplina alla relativa Commissione di Dipartimento; la Commissione di Dipartimento propone e sottopone al primo Consiglio Federale utile la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o al fine di meglio normare quanto oggetto di dubbio interpretativo.
- 136.8 Gli Ufficiali di Gara hanno diritto alla tutela federale solamente se ottemperano puntualmente a tali disposizioni.
- 136.9 Tutti gli Ufficiali di Gara, ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione al ruolo, sono tenuti ad essere in regola con il rinnovo annuale del tesseramento alla F.I.S.E.; il mancato rinnovo, entro i termini e le modalità stabilite, comporta l'inserimento nell'elenco degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo sino alla regolarizzazione del tesseramento.

#### **Art. 137 - Codice di condotta Ufficiali di Gara**

- 137.1 L'Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi conflitto di interesse reale e/o percepito come tale.
- 137.2 Sono situazioni di conflitto quelle attuali e/o anche solamente potenziali che possano ingenerare in terzi sfiducia, per ragioni di convenienza e/o di opportunità, nell'imparzialità ed indipendenza della F.I.S.E., rappresentata nella manifestazione sportiva dall'Ufficiale di Gara.
- 137.3 Un conflitto di interessi è definito come qualsiasi rapporto personale, professionale o economico, dell'Ufficiale di Gara e/o dei componenti della famiglia, che potrebbe



- influenzare o essere percepito come influenzante, l'obiettività dell'Ufficiale di Gara medesimo.
- 137.4 È necessario che nella nomina degli Ufficiali di Gara per ogni singola manifestazione si prevengano situazioni di conflitto di interessi.
- 137.5 Si configurano situazioni che ingenerano o potrebbero ingenerare una situazione di conflitto di interessi o, comunque, essere percepita come tale:
- a) agire come Tecnico o Istruttore o Dirigente di un ente affiliato/aggregato i cui tesserati siano iscritti e partecipanti alla manifestazione;
  - b) essere proprietario/comproprietario di un cavallo iscritto e partecipante alla manifestazione;
  - c) essere in una situazione di dipendenza economica e/o ottenere profitti economici da Proprietari, Atleti, Istruttori/Tecnici partecipanti alla manifestazione o dal Comitato Organizzatore (esclusi i pagamenti consentiti dai Regolamenti F.I.S.E., quali indennità di funzione e rimborsi spese per la funzione di Ufficiale di Gara);
  - d) avere uno stretto rapporto familiare o more uxorio con un iscritto e partecipante alla manifestazione o con Istruttore, Tecnico, Proprietario di iscritto e partecipante alla manifestazione.
- 137.6 Qualora la situazione di conflitto di interessi o che comunque che possa essere percepita come tale, coinvolga le figure di Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) o Steward, o ruoli similari per come denominati dai singoli Regolamenti di Disciplina, costoro non potranno accettare l'incarico, o dovranno declinarlo non appena si verificano condizioni di conflitto come quelle illustrate.
- 137.7 Ove tali situazioni di cui ai commi precedenti interessino Ufficiali di Gara che non sono nella manifestazione Presidenti di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) o Steward, o ruoli similari per come denominati dai singoli Regolamenti di Disciplina, essi provvedono a comunicare con largo anticipo al Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) la situazione di attuale o potenziale conflitto di interessi affinché il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) adotti opportuni accorgimenti atti a gestire tali situazione ed escludere l'Ufficiale di Gara dalla partecipazione alle relativa categoria, gara o partita, e a controlli di natura diversa, quali controlli anti-doping.
- 137.8 Del verificarsi di tali circostanze di cui ai precedenti commi, il Presidente di Giuria dà dettagliata relazione nella Relazione del Presidente di Giuria – ove prevista - indicando quali conflitti siano emersi o gli siano stati dichiarati, e come li ha gestiti.
- 137.9 Nella gestione dei conflitti bisogna garantire la contemporanea presenza in giuria, e/o la idonea composizione del collegio giudicante con un numero sufficiente di Ufficiali di Gara per rispettare le previsioni dei singoli regolamenti di disciplina, e poter compiutamente adottare eventuali decisioni collegiali.
- 137.10 Le previsioni di cui all'art. 137.5 non si applicano alle manifestazioni agonistiche senza montepremi, ad eccezione che per la funzione di Presidente di Giuria, purché negli stessi non siano programmate categorie, gare o partite:



- qualificate “Trofei”;
  - in cui si operi selezione di cavalieri e/o binomi e/o squadre per la partecipazione ad ulteriori manifestazioni;
  - a giudizio;
  - validi per l’assegnazione di titoli regionali o nazionali.
- 137.11 Le previsioni di cui all’art. 137.5 non si applicano alle manifestazioni esclusivamente ludico-addestrative ad eccezione che per la funzione di Presidente di Giuria.
- 137.12 È personale responsabilità di ciascun Presidente di Giuria, Steward, Ufficiale di Gara, verificare, prima dell’accettazione dell’incarico in una manifestazione, se possano esservi cause di potenziale o attuale conflitto di interesse. In caso di sussistenza l’Ufficiale di Gara deve provvedere con tempestività a declinare l’invito a svolgere il proprio ruolo.
- 137.13 Ove il conflitto di interessi emergesse successivamente all’accettazione dell’incarico, il Presidente di Giuria, lo Steward, l’Ufficiale di Gara debbono comunicare con tempestività al soggetto che ha effettuato la designazione l’indifferibile necessità di sostituzione; debbono in ogni caso astenersi dal prendere parte alla manifestazione.
- 137.14 L’Ufficiale di Gara che, senza preavviso e giustificato motivo, si dovesse assentare in tre giornate di gara in differenti manifestazioni – anche non consecutive - cui è stato designato e per le quali abbia accettato l’incarico nei termini e forme previste, è sospeso dall’attività per sei mesi. Il Presidente di Giuria dà sempre specifica notizia dell’assenza di Ufficiali di Gara indicati nel programma della manifestazione e/o comunque designati per essa, e dell’eventuale giustificazione nella propria Relazione.

## **TITOLO II** **ACCESSO AL RUOLO**

### **Art. 138 - Requisiti per accedere all’iter formativo degli Ufficiali di Gara**

- 138.1 Per accedere all’iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario che il candidato possieda i seguenti requisiti:
- a) essere di età non inferiore ai 25 anni, salvo quanto diversamente disciplinato dagli specifici Regolamenti di Disciplina;
  - b) essere cittadino italiano, ed essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
  - c) possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  - d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
  - e) di non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall’art. 519 all’art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall’art. 575 all’art. 580, dall’art. 583 bis



- all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- f) di non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- g) di non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- h) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva;
- i) essere stato in possesso almeno di Autorizzazione a montare Brevetto abilitante all'attività sportiva della disciplina nella quale si voglia operare, salvo quanto diversamente disciplinato dagli specifici Regolamenti di Disciplina;
- j) non avere rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI ed anche con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati.
- 138.2 L'accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti anche successivo alla nomina comporterà l'immediata decadenza da ogni qualifica acquisita e la cancellazione dal ruolo. Il requisito di cui alle precedenti lettere punti c), i) j) non sono richiesti per coloro che sono già abilitati ai ruoli federali al momento dell'adozione del presente regolamento.
- 138.3 Il possesso dei suindicati requisiti, unitamente alla richiesta di partecipazione alla formazione per Ufficiale di Gara, dovrà essere:
- 1) comprovato dalla consegna di documentazione idonea ad attestarli;
  - 2) auto certificato relativamente ai soli requisiti di cui alle precedenti lettere d), e) f), g), h), j). Tutte le autocertificazioni rilasciate nella forma di Dichiarazione



Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. devono essere accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

- 138.4 Il venir meno successivamente all'accesso al primo livello del ruolo di uno qualsiasi degli elencati requisiti – ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere punti c), i) - comporteranno la decadenza dall'iscrizione al Ruolo degli Ufficiali di Gara e la definitiva perdita della qualifica.

### **Art. 139 - Livelli di qualifiche degli Ufficiali di Gara**

#### **139.1 Candidato Ufficiale di Gara**

139.1.1 Coloro che intendano intraprendere il percorso di formazione per la qualifica ad Ufficiale di Gara di una delle specifiche categorie sono tenuti a presentare domanda alla F.I.S.E. accompagnata dalla documentazione di cui al precedente articolo, e da quanto inoltre eventualmente richiesto dagli specifici Regolamenti di Disciplina.

139.1.2 Nella domanda deve essere precisato per quale tipologia di Ufficiale di Gara e Disciplina il candidato intende formarsi, illustrando con un proprio curriculum le esperienze personali, professionali e l'attività svolta nel settore degli sport equestri.

139.1.3 F.I.S.E. organizza periodicamente, sulla base delle richieste ricevute e delle esigenze rilevate, corsi di formazione per le specifiche tipologie di Ufficiali di Gara.

139.1.4 Il Candidato dopo aver seguito il percorso di formazione è ammesso al percorso degli affiancamenti sul campo.

139.1.5 Dopo un adeguato periodo e numero di affiancamenti secondo specifici programmi approvati dal Consiglio Federale, il Candidato Ufficiale di Gara-(per tipologia e disciplina) è valutato in apposita sessione di esami, e, qualora ritenuto idoneo, è nominato Ufficiale di Gara di 1° livello per specifica tipologia e disciplina.

139.1.6 Si rinvia a previsioni del presente Regolamento Generale, e/o agli specifici Regolamenti di Disciplina, per la definizione delle modalità e dei programmi del percorso formativo, per eventuali requisiti aggiuntivi e per la modalità di svolgimento del praticantato e/o degli affiancamenti.

#### **139.2 Ufficiale di Gara di 1° livello**

139.2.1 La qualifica di Ufficiale di Gara di 1° livello è conferita a coloro i quali hanno completato gli affiancamenti e superato lo specifico esame effettuato in coerenza ai principi dettati dagli specifici Regolamenti di Disciplina.

139.2.2 Operano in manifestazioni in Italia di livello regionale e/o parificate come tali dagli specifici Regolamenti di Disciplina.

139.2.3 Trascorso il periodo di tempo stabilito da ulteriori previsioni del presente Regolamento Generale e/o dal singolo Regolamento di Disciplina e



acquisite le esperienze ivi previste, permanendo il possesso dei prescritti requisiti, l'Ufficiale di Gara di 1° livello può richiedere a F.I.S.E. di essere ammesso alla partecipazione al corso di qualificazione appositamente organizzato da F.I.S.E. ed a sostenere gli esami per Ufficiale di Gara Nazionale. Ove l'esame non fosse superato l'Ufficiale di Gara di 1° livello può ripetere l'esame solo due ulteriori volte.

139.2.4 Norma transitoria. Gli Ufficiali di Gara di livello Regionale, o del livello base di accesso alla categoria, per come definiti dai singoli Regolamenti di Disciplina, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento assumono la denominazione di Ufficiali di Gara di 1° livello.

### 139.3 Ufficiale di Gara Nazionale

139.3.1 Questa qualifica è conferita agli Ufficiali di Gara che hanno superato lo specifico iter formativo e lo specifico esame effettuato in coerenza ai principi dettati da ulteriori previsioni del presente Regolamento Generale e/o dal singolo Regolamento di Disciplina.

139.3.2 Operano nelle manifestazioni di livello nazionale.

### 139.4 Ufficiale di Gara Internazionale

139.4.1 Questa qualifica è conferita dalla Federazione Equestre Internazionale – F.E.I. secondo specifica regolamentazione della stessa F.E.I., o dalle federazioni e/o organizzazioni internazionali di riferimento della Disciplina, per le discipline non F.E.I..

### 139.5 Ufficiale di Gara Fuori Ruolo

139.5.1 A questa categoria appartengono gli Ufficiali di Gara di 1° livello e Nazionali, che negli ultimi due anni solari abbiano operato complessivamente in meno del numero minimo di giornate di gara determinate dai singoli Regolamenti di Disciplina e/o non abbiano preso parte ciascun anno ad almeno una delle sessioni di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale, fra quelle tenute nella regione di residenza anagrafica o in altra regione.

139.5.2 All'Ufficiale di Gara – al solo fine del mantenimento dell'operatività qualora non sia chiamato ad operare - è consentito prendere parte a titolo volontario e senza eventuale indennità, a tante giornate di gara nel biennio che gli consentano di mantenere il numero minimo di giornate di gare determinate dai singoli Regolamenti di Disciplina per mantenere la presenza in Ruolo, richiedendo l'autorizzazione a parteciparvi al Referente Regionale degli Ufficiali di Gara, che comunica detta autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) della manifestazione ed al Comitato Organizzatore.

139.5.3 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) certifica la presenza per l'intera durata della manifestazione di detto Ufficiale di Gara autorizzato, facendone espressa menzione nella Relazione.



139.5.4 Il Referente Regionale degli Ufficiali di Gara per gli Ufficiali di Gara anagraficamente residenti nella propria regione, propone al Consiglio Federale - per il tramite della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita - la decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Gara qualora accerti l'essere venuti meno i requisiti richiesti e/o l'essersi verificata l'inattività ai sensi dei commi precedenti.

139.5.5 Gli Ufficiali di Gara posti Fuori Ruolo possono rientrare nel ruolo operativo facendone richiesta alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina o alla CNUG ove costituita, o anche per il tramite del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara. L'Ufficiale di Gara Fuori Ruolo viene ammesso a sostenere un corso di aggiornamento ed un colloquio; subordinatamente all'esito positivo di tale iter di riammissione, effettuato in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale, l'Ufficiale di Gara può essere reinserito nel ruolo.

#### 139.6 Ufficiale di Gara Benemerito

139.6.1 A questa categoria appartengono gli Ufficiali di Gara che abbiano compiuto il 75° anno di età.

139.6.2 I Benemeriti possono avere affidati incarichi in attività di formazione.

139.6.3 In nessun caso e senza alcuna eccezione potranno prestare attività di servizio come Ufficiali di Gara nelle manifestazioni sportive.

#### 139.7 Ufficiale di Gara per Curriculum tecnico-agonistico

139.7.1 Nel caso di un curriculum tecnico-agonistico particolarmente significativo nelle diverse discipline, l'iter formativo per conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara è disciplinato nei Regolamenti della specifica Disciplina. Oltre ai requisiti previsti in detti Regolamenti di Disciplina, i requisiti sono:

- età minima 35 anni;
- requisiti di cui all'art. 138.1 b), d), e), f) g), h), i) j);
- curriculum tecnico-agonistico particolarmente significativo che ricomprenda partecipazione a Olimpiadi e/o Campionati del Mondo e/o Campionati Europei come individuale e/o come componente della rappresentativa nazionale.

### **Art. 140 - Cessazione della qualifica di Ufficiale di Gara**

140.1 Un Ufficiale di Gara cessa dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato superiori ad un anno di reclusione;
- c) aver riportato da parte del CONI o della F.I.S.E. o di altra Federazione Sportiva squalifiche o inibizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno;
- d) aver compiuto il 75mo anno di età; in tal caso l'Ufficiale di Gara diviene Benemerito ai sensi dell'articolo che precede;
- e) venir meno di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 138.1 b), d) e), f), g), h), i), j).



#### **Art. 141 - Aspettativa dal Ruolo per Ufficiale di Gara**

- 141.1 L'Ufficiale di Gara che, per motivi di carica militare e/o di intensa attività professionale e/o lavorativa e/o di salute, non possa dare disponibilità a svolgere il ruolo per un determinato periodo di tempo, deve anticipatamente presentare motivata richiesta alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita, di essere posto in aspettativa.
- 141.2 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, provvede ad inserire il nominativo dell'Ufficiale di Gara nell'elenco degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo, con la dicitura "in aspettativa", dandone comunicazione ai Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara. L'aspettativa può essere richiesta per un periodo massimo di 2 anni.
- 141.3 Prima dello scadere del termine l'Ufficiale di Gara Fuori Ruolo "in aspettativa" deve comunicare Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita, se siano cessate o permangano le cause ostative allo svolgimento del ruolo.
- 141.4 Qualora nella comunicazione sia indicata la cessazione delle cause ostative, l'Ufficiale di Gara deve effettuare un affiancamento in manifestazione sportiva con le modalità ed autorizzazioni di cui ai punti 139.4.3 e 139.4.4.
- 141.5 Preso atto del regolare svolgimento del prescritto affiancamento, la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, dispone la riammissione nel Ruolo dandone comunicazioni ai Referenti Regionali.
- 141.6 Per gli Ufficiali di Gara impegnati in cariche federali si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità di cui alle specifiche previsioni del presente Regolamento Generale.
- 141.7 I Presidenti e i Consiglieri regionali non possono operare quali Ufficiali di Gara nella propria regione in competizioni considerate Manifestazioni di Interesse Federale o di Interesse Regionale in base al calendario.
- 141.8 Il Presidente e i Consiglieri Federali non possono operare quali Ufficiali di Gara per tutta la durata del mandato. In tale situazione gli stessi vengono inseriti nell'elenco dei Fuori Ruolo, e rientrano automaticamente in Ruolo alla cessazione della carica senza ulteriori formalità. Durante il mandato elettorale sono esonerati pertanto dalla formazione continua obbligatoria e dall'aver prestato numero minimo di servizi.

#### **Art. 142 - Esami per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara**

- 142.1 Al fine di acquisire le qualifiche di Ufficiale di Gara di 1° livello o Nazionale il candidato Ufficiale di Gara o l'Ufficiale di Gara di 1° livello dopo aver frequentato e completato il percorso di formazione effettuato in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale, deve sostenere e superare l'esame finale.
- 142.2 La Commissione esaminatrice è composta da tre Componenti individuati dal Consiglio Federale tra i Giudici Nazionali di Ruolo o Benemeriti e/o tra altri soggetti



di comprovata esperienza e capacità nella disciplina per cui i candidati sostengono l'esame.

- 142.3 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, con l'ausilio degli uffici e dei servizi della F.I.S.E. competenti per la Formazione, svolge una preliminare verifica, utilizzando anche quanto registrato dalle banche dati federali, per l'accertamento del corretto completamento dell'iter formativo dei candidati Ufficiali di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara di 1° livello) e dell'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale). Nell'effettuare tale verifica è valutata complessivamente anche l'attitudine al ruolo e gli aspetti comportamentali che si evidenziano sulla base delle relazioni dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni dove il candidato abbia effettuato affiancamenti.
- 142.4 Le sessioni di esami si tengono presso la sede della Federazione o presso altra sede individuata dal Consiglio Federale, che provvede con apposita delibera a convocare la sessione di esami, stabilendone data ed orario e modalità.
- 142.5 Il Consiglio Federale ha cura di indire almeno una sessione annuale di esami per Giudici di 1° livello ed una per Giudici Nazionali di ogni disciplina.
- 142.6 In caso di mancato superamento della prova di esame, il candidato Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara di 1° livello) o l'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale) può ripresentarsi un massimo di due ulteriori volte agli esami, dopo aver preso parte ad un ulteriore percorso di formazione, effettuato in coerenza agli indirizzi del Consiglio Federale.
- 142.7 Trascorso il periodo di tempo stabilito dal singolo Regolamento di Disciplina e acquisite le esperienze ivi previste, l'Ufficiale di Gara di 1° livello, previa presentazione di istanza attestante con autocertificazione i propri dati ed accompagnata dai documenti comprovanti i prescritti requisiti e l'attestazione di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento per anno solare nel biennio, l'Ufficiale di Gara di 1° livello può presentare domanda alla F.I.S.E. per chiedere l'ammissione al percorso formativo di Ufficiale di Gara Nazionale e alla relativa sessione di esame. I regolamenti di ciascuna disciplina possono differentemente regolare tale fattispecie.
- 142.8 Anche per tale esame, valgono in caso di mancato superamento le disposizioni di cui ai punti che precedono.
- 142.9 La prova di esame sia per la qualifica ad Ufficiale di Gara di 1° livello sia per la qualifica ad Ufficiale di Gara Nazionale si articola in:
- test scritto su tematiche affrontate nel percorso di formazione e sui regolamenti federali;
  - il superamento del test scritto consente l'accesso al colloquio orale che verte sui regolamenti federali e sul regolamento specifico di disciplina;
  - può essere previsto test finalizzato alla valutazione di idonee caratteristiche psicoattitudinali.



- 142.10 Il superamento della prova di esame comporta l'acquisizione della qualifica.
- 142.11 Il candidato Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara di 1° livello) o l'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale) che non superi il terzo tentativo di esame di cui ai precedenti articoli non può ulteriormente candidarsi per l'acquisizione della qualifica.
- 142.12 Il Regolamento di ciascuna Disciplina definisce modalità e svolgimento di qualificazioni ed esami.

#### **Art. 143– Attività funzionali alla gestione delle attività di Formazione e dei Ruoli**

- 143.1 Le Commissioni di Dipartimento competenti per Disciplina, o le CNUG ove costituite, per tutte le attività e funzioni inerenti la gestione dei Ruoli, le attività di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara, e di Formazione per i Candidati Ufficiali di Gara di 1° livello, o Ufficiali di Gara Nazionali, , si avvalgono e afferiscono per competenze funzionali agli Uffici Federali della Formazione collaborando nella definizione di programmi, tematiche di aggiornamenti, corsi, unità didattiche, ecc. e nella tenuta dei Ruoli.

### **TITOLO III PRESIDENTE DI GIURIA**

#### **Art. 144 - Presidente di Giuria: norma generale - rappresentanza della F.I.S.E. - coordinamento delle manifestazioni**

- 144.1 Quanto previsto e statuito nel presente Titolo per il Presidente di Giuria, si applica per analogia ed in quanto compatibile, al Delegato Tecnico (CCE), all'Ispettore, all'Arbitro e ad ogni altra figura di Ufficiale di Gara che abbia la massima responsabilità e il coordinamento per gli aspetti sportivi nella manifestazione, nella partita o altro tipo di gara in coerenza agli specifici Regolamenti di Disciplina.
- 144.2 La F.I.S.E. per la gestione degli aspetti sportivi nella singola manifestazione è rappresentata dal Presidente di Giuria.
- 144.3 Il Presidente di Giuria ha il compito di coordinare gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione, di curare l'osservanza del regolamento della manifestazione e di tutti i regolamenti applicabili.
- 144.4 Il Presidente di Giuria vigila, altresì - in termini di puntuale applicazione dei regolamenti - l'operato e/o l'attività funzionale all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni sportive effettuata da: altri Ufficiali di Gara in servizio, Delegato F.I.S.E., Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Steward, Veterinari, Segreterie di Concorso, Segretari di Giuria, Segretario/Speaker, Cronometristi.
- 144.5 Il Presidente di Giuria è responsabile della corretta assegnazione degli eventuali premi in denaro determinati dalla classifica della gara, e vigila sulle attività a tal fine svolte dalla Segreteria di Concorso.



- 144.6 Il Presidente di Giuria ha la responsabilità apicale per gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione.
- 144.7 Il Presidente di Giuria tiene un comportamento esemplare, anche per gli altri Ufficiali di Gara, componenti della Giuria, per:
- equilibrio e self control;
  - capacità tecnica nel ruolo;
  - esperienza;
  - spiccata personalità, habitus morale e attitudine al coordinamento di lavoro in team;
  - disponibilità, cortesia, pacatezza nei modi e nei toni;
  - serena autorevolezza.
- 144.8 È presupposto indispensabile che l'atteggiamento del Presidente di Giuria sia fortemente improntato alla disponibilità e allo spirito di servizio per lo sport.
- 144.9 È obiettivo e finalità fondamentale di F.I.S.E. e, conseguentemente, deve essere obiettivo e finalità fondamentale per il Presidente di Giuria che rappresenta F.I.S.E. nella gestione e nello svolgimento della manifestazione, garantire ad ogni evento sportivo professionalità, qualità e corretto spirito agonistico affinché la manifestazione si svolga in un clima di serenità e di rispetto tra i concorrenti, gli Istruttori e i tesserati, anche minori di età, e i genitori degli stessi che a vario titolo vi partecipano.
- 144.10 Per il perseguimento di tale obiettivo e per l'ottimale svolgimento e riuscita della manifestazione, il Presidente di Giuria vigila con attenzione sull'operato specifico degli Ufficiali di Gara componenti della Giuria impegnati nella manifestazione, coordinandone l'attività, assegnando i ruoli, stabilendo l'avvicendamento nelle varie funzioni e garantendo eventuali necessarie pause.
- 144.11 È cura ed obbligo del Comitato Organizzatore, degli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, del Delegato F.I.S.E., del Direttore di Campo, del Disegnatore di Percorso, della Segreteria di Concorso, dei Cronometristi, del Veterinario, del Medico di Servizio, informare il Presidente di Giuria di ogni problematica, esigenza, opportunità, onde poter consentire al Presidente di Giuria di adottare le opportune decisioni e dirigere in armonia tutta la manifestazione.
- 144.12 Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, il Presidente di Giuria deve, comunque, rispettare le sfere di responsabilità e le competenze specifiche del Comitato Organizzatore, degli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, del Direttore di Campo, del Disegnatore di Percorso, della Segreteria di Concorso, del Segretario/Speaker, dei Cronometristi, del Veterinario, del Medico di Servizio.
- 144.13 Come prescritto per gli Ufficiali di Gara, anche al Presidente di Giuria è richiesta puntuale ed integrale applicazione dei regolamenti, senza interpretazioni e/o applicazioni estensive e/o analogiche, fatti salvi casi in cui emergano lacune, o conflitti fra differenti norme regolamentari, o simili, che impongano comunque una decisione per consentire la conduzione della manifestazione.



- 144.14 Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 136.5 del presente Regolamento Generale.
- 144.15 Tutte le decisioni della Giuria devono essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente di Giuria.
- 144.16 Il Presidente di Giuria, previa eventuale riunione di coordinamento, assegna agli Ufficiali di Gara, componenti la Giuria, le varie mansioni in coerenza alla specifica funzione rivestita e per il miglior svolgimento della manifestazione; cura personalmente i rapporti con il Comitato Organizzatore, con il Delegato F.I.S.E., con il Direttore di Campo, con il Disegnatore di Percorso, con la Segreteria di Concorso, con il Segretario di Giuria, con il Segretario/Speaker, con i Cronometristi, con il Veterinario, con il Medico di Servizio, per il rispetto delle norme regolamentari.

#### **Art. 145 - Relazione sulla manifestazione**

- 145.1 Il Presidente di Giuria provvede ad inviare entro e non oltre il terzo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, la "Relazione del Presidente di Giuria sulla manifestazione" nel formato predisposto nel sistema "Concorsi on-line" o equivalente per le altre discipline non olimpiche, provvedendo a fornire tutti i dati richiesti nell'**apposito format**.
- 145.2 Detta Relazione viene inviata, mediante il sistema informatico, al Comitato Organizzatore, al Comitato Regionale sul cui territorio si è svolta la manifestazione, alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita, e ad altri Organi ed Uffici F.I.S.E., per specifiche parti, in funzione degli obiettivi per cui è predisposta.
- 145.3 Il Presidente di Giuria deve completare tutti i campi previsti e provvedere nella parte relazionale ad indicare senza omissioni ogni fatto e/o circostanza significativa e/o anomala verificatasi durante la manifestazione, dettagliando ogni accadimento e indicandone la motivazione. In particolare (elenco indicativo e non esaustivo) devono essere indicati:
- a) riportare i dati relativi al numero degli iscritti, numero dei percorsi, gare o partite effettuate, delle quote di iscrizioni incassate, delle quote di spettanze F.I.S.E. determinate. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Comitato Regionale competente per territorio, al Comitato Organizzatore, alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita;
  - b) riportare informazioni relative all'andamento generale della manifestazione, alle caratteristiche dell'impianto e dei campi gara a e prova o percorsi o circuiti, ai servizi per concorrenti e pubblico, complessivamente alla struttura che ha ospitato la manifestazione, e dare indicazioni in merito a possibili accorgimenti o miglioramenti suggeriti per consentire accorgimenti migliorativi nell'organizzazione di future manifestazioni. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Comitato Regionale



- competente per territorio, al Comitato Organizzatore, alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita;
- c) fattispecie verificatesi che abbiano richiesto interpretazioni dei Regolamenti, applicazioni estensive e/o analogiche a causa dell'emergere di lacune o conflitti fra differenti norme regolamentari o simili e che abbiano imposto comunque una decisione del Presidente di Giuria. Ciò in particolare affinché i competenti organi federali opportunamente relazionati ed anche su attivazione della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina provvedano a colmare le evidenziate lacune e a risolvere i conflitti emersi fra norme o, comunque, a sanare la necessità emersa. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Presidente F.I.S.E., al Presidente del Comitato Regionale competente per territorio, alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita, e al Direttore Sportivo;
- d) comportamenti non consoni ai regolamenti eventualmente tenuti da Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Cronometristi, Segretario/Speaker, rappresentanti del Comitato Organizzatore, Veterinari, addetti ai Servizi e al conseguente provvedimento assunto. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Designatore componente la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita;
- e) comportamenti non consoni ai regolamenti eventualmente tenuti da cavalieri, Istruttori, Tecnici, proprietari, dirigenti di affiliati o tesserati F.I.S.E. comunque coinvolti nello svolgimento della manifestazione e al conseguente provvedimento assunto. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Designatore componente la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita. Quando ritenuto utile dal Presidente di Giuria perché appaiono ricorrerne gli estremi, è inoltre inviata al Competente Organo di Giustizia Sportiva. L'inoltro al Competente Organo di Giustizia Sportiva può essere effettuato anche dal Designatore componente la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o dalla CNUG ove costituita, ove non abbia già provveduto il Presidente di Giuria e sia comunque ritenuto opportuno da tale organismo quando evidenzia ricorrerne gli estremi;
- f) comportamenti non consoni al corretto svolgimento della manifestazione tenuti da soggetti non tesserati, anche nel caso non sia stata possibile la loro identificazione. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico esclusivamente Designatore componente la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita. Quando ritenuto utile dal Presidente di Giuria perché ne ricorrano gli estremi, è inoltre inviata al Competente Organo di Giustizia Sportiva. L'inoltro al Competente Organo di Giustizia Sportiva può essere effettuato anche dal Designatore



- componente la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o dalla CNUG ove costituita, ove non abbia già provveduto il Presidente di Giuria e sia comunque ritenuto opportuno da tale organismo quando evidenzia ricorrerne gli estremi;
- g) redigere nel dettaglio la “scheda valutativa”, esprimendo un giudizio su tutti gli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, Steward, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Cronometristi, Segretario/Speaker, Comitato Organizzatore, con particolare attenzione alla corretta gestione dei ruoli, alla coerenza dei comportamenti ispirati ai principi enunciati nel presente Regolamento, allo spirito di servizio cui si è improntata la funzione svolta, alla corretta adozione di abbigliamento consono e ad ogni altro aspetto di cui si ritiene utile dare informativa. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Designatore e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita;
  - h) segnalare eventuali conflitti di interesse di Ufficiali di Gara in servizio nella manifestazione di cui si è venuti a conoscenza e le eventuali determinazioni assunte in merito alla relativa gestione. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Referente Regionale degli Ufficiali di Gara competente per Territorio, al Designatore e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita;
  - i) segnalare eventuali assenze di Ufficiali di Gara rispetto ai nominativi indicati in programma, e relative giustificazioni se fornite, ed eventuali presenze di Ufficiali di Gara non previste nel programma pubblicato. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Referente Regionale degli Ufficiali di Gara competente per Territorio, al Designatore e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita.

145.4 Qualora il Presidente di Giuria nella sua Relazione riporti fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti di rilevanza disciplinare in base alle norme federali vigenti, deve inoltrare la Relazione al Competente Organo di Giustizia Sportiva.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INDIRIZZO DEGLI UFFICIALI DI GARA E COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA (CNUG)**

#### **Art. 146 - Coordinamento ed indirizzo**

146.1 L'attività degli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni di ciascuna disciplina è coordinata ed indirizzata dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.



- 146.2 Per le Discipline F.E.I. – in considerazione del maggior numero di manifestazioni che si svolgono nell’arco dell’anno – il Consiglio Federale può determinare annualmente la costituzione di un’apposita specifica commissione consultiva, denominata C.N.U.G. che assorbe e svolge le funzioni di cui al precedente punto del presente articolo, e quelle indicati nei successivi articoli del presente titolo. I componenti sono nominati in un numero variabile massimo di cinque, in funzione dell’impegno determinato dalla quantità di manifestazioni che si svolgono annualmente nella disciplina. A tali componenti è affidata anche la responsabilità della verifica delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e di ogni attività ulteriore relativa alla gestione di problematiche connesse a Giurie e a Ufficiali di Gara. A tali C.N.U.G. ove costituite si applicano per quanto compatibili le norme e previsioni del precedente art. 63 del presente Regolamento sulle Commissioni Consultive.
- 146.3 Al fine di procedere alle designazioni di cui al successivo art. 147.2 primo capoverso, il Consiglio Federale all’atto della nomina di ciascuna Commissione di Dipartimento competente per Disciplina individua il componente con funzioni di “designatore”, ove non si costituisca una CNUG.
- 146.4 Gli Ufficiali di Gara qualora componenti la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o componenti la CNUG ove costituita, non possono, nel periodo in cui sono componenti della stessa, essere indicati dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o dalla CNUG, quali Ufficiali di Gara per esercitare funzioni di Presidente di Giuria in manifestazioni nazionali.  
Possono esercitare funzioni di Ufficiali di Gara in manifestazioni di Interesse Federale o in manifestazioni internazionali.  
Possono essere designati Delegati F.I.S.E. di cui al precedente art. 91.
- 146.5 Gli Ufficiali di Gara indicati quali Designatori, o componenti la CNUG, o designati quali Referente Regionale, nel periodo di svolgimento di tale incarico sono esonerati dalla formazione continua obbligatoria e dall’aver prestato numero minimo di servizi.

**Art. 147 - Funzioni e competenze della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita, in merito agli Ufficiali di Gara**

- 147.1 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, coadiuva il Consiglio Federale e contribuisce specificamente all’attività di formazione, alla gestione dei ruoli e alla puntuale verifica degli incarichi svolti da tutti gli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni che si svolgono in Italia e/o comunque sotto l’egida F.I.S.E..
- 147.2 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, opera anche con funzioni consultive e propositive per il Consiglio Federale con le seguenti competenze:
- designare Presidente di Giuria e Commissari (Steward) per tutte le manifestazioni della Disciplina, in coerenza a quanto previsto dagli specifici Regolamenti di Disciplina;



- designare altri Ufficiali di Gara per tutte le manifestazioni in cui ciò sia espressamente previsto dallo specifico Regolamento di Disciplina;
- proporre al Consiglio Federale una rosa ampia e non vincolante di nominativi tra i quali individuare gli Ufficiali di Gara per le Manifestazioni di Interesse Federale;
- effettuare puntuale controllo settimanale di tutte le Relazioni dei Presidenti di Giuria della Disciplina delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio nazionale;
- vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara della Disciplina, provvedendo a segnalare, entro i termini previsti dai regolamenti, al competente Organo di Giustizia Federale fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti ritenuti potenzialmente disciplinarmente rilevanti in base alle norme federali vigenti;
- segnalare, entro i termini previsti dai regolamenti, al competente Organo di Giustizia Federale, l'Ufficiale di Gara che sia reso responsabile di comportamenti non adeguati allo svolgimento del ruolo e ritenuti potenzialmente disciplinarmente rilevanti;
- esprimere parere, anche in forma individuale, su problematiche interpretative relative a fattispecie, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente regolamentate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione allorquando segnalate dagli Ufficiali di Gara o dai Referenti Regionali. Tale fattispecie oggetto di parere interpretativo è poi valutata collegialmente da parte della Commissione di Dipartimento che cura di proporre al Consiglio Federale alla prima seduta utile la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o per meglio normare quanto oggetto di dubbio interpretativo, consentendo che fattispecie analoghe vengano regolamentate in maniera uniforme.

147.3 Alle riunioni della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita, possono essere invitati, anche in modalità di teleconferenza, un rappresentante dei Direttori di Campo, un rappresentante dei Disegnatori di Percorso e un rappresentante delle Segreterie di Concorso, individuati dal Consiglio Federale ed eventuali altri soggetti che possano avere competenze specifiche in riferimento ai temi trattati all'O.d.G. di ogni singola riunione con funzioni consultive, che presteranno la propria consulenza a titolo onorifico.

147.4 Laddove emergessero fattispecie rilevanti per complessità e/o importanza Designatori o C.N.U.G. coinvolgono il plenum della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina.

#### **Art. 148 - Funzioni e competenze della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita**

148.1 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, coadiuva il Consiglio Federale e contribuisce all'attività di formazione, e alla gestione dei ruoli degli Ufficiali di Gara.



148.2 Essa opera con funzioni consultive e propositive per il Consiglio Federale e per gli Uffici competenti alle attività della Formazione sulle seguenti tematiche:

- disciplinare la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara al fine di un costante miglioramento;
- promuovere l'organizzazione e la partecipazione degli Ufficiali di Gara ad appositi stage di formazione ed aggiornamento tenuti da docenti inseriti in apposito elenco gestito ed aggiornato dalla F.I.S.E. per il mantenimento delle abilitazioni di Ufficiale di Gara di 1° livello e Nazionale, tenendo conto delle istanze provenienti dal territorio attraverso i Referenti Regionali e dalle Commissioni delle singole Discipline;
- promuovere e/o curare la predisposizione di pubblicazioni tecniche con finalità formative e di aggiornamento;
- promuovere ogni altra iniziativa mirata al miglioramento tecnico degli Ufficiali di Gara sottoponendo tali iniziative al Consiglio Federale;
- proporre al Consiglio Federale l'indizione di sessioni di esami per l'abilitazione degli Ufficiali di Gara di 1° livello e Nazionale;
- contribuire all'aggiornamento dei fascicoli personali degli Ufficiali di Gara anche con le statistiche dell'attività svolta;
- contribuire a che sia predisposto (entro il 31 gennaio) di ogni anno l'aggiornamento dei Ruoli degli Ufficiali di Gara e vigilare affinché tale elenco aggiornato sia puntualmente pubblicato sul sito F.I.S.E.;
- contribuire affinché i Referenti Regionali provvedano a far pubblicare l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara con residenza anagrafica nel relativo territorio sui siti dei Comitati Regionali;
- contribuire all'istituzione di corsi per docenti da abilitare quali formatori e/o esaminatori degli Ufficiali di Gara;
- contribuire all'aggiornamento dell'elenco dei docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara e vigilare affinché detto elenco aggiornato sia puntualmente pubblicato sul sito F.I.S.E.;
- promuovere periodicamente corsi di aggiornamento per i Referenti Regionali;
- contribuire a verificare che i Referenti Regionali organizzino corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara residenti nella Regione, anche presso le sedi dei Comitati Regionali, privilegiando l'esame di tematiche afferenti le modifiche regolamentari e il confronto su questioni di interesse della categoria nonché l'identificazione e la diffusione di linee guida per l'omogeneità nei comportamenti nello svolgimento del ruolo.

148.3 I componenti della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita, operano senza compenso a titolo onorifico.

148.4 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o la CNUG ove costituita, si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni dell'attività istruttoria



degli uffici e dei servizi della F.I.S.E. competenti per la Formazione e per le specifiche Discipline Sportive.

## **TITOLO V**

### **REFERENTI REGIONALI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **Art. 149 - Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara**

149.1 Gli Ufficiali di Gara sono rappresentati e coordinati in ogni Regione da un Referente, scelto nell'ambito degli Ufficiali di Gara Nazionali delle Discipline Olimpiche in ruolo o Benemeriti, espressione delle Discipline che ha svolto nell'anno precedente maggior numero di manifestazioni nella regione. I soggetti sono identificati fra coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità, residenza anagrafica nella regione da almeno un anno, e che non siano componenti del Consiglio Federale, del Consiglio Regionale, o della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita.

149.2 Il Referente Regionale viene nominato annualmente dal Consiglio Federale su proposta effettuata entro il mese di novembre dal Consiglio Regionale territorialmente competente, e previa acquisizione di motivato parere della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita.

149.3 Il mandato del Referente Regionale coincide con l'anno solare.

149.4 Il Referente Regionale può essere affiancato, nei Comitati Regionali in cui è maggiore l'attività sportiva in specifiche discipline – ove sia rilevato un numero di manifestazioni sportive non inferiore a cinque svoltesi nell'anno precedente - da un Coadiutore della ulteriore disciplina maggiormente praticata; anche i Coadiutori devono essere proposti entro il mese di novembre di ogni anno dal Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Federale, previa acquisizione di motivato parere della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o della CNUG ove costituita.

149.5 Il Coadiutore del Referente Regionale è scelto con i criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo.

149.6 Referenti Regionali ed eventuali Coadiutori operano senza compenso a titolo onorifico.

#### **Art. 150 - Funzioni del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara**

150.1 Il Referente Regionale degli Ufficiali di Gara:

- a) coordina e disciplina l'attività degli Ufficiali di Gara con residenza anagrafica nella Regione di competenza;
- b) riunisce gli Ufficiali di Gara della Regione di competenza almeno due volte l'anno, e comunque qualora intervengano significative modifiche ed innovazioni



- regolamentari, organizzando una sessione di aggiornamento nelle forme previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara approvati dal Consiglio Federale. A tali riunioni possono partecipare Ufficiali di Gara anche con residenza anagrafica in altre Regioni. Di tale presenza si dà comunicazione al Comitato Regionale presso cui l'Ufficiale di Gara ha residenza anagrafica;
- c) partecipa ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni per Referenti Regionali indette dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina o dalla CNUG ove costituita;
  - d) coadiuva i competenti uffici federali a mantenere aggiornati i Ruoli degli Ufficiali di Gara in attività, degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo e degli Ufficiali di Gara Benemeriti, residenti anagraficamente nella regione, trasmettendoli al Comitato Regionale di competenza che provvede tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito;
  - e) propone al Consiglio Regionale ampie rose non vincolanti di nominativi per le designazioni delle Giurie di competenza di questo, avendo cura di garantire ampio coinvolgimento a rotazione di tutti gli Ufficiali di Gara nei Ruoli;
  - f) esamina settimanalmente le relazioni dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio regionale e segnala alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita, e al competente Consiglio Regionale, gli Ufficiali di Gara che si fossero resi responsabili di comportamenti non consoni al proprio ruolo ed in violazione alle normative federali;
  - g) sulla base delle proprie rilevazioni, delle relazioni dei Presidenti di Giuria, delle segnalazioni del singolo Ufficiale di Gara o comunque pervenute da terzi soggetti, ove ritenute degne di interesse, segnala al Consiglio Federale e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o alla CNUG ove costituita, problematiche, disfunzioni, contraddizioni, incongruenze che appaiono emergere nell'applicazione dei regolamenti.

## **TITOLO VI** **NOMINE UFFICIALI DI GARA**

### **Art. 151 - Procedure e modalità per la nomina degli Ufficiali di Gara nelle singole manifestazioni**

151.1 Al fine di procedere all'individuazione dei nominativi del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE) e dello/dei Commissario/i (Steward) per ogni manifestazione, e gli altri eventuali Ufficiali di Gara per i quali sia prevista designazione da parte della F.I.S.E., la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, ovvero la CNUG ove costituita, e i Comitati Regionali per quanto alle manifestazioni di loro competenza, procedono a divulgare periodicamente i calendari



delle manifestazioni in programma, attraverso apposita sezione del sistema “Concorsi on-line” o equivalente per le discipline non olimpiche, acquisendo disponibilità degli Ufficiali di Gara.

- 151.2 Al fine di ottimizzare l'economia dei costi delle spese di trasferimento, si procede alle designazioni con programmazione effettuata con ampio anticipo onde consentire al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) e Commissario (Steward) e gli altri eventuali Ufficiali di Gara per i quali sia prevista designazione da parte della F.I.S.E., che intendano avvalersi di mezzi pubblici, di fruire delle migliori condizioni tariffarie.
- 151.3 Le designazioni del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), degli Arbitri e del/dei Commissario/i (Steward) avvengono, tenendo in considerazione le disponibilità ricevute dagli Ufficiali di Gara, e programmando alternanza fra settimane di impegno e di riposo.
- 151.4 Gli Ufficiali di Gara delle Manifestazioni di Interesse Federale sono designati con delibera dal Consiglio Federale su ampie rose non vincolanti di nominativi proposte dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina, o dalla CNUG ove costituita.
- 151.5 Gli Ufficiali di Gara delle Manifestazioni di Interesse e/o competenza Regionale sono designati con delibera dal Consiglio Regionale. Le designazioni devono seguire criteri di rotazione complessiva che garantiscano un equo coinvolgimento di tutti gli Ufficiali di Gara disponibili nella Regione.
- 151.6 Per ogni altra specifica norma in merito ai criteri di designazione, funzioni, criteri di rotazioni, ecc. si rinvia a quanto stabilito nei Regolamenti delle specifiche Discipline.

#### **Art. 152 - Rimborso spese ed indennità di funzione per gli Ufficiali di Gara**

- 152.1 Gli Ufficiali di Gara per lo svolgimento delle loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese vive, documentate e nei limiti di cui allo specifico Libro “Rimborsi, trasferte ed indennità” del presente Regolamento Generale, per:
- il trasferimento dalla propria residenza al luogo della manifestazione e viceversa;
  - le eventuali spese per il pernottamento fuori sede, se non procedono al rientro presso la propria residenza, in funzione della distanza fra questa ed il luogo dove si svolge la manifestazione;
  - pranzi e/o cene ove non provveda il Comitato Organizzatore della manifestazione ed in funzione dell'orario in cui la stessa si svolge.
- 152.2 Ciascuna spesa di cui viene richiesto il rimborso deve essere in ogni caso documentata con l'inoltro in F.I.S.E. o al Comitato Organizzatore, secondo quanto disposto dai successivi articoli, dell'originale del documento fiscalmente valido. Il rimborso di pranzi e/o cene viene effettuato sempre dal Comitato Organizzatore qualora lo stesso Comitato Organizzatore non provveda a fornirli direttamente in funzione dell'orario in cui la manifestazione si svolge. L'Ufficiale di Gara ha inoltre diritto all'indennità di funzione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.



- 152.3 La F.I.S.E. – anche per il tramite dei Comitati Regionali - provvede al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione dei Presidenti di Giuria ove previsto dagli specifici Regolamenti di Disciplina. Nelle manifestazioni di Interesse Federale, nelle quali F.I.S.E. provvede a nominare tutti gli Ufficiali di Gara, la F.I.S.E. stessa provvede nel regolamento specifico della manifestazione o con altra disposizione del Consiglio Federale a disporre su quale soggetto ricadono gli oneri di pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione degli Ufficiali di Gara e dei Servizi necessari allo svolgimento delle Manifestazione.
- 152.4 Al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione per gli Ufficiali di Gara nominati dal Comitato Organizzatore provvede lo stesso Comitato Organizzatore della manifestazione. I Comitati Organizzatori si atterranno sempre ai criteri di cui alle disposizioni Libro “Rimborsi, trasferte ed indennità” del presente Regolamento Generale per:
- trasferimenti dalla residenza dell’Ufficiale di Gara al luogo della manifestazione e viceversa;
  - eventuali spese per il pernottamento fuori sede, se non procedono al rientro presso la propria residenza, in funzione della distanza fra questa ed il luogo dove si svolge la manifestazione;
  - pranzi e/o cene ove non provveda direttamente a fornirli lo stesso Comitato Organizzatore della manifestazione in funzione dell’orario in cui la stessa si svolge.

#### **Art. 153 - Abbigliamento degli Ufficiali di Gara**

- 153.1 Gli Ufficiali di Gara al fine di garantire riconoscibile autorevolezza del ruolo svolto in rappresentanza di F.I.S.E. indossano abbigliamento consono.
- 153.2 L’abbigliamento e l’attrezzatura specifica di alcune funzioni di Ufficiali di Gara che svolgono particolari mansioni, quali ad esempio Arbitri a cavallo nella disciplina dell’Horse Ball, sono espressamente dettagliate negli specifici Regolamenti di Disciplina.
- 153.3 Il Consiglio Federale può promuovere l’utilizzo di specifiche tenute per gli Ufficiali di Gara di manifestazioni federali, curandone la definizione di foggia, modelli, colori e promuovendone la distribuzione.

#### **Art. 154 - Ufficiali di Gara Internazionali**

- 154.1 Ogni previsione e prescrizione in merito agli Ufficiali di Gara Internazionali e al loro percorso formativo e/o di aggiornamento è competenza della F.E.I..



Federazione Italiana Sport Equestri

## LIBRO V USO LOGO E MARCHIO F.I.S.E.

### TITOLO I LOGO F.I.S.E.

#### Art. 155 – Logo F.I.S.E.


- 155.1 Il logo F.I.S.E. è costituito dallo scudetto azzurro - colore nazionale - bordato oro, contenente al suo interno i seguenti elementi grafici:
- la bandiera tricolore italiana;
  - il San Giorgio (patrono dei cavalieri italiani) colore oro;
  - l'acronimo FISE (senza punteggiatura in carattere maiuscolo) colore bianco.
- 155.2 Il logo della F.I.S.E. utilizza il simbolismo che evoca i valori che animano questo sport: il richiamo alla tradizione si esprime attraverso il pittogramma con il simbolo del San Giorgio, patrono dei cavalieri italiani, ed il tricolore nazionale. Questi elementi grafici vengono accolti all'interno dell'elemento caratterizzante del ferro di cavallo realizzato in azzurro e bordato oro, colore che da sempre unisce i nostri atleti.
- 155.3 Può essere accompagnato o meno dalla specifica Federazione Italiana Sport Equestri con lettere iniziali maiuscole di colore oro e testo minuscolo di colore azzurro distribuite su un'unica riga oppure in alternativa posizionata di fianco al logo su quattro diverse righe.




- 155.4 Nella versione essenziale il logo è composto dal San Giorgio, dallo scudetto tricolore e dall'acronimo F.I.S.E..
- 155.5 Il San Giorgio non può essere in nessun caso utilizzato separatamente dall'acronimo F.I.S.E..



Federazione Italiana Sport Equestri



155.6 Nel caso in cui si renda necessaria la stampa monocromatica può essere ammessa l'omissione dello scudetto tricolore.





155.7 Nel caso di versione cromatica, la gamma di colori è la seguente:



Federazione Italiana Sport Equestri

F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri



Adobe Caslon Pro (Regular)

ABCDEFGHIJilmnopqrstuvz  
1234567890  
!@#\$%^&\*()=?^



155.8

Versione positiva: La versione positiva del marchio F.I.S.E. viene utilizzata su fondo bianco e molto chiaro.

Versione negativa: La versione negativa del marchio deve essere adottata su fondo di colore scuro e in tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare la versione positiva (fondo colorato; fondo non uniforme).

155.9 A dimensioni minime è suggerito di utilizzare il marchio F.I.S.E. senza la specifica.






Federazione Italiana Sport Equestri

155.10 Per l'applicazione su fondo non omogeneo si applica il marchio senza scritta.



155.11 Quando il marchio F.I.S.E. viene accostato ad altri marchi o a testo tipografico occorre mantenere l'area minima di rispetto che ne garantisca la leggibilità in uno spazio visivo sufficientemente ampio.



### Art. 156 – Utilizzo logo F.I.S.E.

156.1 L'utilizzo per fini commerciali e non del logo della F.I.S.E. è disciplinato dalle norme di questo Regolamento.

156.2 Ogni utilizzo dei segni distintivi della F.I.S.E. (logo completo, pittogramma, logotipo), non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, previa presentazione dettagliata del progetto di riferimento.

156.3 La Federazione si riserva ogni azione nelle opportune sedi a tutela dei propri diritti, nei confronti di ogni uso improprio e/o non autorizzato del proprio logo o marchio o pittogramma o logotipo.



156.4 Quando negli articoli a seguire si fa riferimento al logo F.I.S.E. si intende genericamente indicare sia il logo completo, che il marchio, e/o logotipo, e/o pittogramma.

**Art. 157 – Utilizzo logo F.I.S.E. da parte di Comitati Regionali ed enti affiliati/aggregati**

157.1 I Comitati Regionali evidenziano la propria appartenenza istituzionale alla F.I.S.E. utilizzando il logo, nel rispetto delle regole di utilizzo del presente Regolamento con rigorosa esclusione degli utilizzi a scopo commerciale.

157.2 Gli enti affiliati/aggregati alla F.I.S.E. possono evidenziare la propria appartenenza alla Federazione utilizzando il logo, nel rispetto delle regole di utilizzo del presente Regolamento con rigorosa esclusione di qualsiasi utilizzo a scopo commerciale e/o promozionale.

157.3 Uso istituzionale:

I Comitati Regionali rappresentano, sul territorio di competenza, F.I.S.E. nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

I Comitati Regionali si caratterizzano apponendo il simbolo con la specifica, aggiungendo la dicitura: “Comitato Regionale F.I.S.E. XXX” (XXX = regione di appartenenza).

A titolo esemplificativo costituisce uso istituzionale (non a scopo commerciale):

l'apposizione del simbolo F.I.S.E. in calce alla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, sulla modulistica di affiliazione e tesseramento, sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti, su ogni modulistica o stampa o comunicazione relativa alle attività istituzionali.

157.4 Uso commerciale

Ogni utilizzo a scopo commerciale e/o promozionale, del logo F.I.S.E. da parte dei Comitati Regionali e degli enti affiliati/aggregati alla F.I.S.E. deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Federazione. Si intende utilizzo a scopi commerciali anche qualsiasi abbinamento del logo F.I.S.E. a loghi, marchi, immagini, di aziende o enti o servizi, differenti da ente affiliato o aggregato a F.I.S.E. o altre Federazioni Sportive Nazionali, o a Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A.). Per gli E.P.S. o le D.S.A. l'uso del logo é consentito nei limiti di eventi e manifestazioni organizzate con F.I.S.E. o da questa autorizzati, sulla base di specifiche convenzioni in vigore.

A titolo esemplificativo è considerato scopo commerciale: produzione di materiale promozionale (merchandising, gadget, materiale per premiazioni), comarketing, abbinamento del logo F.I.S.E. con fornitori di abbigliamento tecnico o sportivo, o di attrezzatura, abbinamento con sponsor, ecc..

In nessun caso i Comitati Regionali possono concedere o autorizzare l'utilizzo del logo F.I.S.E..

**Art.158 – Utilizzo logo F.I.S.E. da parte di Sponsor, Partner e Fornitori**



- 158.1 Ogni utilizzo a scopo commerciale del logo F.I.S.E. da parte di aziende o enti o servizi, in qualità di Sponsor, Partner, Fornitori, o di altre attività e/o iniziative con refluenze commerciali, deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento, con le modalità, limiti, termini, specificati nei singoli contratti di sponsorizzazione e/o merchandising e/o fornitura.
- 158.2 Qualunque utilizzo del logo F.I.S.E. deve essere effettuato in modo da non arrecare pregiudizio economico e/o di immagine alla stessa F.I.S.E..
- 158.3 Aziende o enti o servizi, nella qualità di Sponsor, Partner, Fornitori, quando autorizzati da F.I.S.E. all'utilizzo del logo, sono obbligati a garantire che la produzione e/o commercializzazione di prodotti e/o servizi che coinvolgano e/o utilizzano il logo F.I.S.E. sia effettuata nel rispetto di ogni vigente legge o regolamento, manlevando F.I.S.E. nel caso di violazione di diritti di terzi anche qualora si avvalessero di fornitori, fabbricanti o produttori terzi.
- 158.4 Detti soggetti si impegnano altresì a sottoporre a preventiva approvazione qualunque utilizzo e/o citazione del nome e del logo F.I.S.E..
- 158.5 Qualora i contratti stipulati da F.I.S.E. prevedano clausole di esclusiva, il rispetto delle stesse deve essere garantito da ogni articolazione (disciplina, dipartimento o Comitato) in cui si articola la stessa F.I.S.E.. A tali articolazioni compete anche fruire di eventuali condizioni commerciali di maggior economicità concordate tra F.I.S.E. e lo Sponsor, Partner, Fornitore, Merchandiser.
- 158.6 Tutti i supporti realizzati con il logo F.I.S.E. devono essere riconoscibili, identificando in modo coerente la Federazione stessa.

## TITOLO II **CARTE E CORRISPONDENZE F.I.S.E.**

### **Art. 159 - Logo F.I.S.E. su carta intestata, format e-mail, biglietti da visita, e altra analoghi supporti**

- 159.1 F.I.S.E. richiede a tutti i suoi organi, uffici, dipartimenti, in sede e decentrati sul territorio, e ai Comitati, di adeguare le forme in cui si sviluppa ogni modalità di comunicazione epistolare: lettere, mail, fax, e ogni altra simile forma.
- 159.2 Carta intestata, format delle e-mail, biglietti da visita, cover fax, devono essere graficamente in armonia ed esprimere i valori e la mission della F.I.S.E..
- 159.3 La carta intestata F.I.S.E. presenta il logo come da specifica centrato in testa alla pagina, ed una linea orizzontale sottile di colore oro. In calce alla pagina i contatti: indirizzo, pec, telefono, fax, e-mail, partita iva, codice fiscale, sito web. A chiusura della pagina una linea sottile di color oro e una linea più spessa di colore blu, entrambe orizzontali. La carta intestata dei Comitati Regionali presenta le medesime caratteristiche con l'aggiunta del Logo del Comitato Regionale in calce alla pagina di dimensioni pari ad un terzo del logo F.I.S.E..



Federazione Italiana Sport Equestri

---

159.4 Format di Carta Intestata F.I.S.E. (ove il logo con il San Giorgio in basso va inserito allorquando il Comitato Regionale abbia un proprio specifico logo da aggiungere a quello in alto della F.I.S.E.):



Federazione Italiana Sport Equestri

---



Comitato Lazio

Via Tor di Quinto, 118 - 00191 Roma

T. 06 33225261/1234 F. 06 33213909 [segreteria@fise Lazio.com](mailto:segreteria@fise Lazio.com) [segreteria.fise@comital.it](mailto:segreteria.fise@comital.it)  
[www.fise Lazio.com](http://www.fise Lazio.com)

---

159.5 Il format delle e-mail inviate da organi, uffici, dipartimenti, comitati F.I.S.E. deve essere caratterizzato da logo F.I.S.E. e contatti, apposti come “firma” e posizionati



Federazione Italiana Sport Equestri

---

come nel modello allegato In calce agli stessi i contatti della F.I.S.E.: indirizzo, pec, telefono, cellulare di servizio (se in dotazione), fax, e-mail, partita iva, sito web. Il carattere grafico per i testi dovrà essere "Calibri" e il colore nero.

159.6 Format di impostazione spazio firma per e-mail F.I.S.E.:

(NOME) (COGNOME)

(DIPARTIMENTO)

T. (TELEFONO)      E. (EMAIL)

Federazione Italiana Sport Equestri

Viale Tiziano 74 – 00196 Roma

[www.fise.it](http://www.fise.it)

P.I. 02151981004 FAX 06 83668484 PEC [segreteria.fise@legalmail.it](mailto:segreteria.fise@legalmail.it)



La presente mail non ha valore contrattuale e non impegna in alcun modo la FISE - Federazione Italiana Sport Equestri. Gli impegni contrattuali della FISE potranno essere assunti solo attraverso gli organi statutari preposti e nel rispetto dello Statuto. Ai sensi del D. Lgs. 198/2003, s'informa che questo messaggio ed ogni eventuale allegato è riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario in indirizzo e potrebbe essere tutelato dal segreto professionale. Ogni documento ad esso allegato è di proprietà del mittente e non potrà essere ritrasmesso in forma modificata senza il nostro preventivo consenso. Se non siete i destinatari di questo messaggio Vi preghiamo di volerli avvertire immediatamente e di eliminare questo messaggio dal Vostro sistema senza farne alcun uso.

This mail has no contractual value and does not in any way bind the FISE Italian Equestrian Sports Federation. FISE contractual commitments can only be made through the proper statutory bodies and in compliance with the By-Laws of the said statutes. As per Legislative Decree 198/2003, we kindly ask that you note that this e-mail, in its entirety (including eventual attachments), is for the exclusive use of those to which it is addressed. As this message could contain sensitive information and/or professional secrets, should it have been received in error, we apologize for this error and ask that the message be destroyed immediately. We remind you that the diffusion is prohibited. We kindly request that you inform us of the error so that we can resolve



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- 159.7 I biglietti da visita devono contenere le seguenti informazioni: nome e cognome con ruolo; indirizzo sede; email; telefono fisso; cellulare.
- 159.8 La cover fax presenta le stesse caratteristiche della carta intestata, con l'aggiunta di una griglia indicante mittente e destinatario del messaggio.
- 159.9 Eventuali format di altri documenti qui non previsti (in via esemplificativa: carte intestate e/o biglietti da visita e/o scritte aggiuntive su mail) devono essere autorizzate dalla Segreteria Generale della F.I.S.E..

**Art. 160 - Richiesta del Logo F.I.S.E.**

- 160.1 Coloro che hanno titolo ad utilizzare il logo F.I.S.E. ai sensi del presente Regolamento, provvedono ad inoltrare richiesta all'ufficio marketing, che verificata la compatibilità dell'utilizzo al Regolamento, cura l'invio dello stesso al richiedente, acquisite eventuali preliminari autorizzazioni, quando previste.



# LIBRO VI SPONSORIZZAZIONI NORME PER ENTI AFFILIATI o AGGREGATI, ATLETI, CAVALLI

## TITOLO I SPONSOR

### **Art. 161 - Sponsorizzazione**

161.1 Gli enti affiliati o aggregati e i soggetti tesserati possono stipulare contratti di sponsorizzazione nei limiti e nel rispetto delle specifiche norme emanate dal CONI e/o da F.I.S.E..

161.2 F.I.S.E. regola l'uso del logo e/o del marchio dello sponsor - nelle forme previste dal presente Regolamento - in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l'egida F.I.S.E. e quindi in categorie, gare e partite autorizzate da F.I.S.E..

La regolamentazione di cui al presente libro non si applica nell'esercizio di attività, iniziative, eventi, e simili, non regolamentate e/o non svolte sotto l'egida F.I.S.E. e nelle attività di esercizio, allenamento, scuola di equitazione e simili.

La regolamentazione di cui al presente libro non si applica altresì con riferimento agli impianti e attrezzature che ospitano manifestazioni che si svolgano sotto l'egida F.I.S.E., né ai campi gara o prova, o percorsi di gara, purché le modalità di esposizione di tali sponsorizzazioni non possano arrecare disturbo al benessere del cavallo o alterare le prestazioni sportive dei cavalli e/o dei cavalieri nella manifestazione sportiva. In tal senso è insindacabile ogni decisione assunta – anche su segnalazione di cavalieri, istruttori, tecnici, proprietari dal Presidente di Giuria o Arbitro.

161.3 Il contratto di sponsorizzazione dei soggetti di cui al capoverso precedente, stipulato nei limiti e termini di seguito riportati, autorizza gli enti affiliati o aggregati, all'abbinamento del logo e/o marchio dello sponsor al proprio nome o logo, in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l'egida F.I.S.E..

Autorizza altresì - nelle forme previste dal presente Regolamento - i tesserati all'utilizzo del logo e/o del marchio dello sponsor nel proprio abbigliamento, nell'attrezzatura propria e/o del cavallo in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l'egida F.I.S.E..

Detta autorizzazione non si estende allo sponsor, che non è autorizzato ad alcun titolo all'utilizzo del nome o del logo F.I.S.E..

161.4 Possono stipulare uno e/o più contratti di sponsorizzazione i seguenti soggetti:

- a) un ente affiliato/aggregato;



- b) un cavaliere tesserato o gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minore;
  - c) un proprietario o detentore di cavallo iscritto ai ruoli F.I.S.E.;
- 161.5 Se il contratto di sponsorizzazione è stipulato da ente affiliato o aggregato, è consentito l'uso del logo e/o marchio dello Sponsor a cavalieri tesserati presso l'ente che ha sottoscritto il contratto, e/o nell'attrezzatura di cavalli da questi montati in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l'egida F.I.S.E..
- 161.6 Se il contratto di sponsorizzazione è stipulato da cavaliere tesserato F.I.S.E. - o da esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minore - è consentito l'uso del logo e/o marchio dello Sponsor al cavaliere stesso e/o nell'attrezzatura del/i cavallo/i quando montato/i dallo stesso in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l'egida F.I.S.E.
- 161.7 Se il contratto di sponsorizzazione è stipulato da proprietario o detentore di cavallo/i iscritto/i ai ruoli F.I.S.E. è consentito l'uso del logotipo e/o marchio dello Sponsor in manifestazioni ed eventi organizzati sotto l'egida F.I.S.E. a cavalieri che montano detto/i cavallo/i, e/o nell'attrezzatura del/i cavallo/i del proprietario o detentore che ha stipulato detto contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 162 - Finalità della Sponsorizzazione**

- 162.1 Con il/i contratto/i di cui sponsorizzazione, i soggetti di cui all'articolo precedente possono ricevere un corrispettivo o altre utilità, a titolo di contributo e/o sostegno economico e/o cambio merci o servizi, per favorire lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica anche con la partecipazione a manifestazioni ed eventi nazionali ed internazionali.

#### **Art. 163 - Casi di divieto da parte di F.I.S.E.**

- 163.1 L'azienda, l'ente, il prodotto e/o il servizio pubblicizzato nonché il logo e/o il marchio non devono essere in contrasto con i Regolamenti del CONI, della F.E.I., della F.I.S.E., con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione.
- 163.2 F.I.S.E. si riserva di vietare l'utilizzo del logotipo e/o del marchio dello Sponsor, per prodotti le cui caratteristiche, e/o servizi i cui contenuti, siano ritenuti insindacabilmente in conflitto con gli sport equestri e/o con lo spirito sportivo o comunque insindacabilmente valutati inopportuni o non graditi.
- 163.3 Allorquando il Presidente di Giuria rileva che il partecipante ad una categoria, gara, partita esibisce logo o marchio in conflitto con quanto al precedente punto 163.1, invita il cavaliere alla sostituzione di quanto non in coerenza con le precedenti norme, comunicandogli l'inibizione all'utilizzo del logo e/o marchio dello Sponsor durante la manifestazione. Ove il cavaliere non adempia o sia recidivo il Presidente di Giuria lo elimina dalla categoria, gara o partita. Di tali eventi è fatta specifica menzione nella Relazione del Presidente di Giuria.



**Art. 164 – Divieto di utilizzo logotipo e/o marchio e/o prefisso commerciale**

- 164.1 Non è consentito esporre il logo e/o marchio di Sponsor in occasione di: Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Campionati Continentali, Coppe delle Nazioni e/o altre manifestazioni internazionali o nazionali di analogo tipo di rilievo sportivo. In merito F.I.S.E. si riserva di impartire indicazioni per le singole manifestazioni.
- 164.2 Il prefisso o suffisso commerciale, aggiunto al nome del cavallo, non può essere utilizzato e/o figurare in occasione di Giochi Olimpici e/o in altre manifestazioni internazionali di rilevante valore sportivo. In merito F.I.S.E. si riserva di impartire indicazioni per le singole manifestazioni.

**Art. 165 – Dimensioni del logo e/o marchio**

- 165.1 Durante le Manifestazioni Sportive nei campi di gara o percorsi di gara, campi prova, e negli altri eventuali luoghi dove si svolge cerimonia di premiazioni, ai cavalieri è consentito esporre il logo e/o marchio di uno Sponsor con le seguenti modalità e misure massime:
- 400 cmq. su ogni lato della carrozza, delle coperte di volteggio e delle coperte coprireni;
  - 200 cmq. su ogni lato del sottosella;
  - 80 cmq., una sola volta, sulla giacca da concorso o sull'abbigliamento della parte superiore del corpo e posizionato sul petto all'altezza della tasca, ad eccezione delle gare di Endurance e della prova di fondo delle gare di Concorso Completo;
  - 200 cmq. complessivi sulla manica dell'abbigliamento per le gare di Endurance e per la prova di fondo delle gare di Concorso Completo;
  - 16 cmq. complessivi sui due lati del collo della camicia;
  - 32 cmq. complessivi sui lati del cap;
  - 32 cmq. una sola volta, sulla cuffietta copriorecchie;
  - 100 cmq., una sola volta, sulla tenuta di volteggio;
  - nei Concorsi di Attacchi, nella sola prova di Maratona, il nome e/o il logo dello Sponsor scritto sul paraspruzzi anteriore e su ciascun lato della carrozza può misurare complessivamente fino a 2520 cmq. Sulla schiena dell'abbigliamento dei grooms può misurare fino a 1260 cmq.;
  - non sono ammessi altri utilizzi di logo e/o marchi.
- 165.2 Durante la ricognizione del percorso:
- I concorrenti possono portare il nome e/o il logo del loro Sponsor, che può misurare fino a 400 cmq. complessivi, sul fronte e sul retro dei capi di abbigliamento della parte superiore del corpo, e fino a 50 cmq. sul copricapo.
- 165.3 Al concorrente non in regola con quanto previsto dal presente articolo la Giuria interdice l'ingresso in campo.



165.4 Qualora la Giuria ravvisi l'irregolarità dopo che il concorrente abbia già effettuato la e/o le gare, gli viene comminata una multa di importo pari al costo del tesseramento per la patente posseduta dal concorrente.

**Art. 166 - Nome e cognome del cavaliere, loghi e simboli territoriali**

- 166.1 È espressamente consentita, senza necessità di comunicazione e/o autorizzazione alcuna, l'esibizione del nome e/o cognome del cavaliere, per come risulta nel tesseramento dello stesso a F.I.S.E., sul sottosella, sull'abbigliamento del cavaliere stesso, sulle coperte eventualmente usate in campo prova e per la premiazione.
- 166.2 Il nome e cognome potranno essere esposti nel rispetto di misure non superiori a quanto previsto per le sponsorizzazioni nelle precedenti norme.
- 166.3 Tale esposizione non è considerata sponsorizzazione e l'utilizzo non va sommato ai limiti di spazio imposti alle sponsorizzazioni dai precedenti articoli.
- 166.4 È inoltre consentito l'uso del logo o l'indicazione del comitato regionale, del paese, della nazione di provenienza. I distintivi nazionali come precedentemente identificati possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti aventi titolo per come identificati dal citato articolo.

**Art. 167 – Utilizzo di abbigliamento e/o materiale e/o attrezzatura personale del cavaliere o del cavallo con logo e/o marchio che identificano il nome e/o l'azienda del produttore e/o distributore**

- 167.1 I cavalieri potranno utilizzare abbigliamento personale e/o materiale e/o attrezzatura per il cavallo, in campo gara o nel percorso di gara o in campo prova e durante le premiazioni, avendo cura che il logo e/o il marchio che identificano il nome e/o l'azienda del produttore e/o distributore dell'abbigliamento e/o del materiale e/o dell'attrezzatura rispettino le misure massime indicate nei precedenti articoli per le sponsorizzazioni.
- 167.2 In qualsiasi caso la somma di logo e marchio di sponsor, produttori, distributori, in abbigliamento e/o materiale e/o attrezzatura non potrà superare le misure massime indicate nei precedenti articoli per le sponsorizzazioni.
- 167.3 Qualora il produttore e/o distributore dell'abbigliamento e/o del materiale e/o dell'attrezzatura sia anche lo Sponsor, si applicheranno le norme degli articoli precedenti sugli Sponsor.

**TITOLO II**  
**NOME DEL CAVALLO**

**Art. 168 – Prefisso o suffisso commerciale**

- 168.1 Non è consentito dare un nome commerciale ad un cavallo.



- 168.2 Un prefisso o suffisso commerciale può essere aggiunto al nome di un cavallo previa autorizzazione, concessa da F.I.S.E. nelle modalità di cui ai successivi articoli. Detta autorizzazione è valida per l'intero anno solare in cui viene rilasciata.
- 168.3 Il prodotto e/o servizio pubblicizzato mediante l'aggiunzione di prefisso o suffisso commerciale al nome di un cavallo, non deve essere in contrasto con i Regolamenti del CONI, della F.E.I., della F.I.S.E., con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione.
- 168.4 F.I.S.E. si riserva di non approvare la richiesta di aggiunzione del prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo, e quindi di non consentire l'uso del logotipo e/o del marchio dello Sponsor per prodotti le cui caratteristiche, o servizi i cui contenuti, siano ritenuti insindacabilmente in conflitto con gli sport equestri e/o con lo spirito sportivo o comunque insindacabilmente valutati inopportuni o non graditi.

#### **Art. 169 – Modalità per aggiunta prefisso o suffisso commerciale**

- 169.1 Al fine di poter aggiungere prefisso o suffisso commerciale al nome di un cavallo, è necessario che il proprietario di cavallo iscritto ai ruoli F.I.S.E. proceda ad inviare a F.I.S.E. richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo, indicando con chiarezza ed in maniera esplicita il nome dell'azienda sponsor, il logo e/o marchio e l'indicazione del prodotto o servizio della stessa che si intenda pubblicizzare mediante l'aggiunta del prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo.
- 169.2 Solo dopo l'approvazione da parte di F.I.S.E. della richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo, il proprietario avrà diritto di abbinare il prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo.
- 169.3 La richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione deve essere accompagnata dal contestuale versamento di un diritto di segreteria, nell'importo annualmente determinato dal Consiglio Federale anche in entità differente in funzione del tipo di contratto e del numero di soggetti interessati.
- 169.4 L'autorizzazione rilasciata dalla Federazione ha validità per l'intero anno solare.
- 169.5 L'aggiunta sul Passaporto F.E.I. del prefisso o suffisso commerciale è subordinata all'apposizione del prefisso o suffisso stesso sul certificato di identità Nazionale ed è consentita nei limiti dell'anno solare in cui è richiesta a F.I.S.E.. È altresì subordinata al rispetto di ogni altra disposizione F.E.I. in materia.

#### **Art. 170 – Nominativo del cavallo con denominazione dell'allevamento**

- 170.1 Gli allevamenti italiani che denuncino all'atto dell'iscrizione il nominativo del cavallo accompagnato dalla denominazione dell'allevamento stesso – sia essa la ragione sociale dell'allevamento e/o la sua usuale denominazione commerciale – sono esonerati dal pagamento di diritto di segreteria e/o di altre tasse e/o diritti e/o formalità.



**Art. 171 - Nominativo del cavallo con denominazione di Forza Armata**

- 171.1 Le Forze Armate della Repubblica Italiana possono richiedere l'aggiunta del prefisso della specifica Forza Armata al nome dei cavalli di cui la stessa Forza Armata è proprietaria o affidataria o detentrica in forza di contratto scritto.
- 171.2 In questi casi si seguirà lo stesso iter previsto ai precedenti articoli del presente Regolamento, al fine della registrazione dello stesso sul certificato d'identità nazionale.
- 171.3 Le Forze Armate sono esentate dal pagamento dei correlati diritti di segreteria e/o di altre tasse e/o diritti.

**Art. 172 – Divieto di utilizzo logotipo e/o marchio e/o prefisso commerciale**

- 171.4 Il prefisso o suffisso commerciale, aggiunto al nome del cavallo, non può essere utilizzato e/o figurare in occasione di Giochi Olimpici e/o in altre manifestazioni internazionali di rilevante valore sportivo. In merito F.I.S.E. si riserva di impartire indicazioni per le singole manifestazioni.

**Art. 173 - Modalità trasmissione comunicazione e/o richieste**

- 173.1 La comunicazione di sponsorizzazione e/o la richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo deve essere predisposta sull'**allegato modello** riportante i dati necessari a F.I.S.E. per valutare la richiesta.
- 173.2 La richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo, deve essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'azienda sponsor o da suo delegato, allegando copia scansione della delega e dei documenti di identità di delegante e delegato.
- 173.3 La scansione della richiesta va inoltrata all'indirizzo [sponsorizzazioni@fise.it](mailto:sponsorizzazioni@fise.it), unitamente alla scansione della ricevuta del bonifico attestante il pagamento dei diritti di segreteria ove previsti ed alla copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i.
- 173.4 Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'importo dei diritti di segreteria dovuti per la richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo.



## NORME CONCLUSIVE

- Il presente Regolamento Generale abroga e sostituisce ogni precedente norma di carattere generale e/o particolare in conflitto o comunque inapplicabile perché difforme da quanto agli articoli precedenti.
- Ogni qual volta è previsto che il Consiglio Federale – ovvero il Consiglio Regionale per quanto di competenza – provvede annualmente a determinare quote, diritti, tariffe, criteri, o comunque e prevista una delibera annuale per determinare specifiche previsioni, sino all’approvazione di detta delibera restano validi previsioni e prescrizioni precedenti.
- Gli enti affiliati o aggregati che non comunicano a F.I.S.E. il proprio indirizzo PEC – non adempiendo all’obbligo previsto dal presente Regolamento Generale – ricevono comunicazioni e notifiche da F.I.S.E., dagli Organi di Giustizia Federale, e per ogni fine connesso alle attività Federali, all’indirizzo mail comunicato e presente nella scheda dell’ente senza che possa essere contestata la validità della notifica a F.I.S.E. o a soggetto terzo da questa incaricato.

### Modifiche e/o integrazioni

- Sono parte del presente Regolamento Generale, e ne integreranno progressivamente il testo – ove già non presenti - le norme di carattere generale su: Organizzazione della Federazione, Norme del Regolamento Generale o di specifici regolamenti applicabili a tutte le discipline agonistiche e relative a tematiche quali Manifestazioni Sportive, Autorizzazioni a Montare, Quadri Tecnici e Ufficiali di Gara e Servizi e loro specifica formazione, Uso dei Loghi Coni e F.I.S.E., Sponsorizzazioni, Antidoping Umano ed Equino, Veterinaria, Rimborsi Spese, e comunque quanto ai temi ricompresi nelle regolamentazioni di carattere generale F.I.S.E., fatto salvo per questi argomenti quanto nella singola disciplina sportiva necessita di regolamentazione che differisce dalle norme di carattere generale, per aspetti tipici della stessa disciplina che ne richiedono una differenziazione.
- Il testo del Regolamento Generale e dei singoli Regolamenti di Disciplina sono efficaci nei confronti dei Tesserati e di tutti i soggetti sottoposti alla regolamentazione F.I.S.E. dal momento della pubblicazione degli stessi in pdf sul sito F.I.S.E..
- Il Segretario Generale disporrà l’archiviazione del presente Regolamento Generale e di ogni altro Regolamento approvato dal Consiglio Federale, in formato word, al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria. Ogni ulteriore successiva modifica a detto Regolamento Generale e a qualsiasi altro Regolamento F.I.S.E. di carattere generale e/o di Disciplina è sempre apportata al testo integrale per come archiviato, per mantenere unicità del testo vigente.



- Ogni richiesta e/o proposta di modifica del presente Regolamento Generale, di un Regolamento di Disciplina o di documenti dal valore di regolamenti è sottoposta alla valutazione e approvazione con delibera del Consiglio Federale per il tramite del Segretario Generale.
- Modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento Generale, ai Regolamenti di Disciplina o a qualsiasi altro documento possono essere apportate esclusivamente con delibera del Consiglio Federale che ne determina l'entrata in vigore.
- La modifica e/o integrazione diviene efficace a decorrere dalla pubblicazione sul sito federale del testo integrale aggiornato del Regolamento Generale o del Regolamento di Disciplina.
- Documenti di natura differente da Delibere del Consiglio Federale, quali circolari, note, lettere, determinazioni, verbali, disposizioni, di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma emanate da altri Organi federali, Servizi, Dipartimenti, Commissioni, Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali, Uffici, ecc., non possono violare o modificare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale, dei Regolamenti di Disciplina o di qualsiasi altro Regolamento deliberato dal Consiglio Federale e pubblicato sul sito F.I.S.E..
- Laddove si verificano conflitti, sovrapposizioni, contraddizioni fra documenti da chiunque ed a qualsiasi titolo emessi e i Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale, prevale esclusivamente la previsione del Regolamento e/o delibera del Consiglio Federale. Il soggetto che ha emanato disposizioni in conflitto è passibile di provvedimenti disciplinari e/o deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale.
- Il presente Regolamento Generale e i Regolamenti di Disciplina nel primo anno di vigenza sono monitorati dal Consiglio Federale, anche con la collaborazione di ogni altro soggetto che opera all'interno della Federazione per apportare tempestivamente ogni utile modifica per la miglior gestione delle problematiche regolamentate.
- A regime si provvede a raccogliere presso apposito ufficio della Federazione ogni esigenza e/o proposta di modifica che emerge in corso d'anno, al fine di procedere in unica soluzione annuale a tutte le modifiche che si ritengono utili e/o opportune.
- A tal fine il Consiglio Federale annualmente nel mese di settembre provvede a redigere testo con tutte le proposte di modifica condivise, al fine di acquisire i pareri dei competenti organi e delle istanze territoriali e delle specialità sportive. Anche sulla scorta dei pareri e valutazioni acquisite provvede annualmente entro il 15 novembre ad approvare i testi dei regolamenti con le modifiche che si intendono definitivamente apportare, espletata ogni utile forma di consultazione e acquisiti i prescritti pareri.
- Il testo di ogni regolamento modificato, redatto graficamente affinché sia immediatamente visibile quale sia la norma modificata con evidenza della versione che precedente e della versione innovata, viene reso disponibile sul sito F.I.S.E. al fine di consentire utile diffusione delle modifiche e/o interazioni apportate.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Tale modalità di messa in evidenza consente immediatezza nella formazione dei Cavalieri, Tecnici, Ufficiali di Gara e di ogni altra istanza interessata.

I testi dei Regolamenti così modificati e/o integrati entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

### **Norma Transitoria**

Il presente testo richiede adeguamenti al sistema informatico F.I.S.E. e/o alle procedure in atto e pertanto alcune previsioni operative sono efficaci dall'adeguamento dello stesso.

Le parole o frasi evidenziate in rosso amaranto consentono l'immediato accesso all'allegato richiamato non appena si procede alla progressiva realizzazione e informatizzazione degli stessi.

### **Entrata in vigore**

Il Presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del C.O.N.I., a far data dalla conseguente pubblicazione del testo integrale sul sito federale.